

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

SEZIONE PRIMA = PALERMO

S E N T E N Z A

C O N T R O

A B B A T E G I O V A N N I + 386

VOLUME 6

P A R T E O T T A V A

G L I O M I C I D I D E L L A C O S C A

D I C O R S O D E I M I L L E

8.1. Omicidio di Salvatore BUSCEMI e tentato omicidio di Giuseppe BUSCEMI (capi 57-58-59). - Come si era ricordato nelle premesse di fatto, un ulteriore gruppo di omicidi, oggetto delle relative imputazioni con i fatti connessi, era stato accomunato dalla loro realizzazione nell'ambito della zona di corso dei Mille, sulla cui cosca erano stati acquisiti nel processo rilevanti informazioni attraverso la volontaria collaborazione di imputati come Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Stefano CALZETTA e Salvatore DI MARCO, le cui dichiarazioni, associate nell'istruzione a specifici sopralluoghi, avevano consentito perfino l'individuazione di una vera e propria "camera della morte", dove le vittime venivano (spesso torturate e) uccise (ff.012381 segg.).

Il primo dei fatti rientranti secondo lo schema accusatorio in questo contesto atteneva alla uccisione di Salvatore BUSCEMI (con il contestuale tentativo di omicidio ai danni di Giuseppe BUSCEMI), il quale era stato raggiunto da colpi mortali a "lupara" dentro un'osteria di via Messina Marine la sera del 5 aprile 1976.

Il SINAGRA aveva dichiarato che suo cugino, portante lo stesso nome (nato nel 1952) e noto con il nomignolo di "tempesta", gli aveva riferito che autori del delitto erano stati Filippo MARCHESE (presto divenuto il capo della cosca) e "Giovannello" GRECO (nome con il quale, come si era poi accertato, egli conosceva la persona che in realta' era Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda") e che il BUSCEMI era stato punito perche' faceva il prepotente nei locali

pubblici della zona pretendendo di non pagare il conto.

Giudicando però insufficienti gli indizi così convergenti sugli imputati MARCHESE e GRECO rinviati a giudizio, la corte di primo grado assolveva entrambi con la formula del dubbio.

Contro la pronunzia hanno proposto appello sia gli imputati che il pubblico ministero. Quest'ultimo, tuttavia, nelle conclusioni formulate in questo grado, non ha insistito nella condanna degli imputati.

E' però, ciò premesso, la corte osserva che le posizioni dei predetti MARCHESE e GRECO non possono essere trattate stante la disposta separazione delle stesse a causa, secondo quanto si è già detto, del fondato dubbio sull'esistenza in vita dei medesimi.

Si può solo osservare che sulle propalazioni del pentito SINAGRA in ordine all'episodio anzidetto si innesta la deposizione di Michela BUSCEMI, sorella dell'ucciso, la quale (come si dirà a proposito dell'omicidio in danno dell'altro fratello, Rodolfo BUSCEMI, infra al par.8.10) ha rivelato ai giudici di primo grado che Rodolfo, tre mesi prima del fatto, le aveva confidato di essere sulle tracce degli autori dell'omicidio di Salvatore e di nutrire sospetti sul gruppo capeggiato da Filippo MARCHESE, ed in particolare su quest'ultimo e sul "tempesta" (Vincenzo SINAGRA nato nel 1952); ma di tale circostanza si fa più cenno sia per il suo valore storico sia perchè può refluire sulla prova in ordine all'uccisione di Rodolfo BUSCEMI, il quale, a prescindere dalla fondatezza dei suoi sospetti e



dalla consistenza delle prove da lui raccolte sull'omicidio del fratello, era divenuto un elemento certamente pericoloso per la cosca.

8.2. Omicidio di Giovanni AMBROGIO (capi 74-75). -

L'11 marzo 1981 era stato ucciso, nel suo esercizio di demolizione di auto in piazza Scaffa, Giovanni AMBROGIO. Gli assassini avevano utilizzato una "Fiat 127" chiara.

Le indagini erano state orientate in un primo tempo nella direzione di alcuni affari privati che la vittima aveva avuto con certo Ignazio FIUMEFREDDO, con il quale erano insorti contrasti in ordine all'allevamento di maiali, e sulle indicazioni della vedova, che aveva riferito che quella mattina erano venute due persone, con una "Fiat 127", per questioni di maiali, il FIUMEFREDDO era stato incriminato ma dopo assolto per insufficienza di prove.

Se non che Stefano CALZETTA, nelle sue rivelazioni, aveva riferito che l'AMBROGIO sarebbe stato ucciso perche' la sua officina era in realta' un osservatorio strategico per i movimenti, in piazza Scaffa, degli ZANCA (noti affiliati alla cosca di corso dei Mille); e cio' coincideva con il contenuto di una telefonata anonima che, nell'immediatezza dei fatti, aveva attribuito proprio a Pietro ZANCA la responsabilita' dell'omicidio. Il CALZETTA aveva pure precisato che l'AMBROGIO, secondo le notizie apprese nell'ambiente, si era dedicato ad autonome iniziative di estorsioni in disprezzo del "controllo" della zona da parte degli ZANCA; tanto che gli constava che una volta un figlio della donna convivente con l'AMBROGIO, Maurizio ARMETTA, era stato fra gli autori di un furto di televisori commesso nella stessa zona e lo aveva indotto a



restituire parte della refurtiva; ed un'altra volta aveva nutrito fondati sospetti sul fatto che, per punizione, Pietro ZANCA e Paolo ALFANO (suo uomo di fiducia) avevano provocato un incendio nel magazzino dell'AMBROGIO stesso. Il "pentito" aveva quindi indicato in Salvatore ROTOLO e Vincenzo SINAGRA detto "tempesta" gli autori materiali del delitto.

Osservando tuttavia che gli indizi promananti da tali circostanziate rivelazioni non avevano trovato ulteriore riscontro nel processo, tanto piu' che tante potevano essere state le ragioni del misfatto (come dimostrato dall'episodio del FIUMEFREDDO), i primi giudici pronunziavano assoluzione con formula dubitativa (della quale si dolgono in questa sede solo gli imputati) nei confronti degli imputati rinviati a giudizio Carmelo ZANCA, Salvatore ROTOLO, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Onofrio ZANCA.

In ordine a questa statuizione dei giudici di primo grado sono state proposte doglianze da parte degli imputati, che hanno reclamato la piena assoluzione, mentre il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello nei confronti del SINAGRA e del ROTOLO, ed il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che l'unificazione, per ius superveniens, delle formule di proscioglimento rende di fatto ultronea ogni indagine sulla consistenza delle fonti di prova utilizzate dai primi giudici; dei quali, ad ogni modo, va condiviso il dubbio sulla responsabilita' degli imputati in vista della non univocita' degli elementi

raccolti. Ed in effetti, le specifiche rivelazioni di CALZETTA, probabilmente basate a loro volta su incomplete notizie raccolte nell'ambiente (laddove e' cioe' possibile che l'AMBROGIO si fosse reso colpevole di "sgarbi" ben piu' precisi, non conosciuti dal pentito, ma intuitivamente desumibili dalle circostanze narrate in ordine alle autonome e non "autorizzate" iniziative criminose dell'AMBROGIO, ulteriormente colorite dall'episodio -assai significativo- del furto dei televisori), offrono non certo trascurabili argomenti a sostegno dell'accusa (ormai abbandonata). Sicche' la pronunzia assolutoria per l'insufficienza delle prove raccolte non offre il fianco ad alcuna fondata critica.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized 'S' or 'L' shape, and the initials are 'Al'.

8.3. Omicidio di Diego GENNARO (capi 76-77-78). -

Come si era premesso, la sera del 12 aprile 1981, all'angolo tra la via E.Giafar e la via Conte Federico, era stato ucciso, con colpi d'arma al volto, da tre persone travisate (secondo una informazione giunta solo in forma anonima alla polizia) Diego GENNARO, venditore abusivo di pane.

Per confidenza avutane dal cugino "tempesta", il SINAGRA (nato nel 1956) aveva rivelato che era stato lo stesso a "sparargli in bocca" e "con soddisfazione" perche' faceva il confidente della polizia.

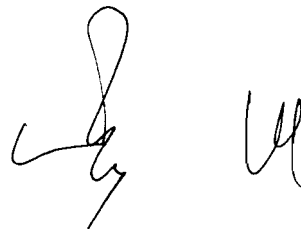
Giudicando genericamente attendibili tali affermazioni, dato che erano risultati corrispondenti alla realta' i particolari riferiti circa la persona dell'ucciso (che effettivamente, come detto dal SINAGRA, aveva anche in passato esercitato il mestiere di venditore di frutti di mare) e in definitiva in ordine alle stesse modalita' del delitto, ma sul rilievo che simili indizi non assumevano un significato univoco e decisivo, la corte di primo grado assolveva con formula dubitativa Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) nei cui confronti l'accusa era stata formulata.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello l'imputato per reclamare formula piena di assoluzione, il procuratore della Repubblica che, però, ha rinunciato all'appello ed il procuratore generale che nelle conclusioni formulate nel dibattimento non ha pero' insistito nella condanna chiesta con l'impugnazione.

Osserva la corte che in effetti non puo' giudicarsi

acquisita una prova piena e convincente in ordine alla responsabilita' dell'imputato. Costui e' per vero raggiunto da pur consistenti indizi in dipendenza delle rivelazioni del cugino SINAGRA, il quale aveva indicato anche modalita' di esecuzione che difficilmente avrebbe potuto apprendere da mere voci correnti (e si noti che in bocca, come riferito, nessuno dei cinque colpi di arma era stato direttamente inferto, mentre uno solo era stato sparato in quella direzione attingendo pero' la zona circostante; sicche' la rivelazione de relato acquista una ulteriore, particolare, genuinita' perche' riferita ad una intenzione dell'assassino). Il "pentito", come si e' detto, aveva inoltre chiaramente illustrato la persona della vittima ed e' certo che le sue informazioni non siano state attinte per strada, come testimonia il fatto che egli aveva indicato nel corso del sopralluogo la casa di abitazione del GENNARO; laddove, se avesse invece raccolto voci correnti sull'omicidio, avrebbe indicato probabilmente il luogo del delitto.

L'abolizione della formula dubitativa implica che, anche in presenza di elementi di prova non sufficienti alla condanna, l'assoluzione segue come se le prove mancassero (nella specie, per altro, come si era rappresentato nel par.3.5, cui si rinvia, l'imputato in quel periodo si sarebbe dovuto trovare in una localita' di soggiorno obbligato, rendendosi cosi' piu' incerto il quadro probatorio complessivo).

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

8.4. Omicidi di Maurizio LO VERSO, Giovanni FALLUCCA, Giacomo SPARACELLO e Domenico INGRASSIA; rapina al vagone postale alla stazione di Villabate-Ficarazzelli (capi 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 348, 349, 350, 351).

- Il 31 luglio 1981 ignoti assassini, giunti con una "Alfetta 2000" rubata, avevano ucciso Domenico INGRASSIA davanti la sua focacceria di piazza Torrelunga. Tra lo stesso giorno e quello successivo erano pure scomparsi da casa Giovanni FALLUCCA, Maurizio LO VERSO e Giacomo SPARACELLO, le cui rispettive auto erano state poi rinvenute nella stessa zona di corso dei Mille.

In ordine a tali episodi, sui quali nulla le indagini avevano evidenziato se non i poco chiari trascorsi di vita degli interessati (dediti, secondo gli inquirenti, a reati contro il patrimonio), erano state nel processo acquisite circostanziate rivelazioni dei "pentiti" SINAGRA e DI MARCO. Costoro avevano riferito, in modo sostanzialmente concorde (nei limiti che saranno comunque di seguito esaminati), che i predetti avevano in realta' preso parte ad una clamorosa rapina compiuta il 24 luglio 1981 ad un vagone postale presso la stazione ferroviaria di Villabate-Ficarazzelli, con un ingente bottino. Questa era stata pero' organizzata, sulla base di opportune informazioni, da Filippo MARCHESE, al quale l'affare era stato "soffiato" e che se ne era adirato al punto di decretare la punizione dei responsabili. A tale scopo il FALLUCCA e il LO VERSO sarebbero stati attirati da "tempesta" e da Antonio SINAGRA ad un finto

appuntamento con il pretesto di organizzare un "lavoro", del quale gli stessi avevano parlato con il DI MARCO (che ovviamente aveva rifiutato di associarsi), ed erano stati condotti alla presenza di Filippo MARCHESE, di Angelo BAIAMONTE (un imputato la cui posizione e' stata stralciata in primo grado per ragioni processuali) e (della persona erroneamente indicata dal SINAGRA come "Giovannello", ma che in realta', come piu' volte ricordato, era) Giuseppe GRECO detto "scarpuzzedda" e quindi strangolati e buttati in un recipiente pieno di acido perche' dei loro corpi si perdesse traccia. La stessa sorte sarebbe quindi toccata allo SPARACELLO, mentre l'INGRASSIA, che era il parente del certo "Salvatore" che aveva organizzato il colpo poi sottratto al clan di ARCHESE ospitandone gli autori subito dopo per la spartizione del bottino, sarebbe stato ucciso con l'uso della armi poiche' era un uomo assai corpulento (pesava circa 150 kg.).

Era stato in realta' accertato che la rapina in questione si era esattamente verificata. Quella mattina del 24 luglio 1981, infatti, un gruppo di malviventi, dopo avere neutralizzato tre dipendenti dell'Amministrazione delle Poste (Filippo DI GESU', Leonardo GENDUSA e Filippo CAMPORETTO), il capostazione Gaetano PALMERI, il capo-treno Matteo PIPITO' e i macchinisti Ignazio PEDI e Giuseppe VARVARA', si erano fatti consegnare, facendo uso delle armi, dei sacchi contenenti denaro e assegni per un valore di circa 740 milioni.

Verificata la perfetta simmetria delle fonti probatorie,



stante la coincidenza ed i riscontri processuali, la corte d'assise giudicava Filippo MARCHESE responsabile dell'omicidio dell'INGRASSIA e dello SPARACELLO (e dei reati connessi, in concorso con il BAIAMONTE) e lo stesso MARCHESE, in concorso con Antonio SINAGRA e Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), dei reati relativi alla soppressione del LO VERSO e del FALLUCCA, assolvendo da questi ultimi, per insufficienza di prove, Giuseppe GRECO (nato nel 1952). La corte giudicava, inoltre, responsabili dei reati connessi alla consumazione della rapina, oltre al DI MARCO, Matteo CORONA e Antonino MANGIONE.

Contro i capi di imputazione relativi agli omicidi hanno proposto appello tutti gli imputati, dolendosi delle condanne, in quanto basate su contraddittorie emergenze probatorie; analoga doglianza e' stata mossa riguardo alla statuizione concernente la rapina, mentre il pubblico ministero, con i motivi di appello, ha dedotto l'esiguita' delle pena inflitta al CORONA e al MANGIONE.

La posizione del MARCHESE, nonche' quella del Giuseppe GRECO, come e' noto, sono state separate per dubbio di esistenza in vita, mentre quanto al CORONA, nelle more deceduto, fu emessa la conseguenziale pronunzia di non doversi procedere in data 13 novembre 1989.

Osserva la corte che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici meritano di essere condivise, essendo adeguatamente suffragate dalle risultanze del processo.

Il DI MARCO, infatti, che pure ha tentato di mutare atteggiamento, aveva minuziosamente riferito i particolari

della vicenda, tutti esattamente coincidenti con i fatti realmente accaduti. Aveva raccontato appunto che il FALLUCCA e il LO VERSO lo avevano invitato a partecipare alla rapina, alla quale avevano preso parte anche quel certo Matteo, da lui poi rivisto all'inaugurazione della "Palermo-Carni" (individuato nel CORONA), un certo Carlo, "u piluseddu" (cioe' un venditore ambulante di pesce, che aveva una motoape) e un ragazzo biondo possessore di una Fiat 500 bianca; che l'organizzatore era stato un certo Salvatore, parente di quell'INGRASSIA che gestiva una friggitoria (nei pressi del ponte di via Giafar) e presso il quale era stato diviso il bottino; che quella mattina lui era stato incaricato della guida di una Fiat 124 che era stata rubata, LO VERSO e FALLUCCA erano giunti sul posto con una motocicletta, e gli altri invece per strade diverse, alcuni con lo stesso treno da assaltare (cfr. ff. 419709 segg.); che nel corso della rapina era partito accidentalmente un colpo di pistola; che erano stati strappati i fili del telefono e che gli ostaggi erano stati rinchiusi nell'ufficio del capo-stazione.

Orbene, tutti questi particolari, dei quali il DI MARCO non poteva essere a conoscenza se non avesse veramente partecipato alla rapina, coincidono esattamente con i fatti accaduti (vol. 1/E, ff. 009939 segg.): il modello dell'auto rubata ed utilizzata dai rapinatori, rinvenuta nella zona; l'utilizzazione di una motocicletta (ff. 010203-010205); il colpo accidentale che aveva attinto il capo-stazione; il telefono divelto; l'arrivo di alcuno dei complici con lo stesso treno. Sicche' la rivelazione del SINAGRA, che pure



ha avuto soltanto raccontato dai cugini le vicende stesse, trovandovi puntuale riscontro, diviene a sua volta pienamente attendibile, anche se costui non conosceva le modalita' della rapina ma sapeva solo che questa era stata la causa che aveva scatenato i successivi omicidi decretati dalla cosca per punire quelli che, avendola eseguita, avevano "soffiato" l'affare molto lucroso.

Il racconto dei due "pentiti" trova dunque puntuale riscontro anche quanto alla consumazione degli omicidi. Assumono, in particolare, notevole rilievo probatorio le rivelazioni del SINAGRA, in quanto diretto protagonista degli avvenimenti, almeno in massima parte. Riferisce costui che suo cugino ("tempesta") gli aveva detto che la rapina in questione avrebbe dovuto essere portata a compimento da Filippo MARCHESE e dai suoi uomini, sicche' era stata decretata la punizione di coloro che avevano "soffiato" l'affare. Individuati questi, "tempesta" e Antonio SINAGRA avevano dato un falso appuntamento, con il pretesto di organizzare uno dei tanti "lavori", al FALLUCCA e al LO VERSO presso un bar di via Archirafi e li avevano poi portati in una fabbrica di mattoni al cospetto del MARCHESE, dove, alla presenza di Angelo BAIAMONTE (la cui posizione e' stata stralciata in primo grado), di Giuseppe GRECO "scarpuzzedda" e di altri, i due erano stati strangolati ed i loro corpi gettati nell'acido. L'INGRASSIA, che era corpulento, era stato ucciso con le armi nel suo locale; mentre un altro (inizialmente indicato come il proprietario della "Palermo-carni", ma dopo riconosciuto come un parente

di costui, Matteo CORONA) era stato "perdonato".

Inoltre, le rivelazioni del DI MARCO, esattamente coincidenti quanto alla indicazione della causale, sono vieppiu' significative anche in ordine ai fatti rientranti nella sua diretta esperienza. Egli infatti racconta che dopo il colpo FALLUCCA e LO VERSO gli avevano riferito di una proposta di "lavoro" preannunciata dai cugini SINAGRA e che lui aveva naturalmente rifiutato l'offerta di associarsi a loro. Il suo sospetto era divenuto poi piu' consistente quando aveva rivisto quel Salvatore (parente dell'INGRASSIA) che era stato l'organizzatore della rapina soffziata al clan MARCHESE e questi gli aveva detto che "alcune persone" erano rimaste molto contrariate del fatto, parlando di possibili "risarcimenti" (cosa che lui aveva fatto, pagando 15 milioni, dopo avere ricollegato a cio' la scomparsa dei due amici, ed ottenendo generiche assicurazioni di benevola intermediazione da parte del "tempesta"). Difatti, anche lo SPARACELLO, altro autore del colpo, era scomparso nel nulla e l'INGRASSIA, presso il quale era stato spartito il bottino, era stato a sua volta eliminato.

Tali gia' evidenti emergenze probatorie trovano poi ulteriori, sicuri, riscontri. A parte il riconoscimento da parte del SINAGRA della fabbrica dove era avvenuta la eliminazione delle prime due vittime (in realta' affidato alla attendibilita' delle rivelazioni, sul punto pero' del tutto immuni da sospetti), la stessa genuinita' della descrizione dell'INGRASSIA (indicato come "ZARCONI", perche' tale cognome, in realta' della madre di costui, intestataria



della licenza, figurava nell'insegna della rosticceria: f.015418) rafforza il convincimento della veridicità del racconto.

Assai sintomatica, poi, è la circostanza che tutti gli autori della rapina al vagone postale siano stati raggiunti dalla implacabile vendetta della cosca; tranne DI MARCO, che probabilmente aveva ottenuto perdono pagando a "tempesta" (o magari collaborando, anche solo inconsapevolmente, nella ricerca dei complici), e SINAGRA (nato nel 1956), che difatti non vi aveva preso parte; ed inoltre il CORONA (che in questo giudizio di appello aveva proprio dedotto, a sostegno della sua innocenza dalla rapina, di essere rimasto appunto vivo) il quale, secondo i primi giudici, si era forse salvato per la stretta amicizia con "scarpuzzedda" (che era stato visto rivolgere allo stesso calorose effusioni nella ricordata inaugurazione della "Palermo-carni"); ed infine MANGIONE.

Quanto alla partecipazione di quest'ultimo, non si ravvisano argomenti validi per escludere l'attendibilità dei pentiti. Egli era stato indicato con il soprannome ("u piluseddu") da lui stesso ammesso (f.438714); ed anzi, che la persona indicata dal DI MARCO per soprannome e in base alla descrizione fattane (venditore ambulante di pesce, che utilizzava una "moto-ape"), fosse proprio il MANGIONE non è sostanzialmente contestato in processo, controvertendosi se mai sull'attendibilità da una parte delle complessive rivelazioni e, d'altra parte, della chiamata in correità. Ma sul punto non possono nutrirsi seri dubbi proprio

perche', nella obiettiva genuinita' del racconto e nel riscontro con le risultanze processuali, si e' sempre di fronte ad un imputato che accusa anche se stesso.

Il MANGIONE ha invero dedotto di essersi recato in Germania per lavoro (non dimostrabile, perche' clandestino) fin dal maggio 1981 e di non essere piu' ritornato; precisando pero', date le emergenze dibattimentali, di essere se mai ritornato in epoca diversa rispetto alla data della rapina. Infatti, il teste Gaetano PUGLISI, nel dibattimento di primo grado, aveva riferito che il MANGIONE, dopo circa due o tre mesi dall'arrivo in Germania, aveva fatto ritorno a Palermo soffermadovisi per due o tre settimane: circostanza, questa, che non solo nulla adduce a favore della difesa, ma che in realta' finisce con il refluire a sostegno dell'accusa. Ne' puo' utilmente specularsi, come si e' fatto in sede difensiva, sulla circostanza del possesso da parte del MANGIONE della motoape di cui aveva parlato DI MARCO (che non solo non e' stata menzionata da alcuno dei testimoni nelle indagini relative alla rapina, ma che addirittura l'imputato avrebbe venduto prima di partire per la Germania, e cioe' nel maggio 1981); ed infatti, a fronte della residua impalcatura probatoria, la circostanza non puo' comunque assumere un rilievo decisivo, sia perche' il MANGIONE puo' avere utilizzato un mezzo simile anche se non il suo, sia perche' puo' comunque averlo adoperato o nascondendolo alla vista dei testimoni durante la rapina o per effettuare percorsi diversi (come per esempio per raggiungere il luogo dove sarebbe stata

abbandonata l'auto rubata o per allontanarsi dallo stesso dopo il colpo). Ne', infine, puo' essere utilmente valutata la circostanza che il MANGIONE abbia presentato a Palermo nel settembre successivo una denuncia di smarrimento di un documento d'identita', dato che essa non ha refluenza decisiva nella prova, non dimostrando infatti che, oltre che a settembre, anche a luglio l'imputato non avrebbe potuto trovarsi a Palermo. Sicche' le modalita' di riconoscimento del MANGIONE da parte del DI MARCO e la completezza delle acquisizioni rende superflua ogni altra indagine istruttoria sul punto sollecitata dalla difesa.

Tornando, dunque, alla individuazione dei riscontri delle rivelazioni dei "pentiti", la corte osserva che vi e' nel processo la prova della veridicita' dell'assunto circa l'appuntamento dato a LO VERSO E FALLUCCA dopo la rapina per l'esecuzione della punizione. Risulta infatti (f.015798) che l'auto del LO VERSO, con il quale i due scomparsi si erano allontanati da casa, fu rinvenuta proprio nei pressi del bar "California" e cioe' nei luoghi indicati dal SINAGRA.

Inoltre, lo SPARACELLO era proprio in possesso di una Fiat 500, trovata poi abbandonata; lo stesso, dal canto suo, si era allontanato inspiegabilmente dal lavoro da verso la fine di giugno 1981 (f.441549).

Un altro significativo riscontro si rinviene poi nel processo, dove e' allegato (al vol.1/E) il rapporto relativo ad un precedente episodio di tentata rapina (o quanto meno presunta tale dagli inquirenti) mancata alcuni mesi prima nello stesso luogo (il treno, con il vagone postale, era

stato quella volta bloccato prima della stessa stazione con artifici che erano stati scoperti dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato) e per la quale erano state indiziate persone del tutto diverse: dal che potrebbe dunque trarsi la conferma che il "colpo", realizzabile in ogni caso con l'appoggio di un "basista" interno, era stato veramente tentato da altri (e plausibilmente "soffiato" agli stessi).

Se attendibili sono dunque le rivelazioni, per la loro intrinseca portata, per il confronto reciproco e per i riscontri esterni, non vede la corte come non debba essere ugualmente credibile la chiamata in correita' ai danni degli altri imputati.

Qualche dubbio, in verita', potrebbe innestare la chiamata nei riguardi di Giuseppe GRECO (nato nel 1952) che non era una uomo della cosca di corso dei Mille, interessata secondo la costruzione accusatoria alla rapina; sul quale punto va intanto notato che rimane preclusa per la disposta separazione della posizione ogni indagine.

Ma, nella dimensione puramente incidentale qui imposta, non puo' farsi a meno di notare che la partecipazione di "scarpuzzedda" riferita da SINAGRA non sarebbe mai tale da compromettere la complessiva impalcatura processuale. Costui era infatti, come si ricava proprio dalle rivelazioni dei pentiti, certamente contiguo all'ambiente in cui i fatti maturarono (fu visto in atteggiamento confidenziale all'inaugurazione della "Palermo-carni") e da questo potrebbero statuire molteplici spiegazioni della sua diretta cointeressenza nell'"affare".

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Nel dibattito processuale le difese hanno dedotto in linea generale che il racconto del "pentito" sarebbe reso perplessso dalla intuitiva inverosimiglianza dalla descritta ingenuita' di coloro che, pur colpevoli di avere "soffiato" il colpo a Filippo MARCHESE, si sarebbero tuttavia ugualmente presentati al suo cospetto, indotti da un troppo scoperto falso pretesto, esponendosi cioe' alla sicura rappresaglia.

Ma non vi e' chi non veda come, anche in questa, per vero non ammessa, ipotesi, ne' incredibile ne' anche solo perplessso risulterebbe il quadro logico del processo, in una situazione ambientale come quella di corso dei Mille (sovrastata dalla sinistra figura di un capo sanguinario e spietato quale il processo dimostra che fosse appunto Filippo MARCHESE); in cui cioe' il non presentarsi alla chiamata (esplicita o implicita) del capo determinato a perseguire lo "sgarro" subito, non solo non valeva a sottrarsi alla punizione ma equivaleva addirittura a rendere questa sicura, evitabile tutt'al piu' impetrando diretto perdono.

Quanto poi alle doglianze connesse all'esistenza di altre causali non approfondite circa la possibile soppressione del LO VERSO (tentata aggressione a certo MONTELEONE) e del FALLUCCA (una prostituta incolpata dalla madre), esse dimostrano, oltre alla intuitiva labilita', tutta la loro palese inconsistenza, a fronte della sola e decisiva considerazione della esatta coincidenza della sparizione dei due, coeva agli altri episodi sanzionatori a

carico dei responsabili della rapina al vagone postale, nei termini esattamente coerenti alle rivelazioni acquisite.

Ne', infine, puo' considerarsi utile il rilievo circa la scelta dei mezzi impiegati per la soppressione dei cadaveri (che, in una certa prospettiva difensiva, sarebbe insolita), dal momento che le risultanze di questa parte del processo dimostrano intanto che l'uso dell'acido per la decomposizione dei corpi degli uccisi (come confermato anche da MARINO MANNOIA) era una tecnica ampiamente utilizzata specie in questa cosca; e che comunque se in altre occasioni si era fatto ricorso ad altre soluzioni, come la dispersione in mare dei resti (omicidi BUSCEMI-RIZZUTO, LO JACONO-PERI, infra), cio' non appare certamente in contrasto, soprattutto a fronte della considerazione che in linea generale (secondo, ancora una volta le stesse conferme di MARINO MANNOIA) l'impiego dell'acido poteva non comportare la totale distruzione del cadavere: esattamente, appunto, come qualche volta (v. par.8.11) raccontato dal SINAGRA.

La doglianza del pubblico ministero circa la graduazione della pena sara' esaminata nella parte riservata alle posizioni personali degli imputati (parte decima).

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a large, stylized 'S' followed by a long vertical line. The initials are 'U' and 'M' written side-by-side.

8.5. Omicidio di Gioacchino TAGLIAVIA (capi 124, 125, 126). - Come si e' ricordato nelle premesse di fatto, il 28 agosto 1981 era scomparso da casa (come denunciato dalla madre il 2 settembre 1981) Gioacchino TAGLIAVIA, detto "Ginetto", sul conto del quale la polizia aveva solo ricevuto, anche in questo caso, una telefonata anonima che attribuiva la responsabilita' del fatto al gruppo MARCHESE-ZANCA.

Il TAGLIAVIA, secondo le notizie fornite dal "pentito" SINAGRA, era stato a sua volta sequestrato ed ucciso, e il suo corpo era stato sciolto nell'acido, ad opera di Francesco SPADARO (classe 1958) e Pietro SENAPA per volere di Filippo MARCHESE, dopo che "si era montato la testa" commettendo per suo conto rapine ai danni di persone che non dovevano essere disturbate nella zona.

I primi giudici ritenevano compiutamente attendibili tali rivelazioni, qualificate dall'appartenenza del SINAGRA alla cosca medesima ed ulteriormente suffragate dall'accertata veridicita' di molti dei fatti da lui narrati, attribuendo significativo rilievo anche ai particolari riferiti (quale una preventiva "convocazione", da parte di Filippo MARCHESE, dello zio dell'ucciso Pietro TAGLIAVIA) ed all'eloquente circostanza che la madre aveva denunciato la scomparsa del giovane appena due o tre giorni dopo il suo allontanamento pur sapendo che lo stesso si sottraeva al soggiorno obbligato ed aveva quindi ben motivo per defilarsi. Coerentemente veniva dunque affermata la

responsabilita' di Filippo MARCHESE, Pietro SENAPA e Francesco SPADARO.

Contro questa statuizione hanno proposto appello gli imputati, dolendosi della assoluta insufficienza delle prove ed in ogni caso della loro equivocita', deducendo peraltro che la condanna avrebbe trovato supporto soltanto nelle propalazioni del SINAGRA e che di queste, contrariamente all'assunto dei primi giudici, non vi sarebbe altro riscontro se non nel complesso di circostanze e di fatti ricavabili dalle stesse affermazioni del pentito.

Il p.g. ha concluso per la conferma della pronunzia.

Osserva, cio' premesso, la corte che in effetti la decisione dei primi giudici (ferma la separazione della posizione del MARCHESE per il motivo noto) non puo' essere condivisa.

Per vero, la corte di primo grado si e' ampiamente soffermata, e non soltanto a proposito del delitto in esame, sulla ritenuta credibilita' del SINAGRA in ordine ai fatti raccontati ed appresi per cognizione diretta nell'ambito della cosca di corso dei Mille, della quale era entrato a far parte: credibilita' ulteriormente rafforzata dalle accuse mosse contro se' stesso, che per i delitti confessati e' stato condannato, ed inoltre suffragata dalla individuazione di riscontri obiettivi raccolti, tutte le volte in cui, a seguito delle stesse rivelazioni del coimputato, cio' si era reso possibile (tra i piu' significativi, merita di essere ricordata la scoperta della c.d. "camera della morte", nella quale - fu accertato -



erano stati commessi i piu' atroci delitti della cosca). E se tutto cio', indubbiamente, non puo' assurgere al rango autentico di riscontro quanto alle imputazioni in esame, rimane tuttavia innegabile che al tempo stesso il giudice, che ha fatto leva su questi argomenti per ricavarne ragioni di rafforzamento del proprio convincimento, non solo in linea di principio non ha fatto cattivo uso del suo potere di valutazione delle prove ma ha esattamente corrisposto al preciso dovere di legge. Come si era premesso nelle generali considerazioni sulla portata probatoria delle rivelazioni dei c.d. pentiti, non esiste in proposito alcuna innovativa regola giuridica che imponga al giudice un diverso metodo di valutazione delle risultanze del processo.

I giudici di primo grado hanno poi ritenuto di poter trovare riscontro in una serie di circostanze desumibili dagli atti. In primo luogo, dalla stessa personalita' della giovane vittima, il cui turbolento passato, testimoniato anche dai trascorsi giudiziari, denotava l'esistenza di quel contesto nel quale avrebbe trovato giustificazione, secondo le parole del pentito, la sua eliminazione. Lo stesso inserimento di costui, e di alcuni dei suoi piu' stretti parenti, nell'ambito (o, forse piu' esattamente, ai margini) della cosca di corso dei Mille capeggiata da Filippo MARCHESE rafforzava poi il quadro probatorio complessivo.

La corte di primo grado ha pure attribuito significativo rilievo alla circostanza, essa stessa riferita dal SINAGRA, che circa una settimana prima del fatto il MARCHESE aveva "convocato" Pietro TAGLIAVIA (del quale e'

stata nel processo provata l'appartenenza all'associazione mafiosa nella famiglia di corso dei Mille), zio del giovane, perche' lo richiamasse (cosa che sarebbe infatti avvenuta, ma inutilmente dato il carattere ribelle e prepotente dello stesso); ed ha osservato poi che la chiamata in correita' da parte del SINAGRA trovava corrispondenza nel fatto che il SENAPA e lo SPADARO erano ben noti esecutori di delitti della spietata cosca del MARCHESE, come conclamato dalle risultanze del processo.

Ora, se pure - come si era accennato - tali riferimenti processuali non possono essere considerati propriamente dei riscontri estrinseci rispetto alle propalazioni, sul punto, del pentito, non vi e' dubbio che correttamente sugli stessi potessero essere fondati congrui argomenti indiziari.

In particolare, non puo' sfuggire come la ritenuta veridicita' del SINAGRA (in questo come negli altri episodi rivelati) abbia finito con il trovare ulteriore rafforzamento proprio in quel tentativo di intimidazione che era stato posto in essere, inizialmente con successo ma poi rientrato, nei confronti dello stesso collaboratore. Costui, infatti, dopo avere ampiamente riferito i fatti, nei termini ricordati, aveva al dibattimento mutato inopinatamente versione, precisando all'udienza del 12 giugno 1986 (nel corso della quale, quanto alla vicenda in esame, aveva comunque confermato la causale e le modalita' di soppressione del TAGLIAVIA) che fra gli autori del misfatto non vi era il SENAPA ("pero' non era SENAPA, era un altro che non mi ricordo chi era"...., si legge nella testuale



trascrizione delle dichiarazioni dibattimentali). Ma l'11 ottobre successivo avrebbe chiarito (ff.059449 segg.) che questa come altre ritrattazioni sul conto di (alcuni imputati, tra i quali) SENAPA avevano trovato giustificazione nelle pressioni rivolte ai suoi familiari (in un contesto psicologico ed ambientale cioè', agevolmente intuibile).

Si osserva, dunque, che dalle risultanze processuali puo' intanto ricavarsi la prova dell'esistenza del fatto storico della effettiva soppressione del TAGLIAVIA. Che costui non si fosse semplicemente occultato (per sfuggire alla giustizia o alla persecuzione di malviventi) e' in realta' dimostrato innanzitutto dall'inequivocabile comportamento dei genitori, i quali andarono a sporgere denuncia (fatto, questo stesso, insolito) pochissimo tempo dopo, esattamente (il 2 settembre e cioè') quattro o cinque giorni dopo la data della presunta scomparsa. Ed il fatto diviene vieppiu' significativo ove si pensi che (come peraltro confermato processualmente dai genitori) il giovane TAGLIAVIA si stava in quel periodo sottraendo alla sorveglianza speciale impostagli e si recava a casa solo saltuariamente e senza preavviso, ma solo per lavarsi dopo essere stato fuori per battute di pesca di alcuni giorni (cfr. dichiarazione della madre, Tommasa MERCURIO, al f.016034); e se questo e' vero, non e' dato comprendere come da parte della donna (e del marito) si sia potuto intuire una brutta fine del giovane solo dopo che erano trascorsi cosi' pochi giorni.

Peraltro tutto diverrebbe ancora di piu' agevole lettura se si considerasse un'altra circostanza (apparentemente insignificante ma in questo contesto assai eloquente). Il 5 settembre, e cioe' pochissimi giorni dopo, era pervenuta una telefonata anonima alla Questura, con la quale si attribuiva alla cosca del MARCHESE la scomparsa di "Ginetto" TAGLIAVIA (f.016037); e tanto, a prescindere dal contenuto - ovviamente non utilizzabile - della segnalazione, suggerisce che una simile notizia, riguardo appunto la non naturale scomparsa del giovane, era gia' ed immediatamente diffusa nell'ambiente del rione, finendo dunque con il dare sostegno sia all'argomento logico ora esaminato ai margini del comportamento dei genitori, sia alla stessa rivelazione di SINAGRA (sul fatto storico della soppressione omicida del TAGLIAVIA).

Che dunque il SINAGRA avesse detto il vero in merito ai fatti in esame, appare confermato dalle generiche risultanze del processo, laddove poi la sua personale conoscenza dei fatti raggiunge limiti di consistente ed obiettiva attendibilita'.

Osserva, tuttavia, questa corte che il quadro probatorio cosi' definito non sia sufficiente a giustificare, in modo inattaccabile da ogni possibile dubbio, la pronunzia di condanna. Ed infatti la materiale uccisione del TAGLIAVIA sarebbe stata riferita al SINAGRA dal cugino (alla stregua, peraltro, di tutti gli altri episodi dei quali egli non e' stato diretto testimone) e se pure non vi e' alcun motivo, per quanto si e' ampiamente



detto in questo processo, di ritenere che la sua rivelazione costituisca, in questo caso, il frutto di una mera congettura basata su fatti riferiti (tanto piu' che il SINAGRA, appunto, ha raccontato di essere stato presente quando, a piazza S.Erasmo, i due vennero a prelevare il TAGLIAVIA che da quel momento in poi non diede piu' notizie di se': notizie, ripetesi, che costui invece doveva dare a molte persone del rione, se e' vero che la sua assenza fu presto notata nell'ambiente), non puo' tuttavia concludersi nel senso propugnato dall'accusa.

Cio' che infatti introduce un argomento di dubbio, che alla corte, nella sua prudente valutazione, e' apparso insuperabile, e' che le persone viste da SINAGRA nella circostanza ricordata (e coincidenti credibilmente con gli odierni imputati) potrebbero non essere state messe a conoscenza delle vere intenzioni di Filippo MARCHESE (o comunque di chi aveva stabilito il delitto) o non avere avuto modo di rappresentarsene la vera consistenza. Di guisa che la loro condotta, tuttavia inserita in una progressione causale di ordine meramente naturalistico, potrebbe in tesi non configurarsi come rientranete negli schemi penali della colpevolezza.

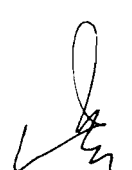
Nei confronti del SENAPA e dello SPADARO ritiene, dunque, la corte piu' corretto pronunciare nella specie la formula assolutoria imposta dalla legge ora vigente.

961330

8.6. Omicidio di Orazio FIORENTINO (capi 127, 128). -

Verso le ore 15,30 del 6 settembre 1981, nella via Alloro, due giovani avevano sparato su Orazio FIORENTINO, che si accingeva ad allontanarsi con la sua "motovespa". La figlia Rita, accortasi del fatto, era andata a chiamare i fratelli ma l'uomo era deceduto nel trasporto all'ospedale.

Screditata una possibile causale del delitto, inizialmente individuata in una relazione extraconiugale del FIORENTINO (con una certa Rosalia GENNARO, figlia di quel Diego GENNARO che, come e' stato detto in altra sede, supra, par.8.3, era stato ucciso il 12 aprile precedente), l'accusa era stata fondata sulle rivelazioni di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956). Costui aveva riferito che quel giorno si trovava in un bar a Sant' Erasmo (che, secondo altre risultanze processuali, costituiva una specie di quartier generale della cosca, luogo di incontro degli affiliati) quando aveva sentito il suono di "sirene" della polizia; "tempesta", che era con lui, gli aveva confidato che Francesco SPADARO detto "Peppuccio" e Pietro SENAPA, che erano in quel momento sopraggiunti, avevano appena ucciso il FIORENTINO, ex-contrabbandiere di sigarette, dopo che costui si era rivolto a Vincenzo SPADARO detto "Cece'", "consigliere" della famiglia (carica che era nota anche a Tommaso BUSCETTA, nei termini dallo stesso riferiti), affinche' fosse ammesso nel giro della droga, cosa che era apparsa sgradita al "capo" Filippo MARCHESE, il quale ne aveva invece decretato la morte.



Secondo il racconto del "pentito", il cugino detto "tempesta" gli aveva dato poi incarico di sorvegliare le mosse di uno dei figli dell'ucciso, sul cui conto era stata raccolta la notizia che volesse armarsi per preparare una vendetta.

Anche queste circostanziate rivelazioni venivano giudicate attendibili dai primi giudici, i quali condannavano per i delitti relativi Filippo MARCHESE, Pietro SENAPA e Francesco SPADARO. Gli stessi giudici assolvevano pero' con formula dubitativa Vincenzo SPADARO, la cui posizione di "consigliere" non giustificava una diretta partecipazione al disegno criminoso.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello il pubblico ministero e le difese. Da parte del primo si e' osservato che l'assoluzione di Vincenzo SPADARO non era giustificata dalle risultanze processuali e non costituiva comunque una statuizione coerente alla premessa svolta dai primi giudici in ordine alla ritenuta attendibilita' del SINAGRA (anche) sul punto dell'omicidio del FIORENTINO. La difesa del medesimo imputato SPADARO, dal canto suo, ha all'opposto eccepito l'assoluta inidoneita' degli elementi raccolti, anche per la pronunzia assolutoria con formula dubitativa. Gli imputati SENAPA e Francesco SPADARO hanno, in sintesi, dedotto che le rivelazioni del SINAGRA, in se' stesse molto deboli, non trovano riscontro nelle risultanze del processo, nel quale e' comunque provato (per altri episodi) il mendacio di costui, che era arrivato ad incolpare di molti delitti il cugino Antonio SINAGRA pur

detenuto al tempo dei fatti attribuitigli.

Osserva, tanto premesso, la corte che le risultanze probatorie convalidano in pieno la tesi accusatoria, almeno quanto all'impianto complessivo del processo.

In merito innanzitutto alla attendibilita' del SINAGRA, non e' qui opportuno ripetere quanto anche altrove (par.3.5, cui si rinvia per le necessarie integrazioni) si e' osservato circa l'importanza dell'apporto probatorio di questo "pentito", il quale ha infatti riferito fatti e circostanze apprese in modo diretto e genuino proprio nell'ambito della stessa cosca di cui faceva parte ed a cagione della sua personale partecipazione a molti degli episodi delittuosi rivelati (episodi che, come si e' detto, non avevano trovato in sede di indagine alcuna plausibile spiegazione e che il SINAGRA ha invece contribuito a chiarire anche nei precisi risvolti sul punto della causale e della materiale esecuzione). Il generico livello di credibilita' di costui, giova ripeterlo, risulta infatti rafforzato dall'ammissione in ordine alla sua stessa responsabilita' per alcuni omicidi, e dunque per la comprovata immunita' dall'istintivo rifugio verso un'atteggiamento d'accusa solo nei confronti degli altri, con il connesso inserimento cioe', in questi casi, di fattori inquinanti (che, come si e' per esempio rilevato a proposito di BUSCETTA e di CONTORNO, se pure non sono idonei a deteriorare integralmente l'impalcatura probatoria costruita sulle cosi' acquisite rivelazioni, impongono tuttavia uno sforzo critico molto penetrante al fine di



961333

depurare la fonte esaminata e ricavarne il solo apporto concretamente utilizzabile).

Ne' puo' essere negativamente apprezzato, nella complessiva valutazione, il fatto che in alcuni casi il "pentito" sia stato colto in obiettivo mendacio (o lapsus o imprecisione nei ricordi), come quando ha indicato come presente in certe occasioni chi (Antonio SINAGRA) in quel caso non poteva invece esservi per comprovate circostanze di fatto (stato di detenzione); ed infatti, per qualsiasi ragione cio' sia avvenuto, questo non puo' significare che avendo mentito (o errato in buona fede) una o piu' volte egli abbia ugualmente alterato la verita' per tutti gli episodi raccontati e per tutti i coimputati menzionati. Esattamente come, mutatis mutandis, il fatto che un teste, un imputato di reato connesso collaboratore, un pentito, dica la verita' quanto ad una comprovata circostanza non autorizza a ricavarne tout court la conclusione che abbia riferito inconfutabili verita' sempre e comunque. Insomma, ancora una volta perche' non e' consentito discostarsi dal modello naturale di libera valutazione delle prove.

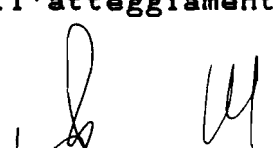
Se cosi' infatti non fosse, e se si dovesse ricavare un modello di attendibilita' utilizzabile per ogni evenienza, vi sarebbe il rischio, inaccettabile nella dialettica processuale, di creare dei parametri preconcepi e dunque negativi sia nell'una come nell'altra prospettiva; e in particolare di sopravvalutare la fonte probatoria risultata non mai smentita in tutti i particolari obiettivi o, rispettivamente, di svalutarla al di sotto di un ragionevole

limite minimo tutte le volte in cui solo alcuni fatti non risultino riscontrati.

Ne', come questa corte ha osservato nelle considerazioni generali (si rinvia ai par.3.1, 3.2 e 3.5), coglie nel segno la proposizione difensiva che in tal modo si finirebbe con il rovesciare il metodo processuale di ricostruzione della prova, affidando alla sola, marginale, eventualita' di specifica smentita la possibilita' di confutazione dell'accusa, alla stregua di una aberrante inversione probatoria ai danni dell'imputato; perche' la rivendicata liberta' di valutazione della prova, se impone al giudice di offrire adeguata contezza delle ragioni del convincimento, non ne puo' per altro verso comprimere il dovere di accertamento fino a negare validita' concorrente agli elementi di giudizio acquisiti.

Il fatto, poi, che vi fossero, nel caso in specie, altre possibili causali rimaste inesplorate e idonee a giustificare la soppressione del FIORENTINO, non puo' comportare l'introduzione di elementi di dubbio nella prova esaminata, una volta che di essa sia verificata la obiettiva e sicura attendibilita'.

Vi e' comunque da rilevare che la causale alternativa era stata fin da principio approfondita dalla polizia (come si legge nel rapporto e negli atti allegati: ff.441781 segg.), ma ne era tuttavia scaturito che l'adombrata relazione extraconiugale della vittima con Rosalia GENNARO non poteva aver dato occasione al delitto; non tanto per la verificata inadeguatezza in relazione all'atteggiamento



degli interessati, quanto per la riscontrata estraneita' del marito della donna, Francesco BALISTRERI.

Risulta, in particolare, dagli atti che la relazione tra il FIORENTINO e la GENNARO risaliva a ben sette anni prima e che a quel tempo il marito della donna (che aveva avuto in effetti un pregresso alterco con il FIORENTINO), avutane conoscenza, si era separato creandosi una nuova vita (con un'altra donna dalla quale aveva poi avuto tre figli). E tali affermazioni del BALISTRERI (f.441795), non smentite da alcuna emergenza, ne' logica ne' obiettiva, dimostrano oltre ogni dubbio che in quella vicenda non ha potuto trovare origine il delitto (specie se si considera che in quell'ambiente e in quel contesto culturale, l'affronto per il tradimento, per essere credibile e recepito da tutti, deve essere "vendicato" subito ed in modo esemplare).

Per quanto attiene poi ad ulteriori possibili causali, tutte riferibili - secondo le difese - alle altre e numerose relazioni extraconiugali che avrebbe avuto il FIORENTINO (dimostrate dal fatto che gli era stato attribuito il significativo nomignolo di "masculiddu", a rimarcare una notoria virilita'), si deve osservare che, oltre alle medesime illazioni, certamente inidonee a giustificare una qualsiasi diversa valutazione, non e' dato ricavare dal processo alcun elemento che consenta di ritenere, nel caso, compromessa la portata della tesi sostenuta dall'accusa.

Venendo infatti all'analisi delle risultanze del processo, esse dimostrano dunque una intrinseca attendibilita', rafforzata da riscontri processuali

obiettivi.

Il SINAGRA (come si legge dagli atti, spontaneamente e cioè' non sollecitato a raccontare se era a sua conoscenza come e perché' fosse avvenuta l'uccisione del FIORENTINO, la quale non doveva comunque a priori necessariamente ricollegarsi alla cosca di corso dei Mille) aveva riferito che un giorno si trovava nel bar di piazza S.Erasmo (ritrovo abituale del clan) assieme al cugino "tempesta", quando erano sopraggiunti Pietro SENAPA e "Peppuccio" (cioè' Francesco) SPADARO; poiché' si erano in quel momento sentite le sirene della polizia, il cugino gli aveva confidato che quei due poco prima erano andati ad uccidere il FIORENTINO. "Tempesta" gli aveva pure spiegato che costui, che era un contrabbandiere di sigarette (fatto storicamente conclamato dalle risultanze del processo), si era rivolto a "Cece" (Vincenzo) SPADARO, "consigliere" della "famiglia" di corso dei Mille (come dimostrato da altre acquisizioni probatorie affatto concordanti, come le dichiarazioni di BUSCETTA, CONTORNO e CALZETTA, nei termini che questa sentenza esamina nella parte X, a proposito della posizione personale dello SPADARO, cui si fa rinvio), per essere inserito nel giro degli stupefacenti (al quale ormai si erano dedicati tutti i contrabbandieri); e costui, indignatosi, ne aveva riferito al "capo" Filippo MARCHESE per la successiva decisione di eliminazione. Lui stesso era stato poi incaricato di sorvegliare per un certo periodo le mosse di uno dei figli della vittima (opportunamente indicato secondo descrizione esattamente coincidente con la realtà'), che da discorsi di



armi avvenuti pochi giorni dopo il fatto si era compreso che intendesse attuare una vendetta.

Ponendosi il dubbio se la causale riferita dal SINAGRA fosse adeguata per giustificare l'omicidio, la corte di primo grado vi ha dato risposta positiva, notando che era processualmente accertato (attraverso le deposizioni dei pentiti) che per entrare in un certo giro, specie se di droga, occorreva il consenso del "capo" (e, aggiungasi, che il "consigliere" costituiva il naturale raccordo per accedere a costui); sicche' la decisione di eliminare il FIORENTINO trovava idonea giustificazione nel fatto che lo stesso, con la sua insolente istanza, era pure divenuto un elemento pericoloso perche' aveva dimostrato di conoscere e di potere quindi esporre a rischio l'illecita attivita' del gruppo.

Orbene, tale ragionamento che, nei termini esposti, puo' denotare una consistenza forse paradossale e quindi mostrarsi troppo fragile per consentire che su questa base si possa costruire l'impalcatura accusatoria, a ben vedere appare del tutto convincente ove si collochi nell'esatta dimensione umana ed esistenziale dalla quale e' stato espunto.

Per vero la criminalita' organizzata, nella spietata ferocia delle sue manifestazioni, tende ad attribuire all'interesse alla conservazione delle proprie regole e dei proventi sui quali si alimenta una assoluta priorita', ed esclusivita', di tutela ad ogni costo e con ogni mezzo; da una parte perche' il rispetto delle regole e' messaggio

idoneo per inculcare obbedienza nei consociati, con il che si realizza l'esigenza indefettibile di conservazione del potere; dall'altra, perche' non deve corrersi il rischio che l'assetto venga turbato dall'intromissione di fattori di disturbo esterni. Sicche', in un simile contesto, l'iniziativa di un balordo che puo' parlare troppo (quando perfino non abbia minacciato o lasciato intendere di essere disposto a farlo), con il rischio appunto che l'organizzazione ne risenta pregiudizio, diviene un fatto intollerabile e certamente idoneo a far scattare il meccanismo sanzionatorio della criminalita' (come del resto avviene e, come si e' detto, e' di fatto avvenuto anche nel caso in cui altri abbiano osato "soffiare" un affare alla cosca: si veda il par.8.4, a proposito della rapina al vagone postale).

E la personalita' della vittima si prospetta nel processo tale da rendere appunto credibile che quanto (riferito a SINAGRA e da lui) rivelato ai giudici sia in realta' avvenuto. Il FIORENTINO era ormai un contrabbandiere di sigarette sotto-occupato e (come ugualmente precisato dal pentito) si dedicava alla gestione di una baracca di vendita di frutti di mare con la collaborazione dei figli e del genero, ad un'attivita' dunque che ben pochi mezzi di sostentamento poteva offrire alle molte persone di famiglia. Anche se non univocamente significativa, assai eloquente a tale proposito (quanto meno al fine di valutare le condizioni di vita di cui si e' detto) e' la circostanza, riferita dal figlio Tommaso (f.441790), che il giorno prima



vi era stata perfino una lite perche' il FIORENTINO si era rifiutato di acquistare un televisore (lite che aveva indotto il giovane a non andare a lavorare); e che pero', in stridente contraddizione, costui aveva programmato per i giorni successivi un viaggio a Torino per asserite finalita' di far visita a parenti ivi residenti (f.441791).

Il contesto di vita della vittima era in definitiva tale da far realmente supporre che intendesse cambiar vita per dedicarsi ad attivita' redditizie.

Ne' puo' considerarsi decisiva la circostanza che, secondo altre risultanze processuali, il traffico di stupefacenti avesse costituito lo sbocco di naturale riconversione delle strutture e degli uomini gia' impiegati nel settore del contrabbando di tabacchi; di guisa che - come alcune difese hanno osservato - sarebbe illogico che proprio la sperimentata capacita' di uno come il FIORENTINO venisse non solo rifiutata ma perfino osteggiata fino a considerare provocatoria la normale aspirazione dell'interessato.

Difatti, anche valutato questo, la corte non ritiene incomprensibile, e proprio nel contesto di spietata criminalita' in cui il fatto e' inserito (e soprattutto di una realta' esponenziale di estrema abiezione sanguinaria, come quella riferibile al "capo" del tempo", tristemente famoso per la sua crudelta'), che in linea di massima un atteggiamento invadente, o un tipo di interesse non autorizzato, in ordine al controllo del traffico di stupefacenti, possano far scattare meccanismi reattivi come

quelli descritti nel processo (implicitamente autorizzato da quel clima di riservatezza che, secondo le stesse precisazioni di MARINO MANNOIA, connotava il traffico predetto).

Ma pure non va trascurato come perfino dal viaggio a Torino (di strana e indefinita giustificazione) da parte del FIORENTINO possano trarsi paralleli spunti di valutazione per supporre che costui potesse avere per esempio intrapreso davvero (o che avesse in animo di farlo) un'attività di traffico autonoma, non autorizzata, se non perfino concorrenziale (e, non come argomento di prova, ma come semplice indicazione di una ipotesi possibile, utile per scopi meramente discorsivi, può essere ricordato come proprio a Torino fosse impiantata una base di smistamento di droga esattamente in concorrenza con quella controllata dalle cosche allora dominanti: si vedano, nella parte X, le posizioni personali di FARAONE, PROCIDA, VESSICHELLI).

Ma il riscontro più significativo alla dichiarazione di SINAGRA si rinviene proprio laddove si sono accentrate le critiche della difesa e cioè nella circostanza che, in punto di fatto, costui avrebbe udito le sirene della polizia mentre si trovava al bar, nel quale erano nel frattempo già sopraggiunti i presunti assassini, perché così indicatigli dal cugino omonimo; laddove, come si è osservato, non sarebbe stato possibile che in quel brevissimo volgere di tempo, quanto poteva esserne trascorso dalla sparatoria all'arrivo della polizia, i due sicari, dopo avere ucciso il FIORENTINO nella via Alloro, avessero potuto materialmente



961341

recarsi al bar della pur non lontana piazza S.Erasmo per esporsi, con la loro presenza, alle confidenze dei cugini SINAGRA.

Ma in realta', a prescindere dall'esattezza dell'ora riferita dai testi o riportata negli atti di polizia e nei referti (dati, questi, che empiricamente possono anche non riprodurre con puntuale precisione la realta'), la stessa successione cronologica dei fatti storicamente accertati suggerisce la coerente veridicita' del racconto.

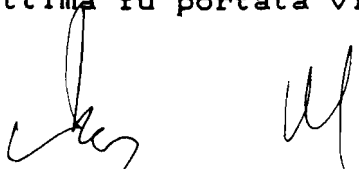
Rita FIORENTINO, figlia della vittima, ha raccontato di avere sentito gli spari verso le 15,30, quando il padre si accingeva ad uscire da casa per recarsi con il suo motomezzo alla baracca del Foro Italico (f.441793); accorsa sull'uscio, la stessa aveva trovato il padre ancora in vita ma, lasciandolo sul posto, era andata a piedi (teste Antonino MARINO: f.441792) al Foro Italico per chiamare il fratello Salvatore. Secondo le dichiarazioni rese da Tommaso FIORENTINO, altro figlio della vittima (f.441790), Salvatore era accorso a casa sua per avvertirlo e per prendere la sua auto da utilizzare per riparare al pronto soccorso. Tommaso, in realta', non abitava molto lontano (vicolo Trave, che e' sulla via Alloro, ma oltre l'incrocio con via Torremuzza, luogo del delitto, e cioe' dal lato opposto rispetto al Foro Italico) ed ha riferito di essere andato subito con la sua auto a soccorrere il padre.

Risulta che i giovani trasportarono il FIORENTINO al vicino posto di pronto soccorso di via Roma, dove pero', all'ora indicata nel referto (15,55), lo stesso giunse

ancora in vita (f.441788). Risulta pure che la polizia dovette essere avvertita solo in quel frattempo (nel rapporto si dice alle ore 15,50 circa), tanto che arrivo' sul luogo del delitto quando la vittima era stata rimossa e raggiunse la comitiva dei parenti al detto pronto soccorso. Qui infatti fu disposto il trasporto del ferito al centro di rianimazione dell'Ospedale Civico, dove, questa volta scortato dalla polizia, giunse ormai morto alle ore 16,10 (tutto cio' si evince dal referto a f.441789).

Vero e' che vi e' in atti una relazione della Sezione "Volante" della Questura (f.441787), nella quale si attesta che la segnalazione telefonica era pervenuta "alle ore 15,30 circa", ma tale indicazione e' certamente il frutto di un mero errore materiale. In primo luogo, perche' nella stessa relazione si da' atto che l'allarme era stato smistato alla "volante 26" e l'equipaggio di questa ha invece riferito nella sua relazione (f.441786) di avere ricevuto il messaggio, come si e' detto, alle ore 15,50 (e tale discrepanza e' in ogni modo ingiustificabile); ma soprattutto perche', in secondo luogo, la stessa auto accorsa sul luogo nell'immediatezza non vi trovo' piu' il ferito (come si e' prima ricordato), che pure era rimasto per strada per tutto il tempo in cui Rita FIORENTINO aveva deciso di andare prima a chiamare i fratelli, che si trovavano in posti diversi e in direzioni opposte.

Quest'ultima circostanza risulta comunque confermata dalle dichiarazioni di tutte le persone escusse nelle indagini, secondo le quali, quando la vittima fu portata via

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'K' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters.

con l'auto del figlio, la polizia non era ancora arrivata.

Dalla superiore ricostruzione dei fatti si evince dunque che da quando avvenne il delitto a quando fu avvertita la polizia dovette trascorrere un lasso di tempo di almeno 20-25 minuti, infatti necessario (ripetesi, a prescindere dalla esattezza delle ore riportate nei vari atti) perche' la ragazza si recasse a piedi al Foro Italico a chiamare il fratello Salvatore e quindi per far accorrere il fratello Tommaso che si trovava a casa sua, ed infine perche' tutti caricassero sull'auto di quest'ultimo il ferito da trasportare al pronto soccorso.

E se cosi e' non vi e' allora dubbio che gli esecutori del delitto avevano avuto tutto il tempo per recarsi, con ogni mezzo, al bar di piazza S.Erasmo, secondo appunto la versione narrata da SINAGRA.

Per vero la difesa ha cercato di introdurre sul punto un elemento di perplessita', osservando che non puo' esservi certezza processuale che la sirena in ipotesi udita dal SINAGRA fosse proprio quella della polizia chiamata ad accorrere sul luogo del delitto. Ma in realta', come si e' detto, l'allarme - non appena tardivamente dato dai familiari - era stato immediatamente smistato alla volante di zona che subito era intervenuta. Posto che dunque il SINAGRA, secondo il suo stesso racconto, aveva udito il suono delle sirene, riferendolo ad un unico contesto temporale, non vi e' piu' di un trascurabile margine di possibilita' che si trattasse di altro mezzo di pronto intervento (a meno, appunto, che non si voglia non credere

in toto alla tesi del SINAGRA; ma non si puo' sostenere che costui non sia credibile solo perche' non e' provato che quelle sirene fossero della polizia e che furono udite dopo il delitto).

Vi e' di piu'. I fatti come sopra ricostruiti dimostrano pure che il FIORENTINO, che dopo l'attentato era rimasto in vita, seppure agonizzante, per almeno venti minuti, aveva avuto tutto il tempo di confidare ai figli l'identita' degli assassini. Anzi, proprio la circostanza, a questo punto insolita, che la figlia si fosse astenuta (dal dare immediato allarme alla polizia e) dal prestare soccorso al padre con l'ausilio di un qualsiasi passante per andare invece a chiamare (non uno ma entrambi) i fratelli, finisce con il testimoniare che lo stesso era proprio in condizione (o magari aveva espresso preciso desiderio in tal senso) di fare qualche rivelazione assai confidenziale ai figli maschi (al di la' della comprensibile reticenza di Tommaso FIORENTINO, che aveva detto che il padre "muoveva le labbra, come per dire qualcosa, ma non si riusciva a percepire alcuna parola"...:f.441791).

Non soltanto, dunque, le risultanze processuali non introducono e non prospettano riscontri di segno contrario, ma anzi se ne ricava una notevole conferma della credibilita' specifica di SINAGRA, il quale, a ben vedere, se anche avesse voluto inventare i fatti o distorcerne la portata storica o enfaticizzare semplici congetture e voci correnti, non avrebbe mai potuto concretamente sapere tuttavia che, a cagione dell'insolito comportamento di Rita

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'L' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that could be interpreted as 'M' or a similar letter.

FIorentino e cioè contrariamente all'id quod plerumque accidit, solo dopo un certo lasso di tempo sarebbe stato nella specie possibile che si fossero sentite le sirene della polizia chiamata ad accorrere sul luogo del delitto e sito nelle adiacenze del suo punto di ascolto (o di un immaginario punto di ascolto nel quadro di una descrizione totalmente inventata).

Ed inoltre, la circostanza che il FIORENTINO rimase sul posto ancora in vita e pote' vedere i suoi figli, opportunamente convocati (non importa se per autonoma decisione della ragazza o, come e' piu' probabile, su sollecitazione della vittima agonizzante), finisce con l'offrire un significativo riscontro al particolare, appunto riferito dal SINAGRA, che gli uomini della cosca si erano dati carico di sorvegliare, dopo il delitto, i movimenti di uno dei figli, che con discorsi indiretti di armi e insinuanti allusioni aveva fatto intuire che potesse meditare una vendetta (secondo il "pentito", il giovane era andato da lui per chiedergli, senza alcun motivo, una pistola e, riferito il fatto a "tempesta", questi argui' che poteva trattarsi di un tacito messaggio, affidato ad un gregario ma destinato a circolare nell'ambito della cosca). Laddove il SINAGRA avrebbe dovuto del tutto inventare e costruire questo particolare, anch'esso insolito in una vicenda delittuosa, dal momento che non poteva certamente sapere che la vittima (della cui sorte aveva per esempio sentito parlare in giro) avesse avuto invece la concreta opportunita' di fare estreme confidenze proprio ai figli

maschi, predisponendoli ad una possibile, ancorche' improbabile, vendetta.

E se si considera poi che uno dei figli del FIORENTINO pare che fosse "scomparso" ("lupara bianca") poco tempo dopo (ff.442390 segg.), pur non potendo nulla di concreto inferire, esulando il fatto da questo processo, certamente il contesto indiziario ne viene in qualche modo significativamente arricchito.

La risultanze processuali offrono insomma un quadro probatorio completo perche' sia affermata la responsabilita' degli imputati SENAPA e Francesco SPADARO, quali esecutori materiali indicati dal SINAGRA nelle rivelazioni cosi' pienamente attendibili e riscontrate (la posizione di Filippo MARCHESE, quale mandante, e' stata separata in questo grado del giudizio)

La difesa ha osservato, nella discussione orale, che durante il dibattimento di primo grado, uno dei figli del FIORENTINO aveva riconosciuto e salutato in aula, con apparente cordialita', l'imputato Francesco SPADARO, precisando solo che non ne conosceva il nome di "Peppuccio" con il quale, come e' pacifico, veniva comunemente chiamato (si rinvia, sul punto alla di lui posizione personale nella parte decima della sentenza); sicche' da questo, oltre che dalla circostanza che il luogo dove abitava la vittima e nel quale fu consumato il delitto era frequentato da altri amici e parenti che dimoravano nella zona, dovrebbe ricavarsi la scarsa verosimiglianza di un'omicidio commesso da una persona ben nota.



E' agevole di contro osservare, a giudizio della corte, che tutto cio' non inferisce affatto argomenti favorevoli all'imputato, se e' vero, come risulta dalle residue emergenze processuali (ampiamente esaminate anche a proposito degli altri episodi di omicidio), che soggetti di un certo spessore criminale, resi ancora piu' temibili per la non ignota militanza nel sodalizio mafioso, non dovrebbero farsi scrupolo di agire in luoghi frequentati da persone che teoricamente potrebbero conoscerli e, infrangendo la tradizionale omerta', denunciarli (posto che, piuttosto, e' proprio questa una delle piu' allarmanti manifestazioni della metodologia mafiosa).

Ma, a parte questo (che integra in definitiva una deduzione empirica di valore soltanto concorrente), non puo' dubitarsi che simili deduzioni finiscono con il refluire negativamente sulla specifica posizione dell'imputato, non soltanto in relazione alle comprovate regole comportamentali (ed esaminate a proposito del profilo ricostruttivo del "pentito" SINAGRA, indotto a tardive quanto aleatorie ritrattazioni proprio da parte dei componenti della cosca: ff.059449 segg.); ma soprattutto perche', in particolare, proprio la circostanza che quel prossimo congiunto della vittima, chiamato - ad istanza della difesa - al singolare esperimento in aula, non sapesse il nome, diverso da quello effettivo, con il quale l'imputato era comunemente conosciuto, testimonia in definitiva una ben scarsa familiarita' con lo stesso (in contrasto con la cordalita' del saluto durante il processo), lasciando perfino adito a

negative supposizioni quanto alla genuinita' del comportamento mostrato.

Con riferimento poi alla posizione processuale di Vincenzo SPADARO, assolto in primo grado dalle imputazioni connesse all'uccisione del FIORENTINO, la stessa merita dunque di essere rivista anche alla luce delle superiori considerazioni, non ignorando la Corte la serietà dell'argomentazione della pubblica accusa secondo la quale il dubbio sulla responsabilita' di costui potrebbe finire non tanto con l'introdurre elementi di incertezza sulla complessiva ricostruzione, quanto piu' esattamente con l'offrire una prospettiva alla fine contraddittoria (dove la necessita' di una più penetrante valutazione della posizione dello SPADARO anzidetto).

Se e' infatti vero - stando al racconto di accertata credibilita' di SINAGRA - che il FIORENTINO era rimasto vittima del fatto di essersi esposto con le sue incaute, arroganti o ricattatorie istanze, rivolte al "consigliere" della "famiglia", la conseguente condanna alla immediata eliminazione da parte della cosca dovrebbe poter procedere da un certo apporto morale da parte dello SPADARO; non soltanto per il ruolo altamente determinante del "consigliere", preposto alla integrazione della volonta' del capo, in posizione di diretta collaborazione; ma soprattutto perche' proprio lui aveva realizzato il tramite per portare a conoscenza della famiglia il manifestato atteggiamento del FIORENTINO, interpretandone il contenuto e le future implicazioni dipendenti. Perche', in sostanza, non sarebbe



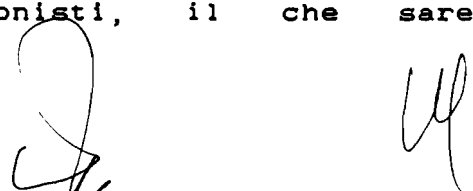
priva di logica l'alternativa o da una parte di dover credere, come si e' creduto, che i fatti si fossero svolti come narrati da SINAGRA, e non ci sarebbe allora motivo per distinguere la posizione giuridico-penale dello SPADARO che rimarrebbe così anch'essa esposta alle medesime conseguenze rispetto agli altri imputati; ovvero, d'altra parte, di dovere svalutare le risultanze esaminate, con la conseguenza di non potere però attribuire un definitivo e sicuro assetto probatorio anche alle altre posizioni processuali.

Peraltro, le rimanenti emergenze processuali riguardanti la personalita' dell'imputato, il suo autorevole inserimento nella cosca (come da rivelazioni di BUSCETTA, CONTORNO, SINAGRA, CALZETTA e MARINO MANNOIA, nei termini più dettagliatamente esposti nella relativa parte della sentenza, cui si fa rinvio), il sicuro ruolo insomma rivestito dallo SPADARO nell'ambito dell'associazione criminosa, che non può giustificarsi se non nello spessore offerto dalle fonti esaminate, tutto potrebbe teoricamente concorrere a ritenere viepiù fondata la dichiarazione di SINAGRA sul punto della sua partecipazione morale all'omicidio del FIORENTINO.

Basterebbe peraltro rileggere la trascrizione della deposizione dibattimentale di SINAGRA, quando ha confermato le modalita' e le ragioni dell'uccisione del FIORENTINO, per cogliere, nella espressiva narrazione, la genuina veridicità del racconto, esattamente in armonia con la personalita' dei protagonisti ("questo FIORENTINO...era un contrabbandiere di sigarette; che succede? questo allora,

siccome era un periodo che chi [con le] sigarette non si lavorava quasi piu', si lavorava con la droga, cioe', allora questo doveva campare, perche' c'avi [ha] tanti figli e..pure che questo c'avi [ha] una baracca.....questo che ha fatto? tramite mio cugino che m'ha detto "quanto e' scemo"; m'ha detto mio cugino: "quanto e' scemo questo, e' andato ni [da] Vincenzo Spataro dicendoci ca chi [con le] sigaretti purtroppo non si lavora piu', che sigarette non ce ne sono, se lo faceva lavorare con la droga", perche' sapeva che loro erano no' [nell] giro di droga; questo Vincenzo Spataro, quello ci ha detto, dice, cioe' l'ha guardato, perche' quello e' uno che comanda questo Vincenzo Spataro, cioe' lui e i suoi fratelli, e allora dice: "va be', poi vediamo"; cioe' l'ha lasciato cosi', nella sua ignoranza..."): dallo scherno pietoso verso il povero balordo, al cinico atteggiamento del criminale che conversa con il cugino un po' novizio che aspira ad entrare nel grande giro della mafia, all'austera e distaccata compostezza del "consigliere", che fa solo trapelare da una laconica risposta, pur rozzamente riferite nei dialoghi tra i cugini SINAGRA, tutto lo spessore del suo rango.

Vi e' peraltro da rilevare che, ai margini di questo brano della deposizione dibattimentale di SINAGRA, la difesa ha evidenziato alcune pretese incongruenze, riferibili alla generica credibilita' del collaboratore; in primo luogo, nel fatto che dal racconto sembrerebbe di ricavare che la conversazione fra i due cugini omonimi si fosse svolta in presenza degli altri protagonisti, il che sarebbe

Handwritten signature and initials at the bottom of the page. The signature is a large, stylized 'S' or 'Z' shape, and the initials are a smaller, more fluid 'U' or 'M' shape.

processualmente incongruente; inoltre, e soprattutto, nella considerazione che il racconto medesimo resterebbe comunque affidato alla circostanza che il FIORENTINO si fosse ritirato dal contrabbando delle sigarette, e questo contrasterebbe con le residue emergenze processuali che, specie attraverso le deposizioni acquisite, invece lo escluderebbero.

Orbene, tali argomenti difensivi non appaiono tuttavia pertinenti. Da una parte, perche' la stessa lettura della trascrizione del genuino racconto non suggerisce altro che il SINAGRA stesse raccontando quanto il cugino gli aveva confidato, riferendo frasi testuali o quasi. Dall'altra, perche' il fatto storico che la vittima non operasse piu' e da tempo come contrabbandiere viene infondatamente attribuito al racconto del "pentito"; come si ricava dal tenore delle frasi dette e trascritte (ripetesi: "...che con le sigarette non si lavorava quasi piu'.."), dalle quali e' agevole desumere il preciso significato che, nella prospettiva del FIORENTINO, il contrabbando fosse diventato scarsamente remunerativo per i molti bisogni economici della famiglia.

Se non che, osserva la corte che la causale, fortemente verosimile, prospetta una debolezza di fondo autorizzando un insuperabile dubbio. Cio' che infatti puo' sfuggire alla certezza processuale e' quel quid pluris nella condotta dello SPADARO, cosi' attendibilmente definita quanto all'inserimento qualificato nella cosca e nel traffico di stupefacenti, che dimostri pero' la concorrente volonta'

dello stesso, diretta a determinare la decisione omicida comunque maturata; nonche', soprattutto, la contestualita' di questa decisione rispetto alla mediazione del "consigliere" (non potendosi cioe' escludere una ipotetica dissociazione temporale e dunque eziologica fra la notizia della condotta del FIORENTINO e la decisione di vertice della sua soppressione).

Sulla base di queste considerazioni, la corte ritiene dunque conforme a giustizia pronunciare assoluzione.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'J. M.' or similar, with a long vertical stroke extending downwards.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'M.' or similar, with a vertical stroke extending downwards.

8.7. Omicidio di Giuseppe FINOCCHIARO (capi 129, 130).

- Nel tardo pomeriggio del 24 settembre 1981, mentre a bordo della sua auto percorreva la via Messina Marine in compagnia del genero e di due amici Giuseppe FINOCCHIARO veniva attinto da sette colpi di arma da fuoco sparati da un giovane a bordo di un ciclomotore guidato da un complice.

Anche su questo episodio erano state acquisite utili rivelazioni da parte di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), il quale aveva riferito, descrivendone le modalita' di esecuzione, che l'uccisione del FINOCCHIARO sarebbe stata decretata da Filippo MARCHESE ed eseguita da Vincenzo SINAGRA detto "tempesta". Secondo il "pentito, la vittima era un donnaioolo, che aveva dato fastidio a qualche donna che avrebbe dovuto invece "rispettare".

Giudicando insufficienti gli elementi indiziari raccolti nel processo, la corte di primo grado assolveva i due imputati MARCHESE e SINAGRA con formula dubitativa.

Di questa statuizione si dolgono gli imputati, sul rilievo (non dell'insufficienza ma) della totale mancanza di prove (va registrato che il procuratore della Repubblica ha rinunciato all'appello nei confronti del SINAGRA e che l'impugnazione del procuratore generale non è stata seguita da esplicitazione di motivi sul punto).

Osserva, cio' premesso, la corte, limitando l'indagine alla posizione del solo SINAGRA stante la separazione di quella del MARCHESE ben nota, che la doglianza dell'imputato rimane sostanzialmente assorbita e superata

dall'unificazione delle formule di proscioglimento introdotta dal sopravvenuto codice di rito (che, all'art.254 delle disp.trans., ha imposto l'immediata applicazione della nuova regola processuale); sicche' il compito di questo giudice di appello si risolverebbe solo nella verifica, possibilmente utile ad ogni fine afferente alla persona degll'imputato, della originaria esistenza di quella prova incompleta che aveva legittimato l'abrogata formula del dubbio.

Ed in realta' deve convenirsi con i primi giudici che la posizione dell'imputato non andava del tutto immune da sospetti, dal momento che l'accusa era stata formulata sulla base delle rivelazioni del SINAGRA, alle quali, nella specie, non si era potuto attribuire, in assenza di riscontro, un sicuro margine di credibilita' in ordine alle modalita' dei fatti raccontati.

Conformemente alla nuova disciplina dell'assoluzione, nella specie il risultato finale è che l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto addebitatogli.



8.8. Omicidio di Francesco PATRICOLA (capi 135, 136). -

Nella stessa via Messina Marine, il 2 ottobre 1981, veniva ucciso "a lupara" Francesco PATRICOLA, mentre a bordo della sua auto si stava recando alla sua abitazione. Come si era ricordato nelle premesse di fatto, in merito a quest'altro delitto, peraltro avvenuto senza testimoni, le indagini non avevano acquisito nulla quanto alla possibile causale, al di là dei precedenti di vita della vittima, se non le rivelazioni dei "pentiti" SINAGRA e CALZETTA, dalle quali era emerso che gli autori sarebbero stati Pietro SENAPA e Francesco SPADARO detto "Peppuccio" su ordine di Filippo MARCHESE, il quale si sarebbe adirato perché la vittima aveva indotto suo figlio Stefano PATRICOLA a fuggire, mentre il MARCHESE intendeva "parlargli", ossia interrogarlo sulle persone da lui frequentate tra cui Giuseppe ROMANO detto "l'americano" (colui che, come si era detto in precedenza a proposito del profilo ricostruttivo di Tommaso BUSCETTA e delle linee generali della guerra di mafia, sarebbe stato poi ucciso negli Stati Uniti l'8 febbraio 1983; in realtà "tempesta" aveva confidato al cugino che il MARCHESE aveva intenzione di uccidere Stefano PATRICOLA per queste ragioni).

Per rispondere dei reati connessi all'uccisione del PATRICOLA erano stati rinviati a giudizio tutti i componenti della presunta "commissione", sul rilievo che il fatto rientrasse nella generale strategia della eliminazione delle persone vicine alla fazione opposta ai "corleonesi" ed ai

loro alleati; ma la corte d'assise, con la sentenza impugnata (sul punto, sia dagli imputati che dal pubblico ministero), attribuendo credibilita' alle dichiarazioni dei "pentiti", giudicava responsabile solo Filippo MARCHESE (che il SINAGRA avrebbe personalmente sentito impartire l'ordine di esecuzione del delitto), mentre assolveva con formula dubitativa Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Antonino GERACI, Pietro SENAPA, Francesco SPADARO (cl.1958) e con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Pietro LO IACONO, Salvatore MONTALTO, Francesco BONURA, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', G. Battista PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Leonardo GRECO.

Oltre agli imputati assolti con formula dubitativa, i quali hanno dedotto l'inconsistenza di ogni elemento probatorio in questo come negli altri punti della sentenza di analogo contenuto assolutorio, l' imputato giudicato responsabile del delitto ha dunque proposto appello, ma la corte non può prendere in esame la posizione stante la disposta separazione della stessa.

Il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale appellanti hanno a loro volta dedotto, a sostegno della richiesta di condanna degli imputati SENAPA (entrambi) e SPADARO (il solo procuratore generale non avendo il procuratore della Repubblica presentato i motivi),



che la corte di primo grado non avrebbe correttamente valutato le risultanze del processo, credendo da una parte ai pentiti ma omettendo dall'altra di utilizzare tutte le rivelazioni, le quali avrebbero peraltro trovato riscontro sia nelle modalita' di esecuzione del delitto (sul colpo inferto alla testa della vittima) sia nel ritrovamento della moto utilizzata e che sarebbe stata gettata in mare (circostanza che, a giudizio della difesa, dimostrerebbe esattamente il contrario, essendo emerso che il mezzo sarebbe stato immerso in acqua da un tempo troppo breve per essere lo stesso di cui aveva parlato SINAGRA).

Osserva, cio' premesso, la corte che, a prescindere da ogni rilievo sulla validita' dei riscontri individuati dall'accusa (che tali in realta' non sono, data la mancanza di alcun nesso di necessaria consequenzialita' fra le circostanze narrate dal pentito e i fatti accertati, la cui esistenza rimane tuttavia compatibile anche con una verita' diversa da quella rappresentata dai collaboratori), la debolezza dalla stessa parte riscontrata in ordine al ragionamento dei primi giudici (che peraltro si evidenzia ulteriormente, a giudizio di questa corte, nella contraddizione fra la premessa credibilita' della rivelazione quanto al fatto che il MARCHESE abbia impartito l'ordine e la ritenuta insufficienza della stessa fonte quanto alla posizione dei destinatari dell'ordine medesimo), finisce con il rendere ancora piu' perplessa la prova sulla responsabilita' di tutti gli imputati qui giudicabili.

Per vero, non viene in discussione, ne' su un piano

generico ne' nello specifico ambito delle imputazioni in esame, la credibilita' dei pentiti, del SINAGRA soprattutto ed anche del CALZETTA (che ha suggerito una coerente causale nel fatto che il MARCHESE voleva che gli si portasse davanti il PATRICOLA perche' voleva "parlare" con il di lui figlio Stefano, che si era defilato). Anzi la concordanza, sul punto, delle fonti in ordine al fatto che in realta' il MARCHESE, capo della famiglia di corso dei Mille, volesse arrivare fino a Stefano PATRICOLA, sia perche' affiliato a gruppi avversari, sia perche' meritevole di una piu' specifica punizione, non consente di mettere in dubbio la genuina autenticita' della rivelazione.

Se non che la causale relativa all'uccisione di Francesco PATRICOLA, nei termini in cui e' risultata delineata nella tesi d'accusa, si prospetta affatto labile; non e' dato infatti cogliere un reale nesso logico tra il fatto che, in tesi, la vittima si fosse rifiutato di consegnare il figlio alla cosca, e la di lui spietata punizione, senza al tempo stesso poter comprendere la ragione che aveva spinto il MARCHESE a far cercare il ragazzo. Perche' solo in quest'ultimo dato potrebbe trovare la giusta conferma logica la conclusione della adeguatezza, seppure riferita alla specifica criminalita', fra la colpa commessa e la punizione inferta al padre.

Nella rivelazione dei pentiti si introduce peraltro una possibile motivazione, che cioe' Stefano PATRICOLA era stato molto vicino a quel Giuseppe ROMANO, detto "l'americano", di cui si e' appunto parlato nella guerra di mafia tra le



persone alleate del gruppo dei c.d. perdenti. Ma se anche questo fosse vero, e se fosse pure vero che SINAGRA pote' avere raccolto nel suo ambiente questa notizia, che metteva in cattiva luce il ragazzo destinato dunque ad essere guardato come possibile avversario, tutto cio' non sarebbe ancora sufficiente ad offrire la motivazione che si va cercando.

In realta' tale commento sulle contiguita' del PATRICOLA potrebbe essere stato espresso in circostanze e per ragioni del tutto avulse dal disegno di uccisione del padre (reo di avere disubbidito all'ordine). Ma sta di fatto, e su questo dato si incentra la sostanza della ritenuta inconsistenza delle prove acquisite, che una simile causale riverserebbe l'episodio delittuoso in quel contesto di guerra di mafia (nel quale, quanto ad esso, ha mostrato di non credere piu' la stessa accusa), nel quale e' invece oltremodo difficile collocarlo; non tanto per la dimensione assai circoscritta dei fatti narrati (infatti rientranti in quella settoriale criminalita' di corso dei mille), quanto per la considerazione di essenziale importanza che il ROMANO, come si e' detto nella ricostruzione della guerra di mafia (cui si fa rinvio), apparve nella scena della faida solo con l'attentato a Giuseppe GRECO, "scarpuzzedda", del Natale 1982 (c.d. tufiata di Ciaculli), e in coincidenza con una piu' incisiva presenza di BUSCETTA in quella fase del conflitto fra le cosche (tanto che, giova ricordare, il ROMANO venne ucciso assieme al TRAMONTANA, altro amico di BUSCETTA, nei primi mesi del 1983 negli Stati Uniti

d'America, mentre in Italia si consumava la vendetta sui parenti di BUSCETTA e di Giovannello GRECO). Ma nessun elemento processuale sorregge l'ipotesi che anche prima il ROMANO, che viveva all'estero, si fosse intromesso nel conflitto, tanto da coinvolgere il giovane PATRICOLA che gli era stato contiguo.

Non essendo allora possibile individuare con certezza la strategia nella quale poteva aver trovato inserimento il delitto (a prescindere dalla posizione, separata, del MARCHESE), va pronunciato proscioglimento secondo le nuove regole processuali, dandosi atto che non e' stata raggiunta la prova che costoro abbiano commesso il fatto loro addebitato.



8.9. Omicidio di Agostino CALABRIA (capi 141, 142). -

Il 9 ottobre 1981, verso le ore 20,30, dentro il suo bar di piazza Scaffa, veniva ucciso Agostino CALABRIA a colpi d'arma da fuoco. Il fatto, come di consueto, restava circondato dalla massima omertà, al punto che contro l'unico testimone al fatto, Carmelo PELLICANE, impiegato dell'esercizio, la polizia inoltrava rapporto di denuncia per favoreggiamento, senza che comunque dalle indagini si riuscisse a ricavare utili elementi di valutazione; restando acquisita solo una segnalazione anonima circa l'utilizzazione di una certa auto da parte degli assassini, da cui scaturivano accertamenti rivelatisi però non significativi.

Nel processo veniva invece raccolta la dichiarazione di Stefano CALZETTA, il quale aveva collocato il fatto nelle faide successive alla uccisione di Stefano BONTATE ed aveva indicato come autori Salvatore ROTOLO e "tempesta". Raccontava il pentito che quella sera aveva notato i due che, poco prima degli spari, in modo alquanto insolito, e dunque sospetto, avevano cercato di nascondersi alla sua vista; e spiegava che il CALABRIA, nella considerazione diffusa, era ritenuto un confidente della polizia (ed era stato accertato che in realtà il suo bar era fra l'altro frequentato in modo familiare da molti carabinieri), tanto che Carmelo ZANCA, dopo il delitto, aveva detto allo stesso CALZETTA che "ormai piazza Scaffa era stata ripulita". Fra l'altro, il CALZETTA aveva raccontato la circostanza (che si

- 1833 -

era accertata effettivamente vera) che era stato incendiato un punto di vendita in piazza Scaffa, il cui gestore era stato da lui visto conservare tutto precipitosamente subito dopo la sparatoria e che dunque aveva assistito al fatto ed avrebbe potuto riconoscere gli autori.

Poiche' pero' il materiale probatorio acquisito restava esclusivamente affidato alle ricostruzioni di CALZETTA, in buona parte frutto di sue personali congetture, i primi giudici ritenevano insufficienti le prove contro gli imputati rinviati a giudizio (i predetti ZANCA, ROTOLO e SINAGRA detto "tempesta"), che venivano quindi assolti con la formula del dubbio.

Contro la relativa statuizione l'accusa non ha formulato alcuna doglianza (ad una generica dichiarazione di impugnazione non e' seguita alcuna specifica trattazione o richiesta in sede di motivi di appello); e, in esito al dibattimento, ha appunto concluso per la conferma della sentenza.

Quanto alle doglianze degli imputati, circa la (non insufficienza ma vera e propria) inesistenza di valide prove seppure incomplete, si osserva che l'unificazione delle formule di assoluzione in base al regime transitorio della nuova disciplina del processo penale esime la corte da ogni indagine, dovendosi appunto trasformare la pronunzia nell'unica statuizione di proscioglimento; dandosi comunque atto dell'assoluta infondatezza delle censure di merito sollevate contro la sentenza, dal momento che gli elementi raccolti nel processo erano certamente tali da giustificare,

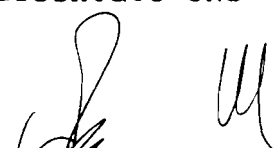


quanto meno, la formula del dubbio (in una prospettiva,
peraltro, di favor rei).

8.10. Omicidio di Rodolfo BUSCEMI, Matteo RIZZUTO e Antonino MIGLIORE (capi 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195). - Come si era premesso nella esposizione dei fatti del processo, il 27 maggio 1982 veniva denunciata da Rosa RIZZUTO la scomparsa del marito Rodolfo BUSCEMI e del di lei fratello Matteo.

Le indagini evidenziavano che Benedetta RIZZUTO, una sorella di quest'ultimo e vedova del Salvatore BUSCEMI ucciso il 5.4.1976 (supra par. 8.1), avrebbe visto i due in compagnia dei fratelli Antonio e Vincenzo (nato nel 1952) SINAGRA, tanto che gli stessi sarebbero stati pubblicamente accusati dalla donna (che non aveva mai comunque confermato la circostanza, peraltro resa ancor piu' significativa dal fatto che poco dopo era stata fatta esplodere da parte di ignoti una bomba nel bar gestito da Cira BASILE, madre del BUSCEMI).

Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) aveva in proposito rivelato che il predetto suo cugino ("tempesta") gli aveva confidato che il BUSCEMI doveva essere portato nella solita casa di S.Erasmo e che lo stesso, assieme al fratello Antonio, era andato a prelevare con il pretesto di dover eseguire dei lavori da muratore (tale era infatti il mestiere del BUSCEMI); costui non aveva voluto tuttavia separarsi dal cognato che era in sua compagnia, sicche' era stato necessario sopprimere entrambi. Nel riferire i particolari dell'accaduto, positivamente valutati nel processo, il SINAGRA (nato nel 1956) aveva raccontato che i



due avevano lasciato una "Fiat 127" verde nella zona vicino al macello comunale (dove in effetti era stata rinvenuta l'auto corrispondente alla descrizione) e che, giunti nella casa, lui stesso, i cugini SINAGRA, Salvatore ROTOLO e altri, avevano aggredito le vittime legandole e imbavagliandole; Antonio SINAGRA era andato quindi ad avvertire Filippo MARCHESE che era poco dopo sopraggiunto assieme a Pietro SENAPA, Salvatore MANISCALCO, "Giovannello" GRECO (corrispondente secondo il dichiarante, come piu' volte detto, a Giuseppe GRECO nato nel 1952) ed un'altra persona "robusta" con i capelli bianchi. Il MARCHESE ed il GRECO avevano quindi "interrogato" il BUSCEMI contestandogli di avere riscosso "pizzi" (ossia incassato il profitto di estorsioni) nella zona di Villabate e Bagheria senza chiedere il permesso a chi di dovere. Dopo la confessione, corredata dall'indicazione dei complici, l'uomo era stato strangolato ed il suo corpo era stato buttato nell'acido. La stessa sorte era toccata anche al RIZZUTO ed i resti di entrambi erano stati poi messi in sacchi di plastica. Verso sera, infine, utilizzando una "Ritmo" rubata, questi erano stati gettati in mare in un posto conosciuto come molto profondo.

Sempre secondo il racconto del "pentito", nei giorni successivi era stato rintracciato l'uomo, il cui nome era stato fatto dal BUSCEMI, e costui, bloccato da lui stesso, dai cugini SINAGRA e dal ROTOLO ad un passaggio a livello a bordo della sua "127" verde, era stato ancora una volta "interrogato" (in un fondo di via Giafar) e, dopo avere

ammesso i fatti (con il pretesto che gli fosse stato assicurato il consenso di un personaggio influente), strangolato dal MARCHESE e dal SINAGRA e quindi gettato in mare da una barca salpata dall'attracco di un ristorante di Cosmo RACCUGLIA.

Lo stesso imputato, fonte di queste rivelazioni, aveva poi riconosciuto (in fotografia) la persona in questione in Antonino MIGLIORE, che effettivamente il 2 giugno 1982 era uscito da casa con la sua "Fiat 127" verde senza piu' dare notizie di se'.

La circostanziata confessione e chiamata di correo del SINAGRA (nato nel 1956) veniva ritenuta pienamente attendibile dai primi giudici, che pronunziavano condanna nei confronti di Filippo MARCHESE, Salvatore ROTOLO, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Antonino SINAGRA per le imputazioni connesse alla uccisione del BUSCEMI, del RIZZUTO e del MIGLIORE; nonche' nei confronti di Giuseppe GRECO (nato nel 1952), Pietro SENAPA e di Salvatore MANISCALCO per i primi due delitti e di Cosmo RACCUGLIA per concorso nell'occultamento del cadavere del MIGLIORE. Dalle prime due imputazioni, e reati connessi, veniva invece assolto con formula dubitativa Gaspare ARGANO, sulla cui identificazione, tra le persone partecipanti agli omicidi, era sorta perplessita'.

Di queste statuizioni si dolgono in questa sede gli imputati, deducendo in sostanza la inattendibilita' delle fonti utilizzate dai primi giudici, le quali sarebbero tutte affidate esclusivamente alla parola del SINAGRA e connotate

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'G' or 'L' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that could be interpreted as 'M' or 'U'.

da un margine intrinseco di inverosimiglianza sia quanto alla riferita causale sia quanto alle modalita' di esecuzione dei presunti omicidi.

Osserva, cio' premesso, la corte che la sentenza impugnata non merita censura in ordine al capo in esame, imponendosene dunque la conferma (tranne, come si dira', per la posizione dell'ARGANO, nei confronti del quale, essendo stata pronunciata assoluzione con formula dubitativa senza impugnativa del pubblico ministero, va adottata la formula di proscioglimento imposta dal nuovo regime processuale). Nel processo sono stati infatti acquisiti ampi e convincenti elementi di prova, idonei a confermare la fondatezza della tesi d'accusa attraverso il puntuale riscontro delle dichiarazioni rese dal SINAGRA. Costui, peraltro, come altrove e' stato ulteriormente messo in luce, offre un quadro complessivo di intrinseca credibilita' specie negli episodi processuali, come quello di cui ci si occupa, dove la chiamata in correita' e' resa vieppiu' consistente dalla confessione della sua stessa partecipazione diretta; tale da neutralizzare, in re ipsa, il sospetto (assai diffuso nei riguardi delle rivelazioni dei collaboratori, c.d. pentiti) di una abietta strumentalizzazione a fini di vendetta personale o comunque di una diversa motivazione alternativa che implichi una falsa incolpazione dei chiamati. Ed in proposito, ogni residuo riferimento alla comprovata attendibilita' del SINAGRA quanto agli altri episodi processuali raccontati (oggetto di questo come di altri processi), di per se' stesso non decisivo per quanto piu'

volte osservato in margine al regime di valutazione delle prove, finisce con il contribuire in questo caso in modo concorrente a definire il quadro complessivo della personalita' del coimputato.

In realta', le rivelazioni del SINAGRA sul punto della soppressione di BUSCEMI, RIZZUTO e MIGLIOREK trovano dunque obiettivo riscontro nelle risultanze processuali (in quelle risultanze, giova precisare, che erano state acquisite in gran parte ancor prima della collaborazione del "pentito"), dalle quali e' agevole ricavare che, come si vedra', sarebbe stato impossibile far coincidere con la minuziosa narrazione dei fatti molti particolari magari apparentemente insignificanti.

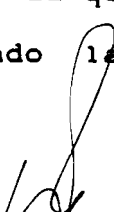
Il primo punto che ha trovato riscontro, se pure non in modo incontrovertibile, e' quello relativo alle vicende che avevano direttamente coinvolto i prossimi congiunti. Come si era accennato, nella immediatezza dei fatti, gli inquirenti avevano riferito (di avere appreso da fonte che non aveva voluto farsi rivelare, per comprensibili ragioni) che Benedetta RIZZUTO, proprio quel pomeriggio del 26 maggio, cioe' coincidente con il momento in cui il fratello Matteo ed il cognato Rodolfo BUSCEMI avevano fatto perdere le loro tracce, aveva visto costoro in compagnia dei fratelli SINAGRA; e che gli stessi, presentatisi due giorni dopo il fatto a casa dei familiari degli scomparsi per formulare condoglianze, erano stati apertamente accusati del delitto e si erano allontanati profferendo minacce di ulteriori ritorsioni (ff.016061 segg.).



Queste circostanze non erano state però confermate da nessuno dei familiari interpellati dalla polizia (v. 20.8.82 le negative dichiarazioni delle sorelle Rosa e Benedetta f.016067 e 15.10.82 l'altra della Rosa f.016068); ma il processo ha offerto un significativo argomento di valutazione proprio attraverso le deposizioni rese dagli interessati dinanzi al giudice. Cira BASILE (madre del BUSCEMI, colei che poco tempo dopo avrebbe subito un attentato dinamitardo nel suo locale di bar-pasticceria, senza avere ricevuto minacce o altri segni che giustificassero il fatto: ff.016084 segg.), sentita dal magistrato inquirente (dopo avere coraggiosamente affermato di essere convinta che l'attentato si ricollegasse all'uccisione di suo figlio Salvatore, avvenuta nel 1976, ed alla scomparsa dell'altro suo figlio, Rodolfo: f.016116; in tale contesto si innesta l'inquietante, e molto densa di significazioni, testimonianza di Michela BUSCEMI, sorella di Rodolfo, che avrebbe appreso da costui, tre anni prima della scomparsa, notizie sull'uccisione del fratello Salvatore e raccolto i sospetti del medesimo verso Filippo MARCHESE e TEMPESTA; supra par. 8.1) aveva finito con l'ammettere di essere a conoscenza della circostanza, nota alla polizia, che Benedetta RIZZUTO avesse visto i due scomparsi con i SINAGRA, perchè le nuore (Rosa e Benedetta) le avevano riferito di essere state sul punto interrogate; la BASILE aveva laconicamente puntualizzato: "esse, però, lo negano" (passim). Laddove (per chi specialmente conosce il tipo di mentalità, ed il modo simbolico di lanciare messaggi, della

gente di un certo livello sociale, tuttavia sottoposta ad una obiettiva, grave, forza intimidatrice, questa volta suffragata dai sofferti lutti e dall'attentato dinamitardo) non e' difficile cogliere fra le righe di queste espressioni una cauta quanto univoca ammissione della verita' storica del fatto. La donna, si noti, non dice che la circostanza non sia vera, magari per averne avuto confidenza dalle nuore, gia' sottoposte al trauma del pressante interrogatorio; ma si limita a far registrare in modo acritico, perche' appunto non suoni come negazione (ma neppure esplicita conferma), che quelle donne non l'hanno (potuto dire e quindi non l'hanno) detto.

Il quadro indiziario e' peraltro completato in modo assai significativo dalle eloquenti reazioni della giovane Benedetta e di una terza sorella, Teresa RIZZUTO vedova GIOE' (Rosa RIZZUTO era deceduta il 7 novembre 1982 per un'epatite fulminante), le quali (a conferma delle certezze maturate dagli organi di polizia, puntualmente espresse in rapporto) dinanzi al giudice negano con fretta e con fermezza, senza neppure volere ascoltare il tono della domanda, interrompendo il magistrato per chiudere definitivamente il discorso (si veda l'esame di Teresa RIZZUTO, f.016122: "domanda: ha mai sentito sua sorella Benedetta dire che RIZZUTO Matteo e BUSCEMI Rodolfo verso le ore 17 del giorno della loro scomparsa parlavano sotto casa....A questo punto la teste interrompe e spontaneamente interloquisce dichiarando: no, io non abito da quelle parti. A contestazione della circostanza secondo la quale il



magistrato non ha ancora detto dove i due si trovassero a parlare ne' con chi parlassero, la teste risponde: io so che non parlavano con nessuno, anzi non lo so se parlavano o non parlavano..."; la dichiarazione prosegue con la ferma negazione, ovviamente reticente, che la donna ne abbia mai sentito parlare neppure dalla sorella. Quest'ultima, Benedetta, a sua volta interrogata: ..."che condoglianze dovevano farci - risponde, con una quasi provocatoria reticenza - forse che erano morti?": f.016131). Perchè sia chiara la particolare condizione psicologica del gruppo familiare anzidetto non è inutile ricordare che Teresa RIZZUTO era stata sposata a Antonino GIOE', il quale, uscito di casa il 25 novembre 1982 verso le 11.30 ed incontratosi con un vicino, tale Giuseppe FILIBERTO (fratello di una cognata della RIZZUTO), non vi faceva più ritorno (f.016101 dichiarazione in data 29.11.82; sembra che anche il FILIBERTO sia scomparso). E' affatto comprensibile l'agitatissima testimonianza della Teresa RIZZUTO. Insomma è un gruppo familiare il quale, nel giro di sei mesi appena, vede scomparire tre componenti e quel Giuseppe FILIBERTO che gli era vicino.

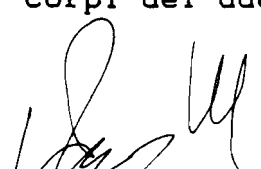
SINAGRA ha raccontato che si doveva attirare il BUSCEMI in un tranello, perche' il capo MARCHESE, che cosi' aveva ordinato, gli contestasse le attivita' di estorsione; e che a tal fine gli era stato detto che avrebbe dovuto eseguire un certo lavoro nella casa di piazza S.Erasmo. Difatti il BUSCEMI era muratore e credette tanto al pretesto inventato per attirarlo che porto' con se' il giovane

cognato Matteo. SINAGRA ha pure precisato che lo stesso MARCHESE si era sorpreso nel vedere quell'altro ragazzo, ma gli si dovette spiegare che, poiche' erano insieme, non si poteva fare a meno di portare anche lui per non destare sospetti. E, qualunque colpa dovesse scontare il BUSCEMI (nè può escludersi che agli avversari apparisse molto più grave di quella di essere un piccolo estortore l'altra di aver cercato nella direzione del MARCHESE gli autori della soppressione del fratello Salvatore, come detto da Michela BUSCEMI; certo era un soggetto divenuto scomodo), sicuramente il cognato ne era estraneo.

SINAGRA ha ricordato che i due vennero con una Fiat 127 verde che lasciarono nelle vicinanze. La 127, verde, del BUSCEMI fu effettivamente rinvenuta nella via Vincenzo Statella, che e' una strada secondaria posta tra il corso dei Mille e la via Messina Marine (ff.016070 segg.).

Lo stesso coimputato collaboratore ha pure precisato che il BUSCEMI, che era tranquillamente caduto nel tranello, si era portato appresso l'apparecchio radio dell'auto. Ed effettivamente l'auto, ritrovata da Rosa RIZZUTO (moglie del BUSCEMI e morta poco tempo dopo il fatto per una malattia fulminante, a completamento delle tragiche vicende familiari) lo stesso 27 maggio 1982, era priva di autoradio (f.016063); apparecchio che certamente veniva utilizzato dal BUSCEMI abitualmente, e lo fu anche quel giorno, se e' vero che nell'auto vennero rinvenute alcune cassette di musica (f.016076).

Sempre secondo il racconto del SINAGRA, i corpi dei due



uccisi furono caricati in una Fiat "Ritmo" rubata. E nel processo si e' acquisita la significativa rivelazione di (un altro coimputato collaboratore) Salvatore DI MARCO, il quale ha raccontato che i SINAGRA gli avevano dato incarico di rilevare il calco delle chiavi di una Fiat "Ritmo", che era in riparazione presso un'officina e che era stata poi rubata dopo che il proprietario l'aveva portato a casa. Nel processo (v. par.9.1) si e' accertato che l'auto in questione era stata ritrovata bruciata proprio il 28 maggio 1982 (f.434209), e cioe' - significativa coincidenza - il giorno successivo a quello in cui venne denunciata la scomparsa di BUSCEMI e RIZZUTO.

Proseguendo nella sua rivelazione, SINAGRA ha ricordato come il BUSCEMI, sottoposto a stringente interrogatorio, avesse confessato anche il nome del complice, individuato nel MIGLIORE; e che questo era stato pedinato per essere anche lui condotto dinanzi al capo. Costui aveva una Fiat 127 di uguale colore di quella del BUSCEMI (circostanza processualmente accertata: f.015970) e la stessa fu ritrovata al capolinea dell'autobus di via Roccella, in un luogo cioe' sufficientemente defilato ma dal quale chi gliel'aveva portata poteva allontanarsi senza dare nell'occhio; in un luogo, comunque, agevolmente raggiungibile dal punto (tra Brancaccio e via Giafar) nel quale, secondo il collaboratore, il MIGLIORE era stato intercettato ed invitato a seguirli per un appuntamento importante.

Ora, non vi e' dubbio, a fronte di cosi' minuziosi

argomenti di riscontro, ripetesi tutti affidati a particolari apparentemente insignificanti, che le rivelazioni del SINAGRA ne risultino univocamente veritiere; proprio perche' quei particolari, la cui corrispondenza alla realta' non poteva affatto essere conosciuta dal "pentito" (basti pensare solo all'autoradio mancante dall'auto del BUSCEMI), confermano lo svolgimento dinamico dei fatti con una coerenza logica inattaccabile, nei termini esattamente valorizzati dai primi giudici.

Detto questo, non vi e' del pari dubbio che le chiamate in correita' da parte del SINAGRA, intrinsecamente attendibili, siano ulteriormente rivestite da una convincente connotazione di sicura affidabilita'. Nel confessare le sue responsabilita', il coimputato indica gli altri compartecipi, la cui fisionomia risulta delineata, a rafforzamento del convincimento, non tanto dalla provata appartenenza di costoro a quel clan, quanto soprattutto dalle stesse valutazioni indiziarie gia' evidenziate ai margini delle dichiarazioni dei prossimi congiunti. E perfino il riconoscimento fotografico del MIGLIORE, da parte del SINAGRA, finisce con il rivestire un coessenziale ruolo probatorio, a dimostrazione che quello non era una persona qualsiasi del rione, ma uno che era misteriosamente scomparso pochissimi giorni dopo la scomparsa del BUSCEMI e del RIZZUTO.

Nel dibattimento di appello, le difese hanno poi sottoposto ad ulteriore critica l'impalcatura probatoria, osservando in primo luogo che parenti del BUSCEMI abitassero



proprio a brevissima distanza dalla c.d. "camera della morte", di guisa che apparirebbe in re ipsa inverosimile che il delitto venisse perpetrato proprio sotto i loro occhi.

Si e' pure osservato, a parte le contraddizioni di SINAGRA estratte da altri episodi da lui narrati, che sarebbe in se' stesso incredibile che il BUSCEMI fosse andato a commettere rapine (non autorizzate) in luoghi diversi e che, inoltre, per recarsi agli incontri presso il covo della cosca, avesse portato con se' il giovane cognato.

Orbene la corte, rinviando per quanto attiene (alle pretese contraddizioni afferenti altri fatti e dunque) alla generica credibilita' del SINAGRA al par.3.5, dove sono state a tal fine trattate in forma riepilogativa tutte le doglianze riguardanti numerosi episodi delittuosi, osserva qui che e' proprio dalle esposte considerazioni che si ricava l'eloquente conferma, ulteriore, dei risultati raggiunti. Appunto perche' un particolare come quello, apparentemente incongruo e sicuramente marginale, tale cioe' che non avrebbe potuto trovare posto in un racconto immaginario, finisce con l'offrire riscontro significativo attraverso la coerente considerazione che il contestuale destino dei due poteva spiegarsi solo in una chiave di tranello, magari reso piu' consistente dal pretesto dei lavori da muratore, ai quali appunto entrambi si dedicavano in collaborazione.

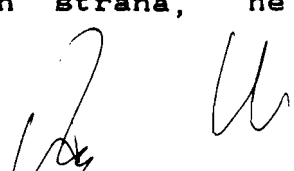
Ed ancora, la deduzione che la "camera della morte" fosse situata a breve distanza dall'abitazione dei BUSCEMI, lungi dall'inserire - come vorrebbe la difesa - un argomento

di dubbio (a fronte, peraltro, della tracotante criminalita' di cui discute), addita proprio un possibile argomento di riscontro per quella significativa pagina del processo, connotata dalle atterrite reticenze delle donne, le quali, in ogni caso, erano venute in qualche modo non immaginario a conoscere i fatti e le persone della vicenda delittuosa.

Nulla potendosi inferire in ordine alle perplessita' manifestate dalla corte di primo grado sulla individuazione dell'ARGANO come la persona descritta dal SINAGRA ma non indicata per nome (sulla quale statuizione non e' stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero), la conseguente assoluzione dubitativa, secondo il nuovo regime processuale, va modificata nel senso dell'assoluzione tout court.

Le posizioni di Filippo MARCHESE e di Giuseppe GRECO (nato nel 1952) sono state separate.

Quanto a quest'ultimo, indicato come presente alla soppressione di BUSCEMI e RIZZUTO, e' necessario qui osservare, per le comuni refluenze probatorie, che l'ingerenza di costui nella cosca non appare ingiustificabile, trovando riscontro anche in altri episodi attinenti al clan di corso dei Mille; non soltanto in quello relativo all'uccisione di Antonino RUGNETTA (par.6.17), infatti collocato nella guerra di mafia, ma anche in quello degli omicidi conseguiti alla rapina al vagone postale di Villabate-Ficarazzelli (supra, par.8.4), dove, pur con i limiti imposti dalla separata posizione dello "scarpuzzedda", si e' osservato come non strana, ne'



irrazionale, fosse stata la chiamata in correita' di costui, che in definitiva, secondo le risultanze del processo, aveva una consistente presenza nella zona ed interessi probabilmente convergenti sulle attivita' di guadagno della cosca e degli affiliati.

La responsabilita', poi, dei tre SINAGRA, del ROTOLO e del SENAPA per le rispettive imputazioni trova ulteriore conferma, come si e' accennato, nel fatto che costoro erano proprio gli uomini di punta delle azioni delittuose della cosca; la loro accertata partecipazione a diverse altre "operazioni" del gruppo finisce infatti con l'offrire un convincente riscontro seppure incrociato ma non meno valido sul piano della valutazione delle prove.

Per quanto attiene al MANISCALCO, sul punto dell'affermazione di responsabilita', si osserva che le incertezze manifestate dal SINAGRA nell'indicazione del nome di costui non possono inficiare la chiamata in correita'. Come chiarito dal coimputato nel dibattimento di primo grado (ud.12 giugno 1986), costui era conosciuto come "Toto", da lui come da tutti gli altri del gruppo; ed il lapsus della indicazione di "Antonio", anziche' "Salvatore" (MANISCALCO), trova anche empirico riscontro nel fatto che notoriamente quel diminutivo viene attribuito sia all'uno che all'altro nome, anche se prevalentemente o piu' comunemente in certe zone al secondo. Ma certo si trae comunque la evidente buona fede ed attendibilita' del SINAGRA.

Peraltro, quanto al MANISCALCO, come del resto per gli altri imputati, la prova deve essere integrata con le

risultanze (di cui alla parte X) riguardanti l'inserimento nell'associazione per delinquere di tipo mafioso (gia' verificate in primo grado ed alle quali, come si vedra' nella sede opportuna, si sono aggiunte le rivelazioni di MARINO MANNOIA). Queste, infatti, suffragano sul piano logico e della specifica credibilita' la chiamata in correita' da parte del coimputato. Laddove non puo' avere neppure rilievo il fatto che in questo processo non sia emersa la partecipazione (abituale o saltuaria) da parte di questo imputato ai delitti raccontati dal "pentito", dal momento che l'adeguatezza anche in concreto della chiamata in correita' risulta esaurientemente dimostrata dalla stessa appartenenza al sodalizio mafioso che e' da sola condizione sufficiente per un vincolante coinvolgimento nei misfatti della cosca per qualsiasi affiliato anche dedito ad altro tipo di apporto associativo.

Ne', infine, puo' essere rilevante la circostanza che (in questa stessa sede ma senza che siano state formulate doglianze da parte dell'accusa, ovvero in altri processi) alcuni soggetti (QUARTARARO, ARGANO) siano stati mandati assolti dalle imputazioni dipendenti dalla stessa fonte di prova.

Il processo, come si e' detto nella generale esposizione della metodologia della prova, non puo' tendere che ad una valutazione degli elementi sottoposti all'esame del giudice. E se altrove (non importa se sulla base di elementi affini o meno approfonditi) e' stato formulato un giudizio, diverso dall'accertamento con sentenza passata in



giudicato dell'inesistenza del fatto storico, questo non puo' assurgere al ruolo di precedente vincolante. Sicche', come e' vero che non puo' essere rimessa in discussione, per regola giuridica fondamentale, la responsabilita' degli imputati comunque assolti (neppure quando, come accade e come e' proprio accaduto anche in questo processo, nuove e piu' particolareggiate acquisizioni avrebbero potuto orientare per più sepcifiche indagini e una diversa valutazione), e' allo stesso modo incontestabile che, meno che mai nei casi di cui si e' fatto cenno, possa ravvisarsi una qualsiasi preclusione o un vincolo di qualunque tipo nella formazione del convincimento specifico (perche' altrimenti quella garanzia dell'imputato, racchiusa nella regola del ne bis in idem, finirebbe con il riversare perversi effetti nel corretto svolgimento del processo).

Il RACCUGLIA e' deceduto nelle more del processo.

8.11. Omicidio di Carmelo LO JACONO e Antonino PERI
(capi 196, 197, 198, 199, 200, 201). - Il 6 giugno 1982 scompariva Carmelo LO JACONO, il quale, come riferiva la moglie, Maria D'AMORE, verso le ore 7 era andato a bordo della sua "Mini-Minor" in una casa a mare con l'intenzione di accudire ad alcuni lavori di tinteggiatura e con l'intesa che sarebbe tornato a casa verso le ore 9 per prelevare i familiari onde trascorrere la giornata festiva.

La stessa mattina di domenica, poco dopo le ore 9, la "Mini-Minor" di Antonino PERI, che apriva un piccolo corteo di auto diretto alla cerimonia di prima comunione della sua bambina, veniva tamponata da una vettura dello stesso tipo, con due uomini a bordo, che si era inserita nella fila di macchine, dandosi alla fuga; da quest'ultima, inseguita dal predetto e da altri parenti fino ad una stradella laterale, era poi sceso un uomo armato di pistola il quale, dopo aver fatto fuoco sul PERI, uccidendolo, era fuggito a bordo di una "Fiat 850" che era venuta a trovarsi nelle vicinanze e guidata da un'altra persona.

In merito a questi fatti, sui quali nulla le indagini avevano evidenziato (tranne alcuni non rilevanti contrasti che il PERI aveva avuto con la moglie separata), venivano acquisite in processo significative rivelazioni dello stesso SINAGRA, il quale, dopo aver deciso la propria collaborazione con la giustizia, riferiva che una domenica di primavera-estate 1982, verso le ore 10-10,30, suo cugino "tempesta" era venuto a cercarlo per far sparire, come altre



volte, un corpo. Lo stesso gli avrebbe confidato che Pietro SENAPA e Antonino MARCHESE avevano sequestrato un abituale frequentatore di piazza Torrelunga, su incarico di Filippo MARCHESE che lo voleva "vivo"; avevano dunque preso costui con la sua stessa "Mini-Minor" ma nel percorso si erano scontrati con un'auto il cui proprietario li aveva inseguiti; Antonino MARCHESE aveva allora detto al SENAPA di fermarsi ed era sceso ad uccidere l'inseguitore; se non che il sequestrato, in questo frangente, aveva cercato di ribellarsi e per paura che fuggisse il SENAPA lo aveva ucciso dentro la macchina stessa; portato il cadavere al cospetto di Filippo MARCHESE, costui ne aveva ordinato la distruzione con l'acido, ma poiche' l'operazione non era riuscita per la cattiva qualita' del prodotto, loro avevano dovuto provvedere, alla presenza del Filippo MARCHESE, del ROTOLO, di Angelo BAIAMONTE (non giudicato in questo processo) e di un'altra persona di mezza eta', a comporre i resti in un sacco da andare a gettare a mare.

La singolare concordanza di date, orari e particolari della vicenda rendeva, a giudizio della corte di primo grado, del tutto attendibile la fonte esaminata sicche' veniva pronunciata condanna a carico di Filippo MARCHESE, Antonino MARCHESE e Pietro SENAPA per il sequestro di persona in danno del LO IACONO; a carico di Antonino MARCHESE e del SENAPA per le imputazioni connesse all'omicidio del medesimo; a carico di Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e del ROTOLO per la soppressione del cadavere; ed a

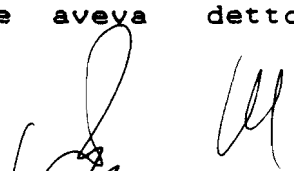
carico di Antonino MARCHESE e del SENAPA per l'omicidio PERI.

Contro le relative statuizioni hanno proposto appello tutti gli imputati, dolendosi della condanna e deducendo che essa sarebbe stata basata dai primi giudici su argomenti di prova affatto equivoci e comunque insufficienti; come sarebbe dimostrato, in sintesi, dall'assoluta mancanza di obiettivi riscontri sulle rivelazioni del "pentito", la cui inattendibilita' era stata comprovata altrove, in relazione ad altri episodi, ed anzi dall'esistenza di riscontri di segno contrario desumibili dalla descrizione dei fatti, dei luoghi e delle persone, fatte dai testimoni dell'uccisione del PERI.

Sul punto, questa corte ha disposto la rinnovazione del dibattimento per acquisire piu' sicuri elementi di valutazione e, in esito al dibattimento, osserva che non puo' muoversi censura ai primi giudici in ordine all'affermazione di responsabilita' degli imputati.

E' infatti dall'analisi dei fatti storici comprovati nel processo che si ricava il sicuro ed univoco riscontro delle rivelazioni del SINAGRA, le quali peraltro offrono una spiegazione non soltanto esattamente compatibile degli avvenimenti ma soprattutto tale da dimostrare che nessun'altra ne risulta possibile.

Quella mattina di domenica 6 giugno 1982, alcuni minuti dopo le ore 9, si era radunata una piccola comitiva di parenti del PERI (il quale era piu' esattamente un ex-carabiniere e non un ex-poliziotto, come aveva detto



961383

SINAGRA) tutti diretti, con le rispettive auto, verso una chiesa (per la celebrazione di una prima comunione), con partenza dalla via Sperone (che i testi chiamano qualche volta, secondo una antica denominazione, via "Immacolatella", e che e' una strada che congiunge la via Messina Marine, all'altezza appunto di piazza Sperone, nelle cui vicinanze e' sita la casa dei PERI, con il corso dei Mille, fino a piazza Torrelunga: precisazioni che, come si vedra', rivestono un ruolo assai decisivo).

Antonino TROMBETTA ha raccontato (f.014945) che il corteo era aperto dal cognato Antonino PERI alla guida della sua "Mini-minor" rossa, sulla quale aveva preso posto il padre di costui; dietro di questa marciava la Fiat 127 dello stesso TROMBETTA con la moglie Nicasia PERI ed i figli; ed infine, su una terza macchina, una Fiat 850, avevano preso posto Paolo ANELLO con la moglie Maria Teresa PERI e altri familiari. Appena percorsi circa duecento metri, fra la prima vettura, quella del PERI, e la seconda, quella del TROMBETTA, una "Mini-minor" di colore giallino sulla quale viaggiavano due persone si era inserita repentinamente (tanto che aveva rischiato a sua volta di entrare in collisione con la stessa) proseguendo quindi la marcia spericolata per sorpassare anche la prima vettura, che invece tamponava volontariamente. A questo punto il PERI si fermava per constatare i danni (peraltro lievi) ed il TROMBETTA si metteva all'inseguimento dell'investitore, che si era dato alla fuga, per chiedergli "spiegazioni", seguito subito dallo stesso PERI, che riprendeva subito la marcia, e

dall'ANELLO. Percorse poche centinaia di metri, l'auto in fuga svoltava a sinistra imboccando il largo Achille Grandi seguita sempre dalle altre tre auto, e ad un certo punto si fermava e ne usciva un uomo che, impugnando una pistola e gridando: "ora ti ammazzo, ora ti ammazzo" (al dibattito di appello, precisera' che l'uomo aveva detto: "ferma, che ti uccido"), si dirigeva verso l'auto del PERI colpendolo a morte. Mentre la "Mini-minor" si rimetteva subito in marcia, l'omicida si dirigeva dal lato opposto, verso la via Sperone dalla quale erano venuti, e li' aveva preso posto in una Fiat 850, con una persona a bordo, dileguandosi.

Nicasia PERI, che viaggiava nell'auto del marito Antonino TROMBETTA, ha sostanzialmente confermato le stesse circostanze (f.014955), precisando che l'auto investitrice, che era di colore rosso chiaro, si era immessa nel flusso della circolazione, nel momento in cui stava transitando il loro piccolo corteo, dalla parte destra, dove sostava sul marciapiede; che il marito era stato il primo ad intraprendere l'inseguimento della macchina in fuga "suonando il clacson allo scopo di farla fermare"; e che, dopo che questa aveva svoltato nella traversa a sinistra ("cercando di allontanarsi"), l'uomo che ne era sceso con la pistola in pugno aveva esploso un colpo in aria dicendo a suo marito: "mani in alto", e si era quindi diretto verso l'auto del PERI, che era sopraggiunto dietro di loro, uccidendolo prima ancora che lo stesso riuscisse ad uscire.

La circostanza che l'auto investitrice sostasse sul marciapiede destro prima di immettersi nel flusso della

124 44

circolazione e' stata riferita anche da Francesco PERI, padre della vittima, che viaggiava nella stessa macchina (l'uomo pero' ha erroneamente raccontato che l'auto, nel fare detta manovra, aveva urtato la fiancata destra di quella di suo figlio; laddove i rilievi fotografici in atti e le altre risultanze processuali concordemente dimostrano che l'aveva tamponato; evidentemente tale era stata pero' l'impressione recepita dall'anziano padre circa la scena svoltasi alla sue spalle). Lo stesso ha pure riferito (f.014949) che, dopo che tutto il corteo si era dato all'inseguimento della "Mini-minor" (che era di colore rosso), l'uomo aveva sparato prima ancora che suo figlio "potesse mettere piede a terra" e si era subito diretto verso la strada dalla quale erano appena arrivati.

Paolo ANELLO (f.014953), conducente della terza autovettura, ha precisato che davanti a lui, nel corteo, si erano inserite due auto; che la scena del tamponamento gli era stata successivamente raccontata dal TROMBETTA; che l'auto investitrice era di colore rosso amaranto; e che l'assassino, dopo avere sparato due colpi all'indirizzo del PERI, ne aveva esploso un altro in aria passando vicino alla sua macchina che intanto era sopraggiunta.

La moglie dell'ANELLO, Maria Teresa PERI (f.014956), ha riferito una posizione diversa delle tre auto (ma cio' e' comprensibile per la presumibile minore attenzione della donna, in quanto passeggera, e soprattutto per la distanza dalle auto che li precedevano nei termini descritti dal marito), nel senso cioe' che davanti si sarebbe trovata

l'auto del TROMBETTA e in seconda posizione quella del PERI (si noti pero' che questa e' la posizione finale di arrivo delle tre auto nel largo Grandi). Ha comunque precisato, ed il dato si rivelerà assai significativo, che nella stretta via Sperone le auto procedevano "ad andatura molto lenta a causa del traffico difficoltoso".

Maria D'AMORE, dal canto suo, ha riferito (f.016008) che il marito Carmelo LO JACONO quella mattina, a bordo della sua "Mini-minor" di colore beige con tetto marrone, si era recato di buon'ora in una casetta di legno a mare, sita nella via Messina Marine, per eseguire lavori di pitturazione, con l'intesa che sarebbe tornato a prelevare i familiari verso le 9,30 onde trascorrervi la giornata festiva; ma che, dopo alcune ore di attesa, essa stessa era andata sul posto per avere notizie ed aveva appreso dai vicini che effettivamente il marito era stato visto intento ad eseguire i lavori programmati nella casetta, allontanandosene verso le 9 con il dichiarato scopo di andare a prendere i familiari.

La singolare coincidenza di orari tra le vicende occorse alla famiglia PERI e la misteriosa scomparsa del LO JACONO testimoniano certo una significativa concordanza con le rivelazioni di SINAGRA, le quali in definitiva offrono una chiave di lettura ad episodi altrimenti affatto incomprensibili.

Ne' puo' essere condivisa la deduzione difensiva circa l'incertezza degli orari riferiti dai testimoni, dalle cui dichiarazioni si dovrebbero addirittura ricavare indizi di

8 44

segno contrario, posto che, in base ad esse, il gruppo del PERI era partito da via Sperone verso le ore 9,30, mentre il LO JACONO sarebbe andato via intorno alle ore 9. Non vi e' infatti chi non veda come nessuna obiettiva incompatibilita' vi sia fra le indicazioni degli orari da parte dei testimoni del gruppo del PERI (Francesco PERI: verso le ore 9,30; TROMBETTA: verso le ore 9,15; ANELLO: dopo le ore 9,15) e la generica fonte, ricavata dalle indirette dichiarazioni, ora citate, della moglie del LO JACONO, la quale ha riferito che con il marito era rimasta d'intesa che sarebbe venuto a prenderli verso le ore 9,30 e che difatti dai (non indentificati) vicini aveva appreso che costui aveva lasciato la casetta a mare proprio verso le ore 9. Laddove, invece, queste risultanze (considerata anche la genericita' della fonte indiretta e non controllata dei vicini) sono evidente dimostrazione della esatta concordanza dei dati ricostruttivi.

Giova precisare, poi, che la causale suggerita dai parenti del PERI, i quali avevano elevato a sospetto la moglie separata della vittima, si era rivelata del tutto inconsistente. Mentre, anche in questo caso, vien fatto di chiedersi, come prima approssimazione, come avrebbe potuto il coimputato collaboratore esporre circostanze cosi' precise, di fatto appunto coincidenti con la realta'.

Se non che va rilevato come nel processo siano state registrate alcune incongruenze, peraltro fatte proprie dalla difesa allo scopo di screditare la tesi d'accusa, delle quali occorre prendere atto nella complessiva valutazione

delle risultanze.

La prima e forse piu' evidente (difatti gia' sottolineata nella precedente disamina) attiene al colore dell'auto del (soggetto che secondo il SINAGRA era stato sequestrato dal SENAPA e dal MARCHESE e che nella ricostruzione processuale dovrebbe identificarsi nel) LO JACONO. Questa, che secondo la (sicuramente attendibile) descrizione della D'AMORE era di due colori (beige con il tetto marrone), e' stata descritta dai familiari del PERI, tutti diretti testimoni del fatto, o come "giallina" o come "rosso chiara" o ancora come "rosso amaranto". Gia' queste stesse, apparentemente incongruenti, divergenze testimoniano il basso livello di attendibilita' di precisazioni affidate a ricordi riferiti a momenti emotivamente assai sconvolgenti. E le nuove acquisizioni probatorie, scaturite dalla rinnovazione del dibattimento in questo grado, che in apparenza non hanno dissolto il dubbio, hanno finito per rafforzare un simile convincimento.

Basti rivedere le dichiarazioni dibattimentali del TROMBETTA (udienza del 9 maggio 1989), il quale ha precisato che aveva visto quell'auto all'ultimo momento (prima era ferma e si stacco' improvvisamente dal marciapiede), che essa era "giallina", vecchia, scura, cosi' come gli e' sembrato di ricordare dopo il tempo trascorso, per rendersi conto dell'evidente aleatorieta' del ricordo. Ovvero, sempre a tal fine, quelle rese alla stessa udienza dall'ANELLO, il quale, pur precisando che in definitiva non aveva visto bene la macchina investitrice, ha riferito che questa era di



colore "amaranto", "giallina", "arancione" (gli altri testimoni escussi hanno detto di non ricordare bene piu' nulla).

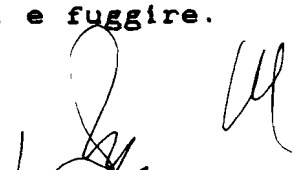
Sul piano della dinamica dei fatti, vi e' poi da osservare che la versione del SINAGRA sembra in conflitto con la situazione dei luoghi. Potrebbe infatti obiettarsi che, se i due imputati erano andati a prelevare il LO JACONO dalla sua casetta a mare per portarlo nella villa (Villa "Mirto", individuata in base alle indicazioni dello stesso coimputato, che vi aveva condotto gli inquirenti durante la collaborazione: f.012797) sita in corso dei Mille n.1317, non avrebbero avuto motivo di imboccare la via Sperone, in una direzione cioe' opposta rispetto al naturale e piu' breve percorso da compiere; e cioe', insomma, di indulgere all'idea di compiere giri di piacere in automobile con una persona sequestrata a bordo. Ed in effetti tale perplessita' troverebbe in apparenza conferma nei rilievi planimetrici disposti da questa corte (e trasmessi con nota del 15 giugno 1989), laddove si evince che la villa predetta e' sita in direzione contraria alla citta', mentre, rispetto alla casetta del LO JACONO, la meta dei PERI era verso il centro (da via Sperone ad una chiesa della citta').

A cio' si aggiunga che i testimoni dell'uccisione del PERI hanno quasi tutti concordemente riferito che la macchina investitrice si era immessa nel flusso della circolazione dal lato destro rispetto al loro senso di marcia e che si trovava probabilmente ferma sul (o a ridosso del) marciapiede.

E non e' tutto. Infatti nessuno dei testimoni ha potuto riferire di aver visto una persona sequestrata dentro la macchina investitrice; eppure le piccole dimensioni di quel tipo di autovettura, il cui lunotto posteriore (secondo comuni cognizioni) consente una buona visibilita' verso l'interno, avrebbero potuto difficilmente impedire di intravedere una persona anche costretta ad una posizione rannicchiata nel sedile posteriore. Senza dire che se in un primo momento, quando in macchina vi era ancora il passeggero seduto a destra, poi sceso a sparare al PERI, quello era in grado di tenere con forza occultata una persona sequestrata, nella seconda fase, e specialmente quando, secondo la ricostruzione processuale, la vittima aveva cercato di ribellarsi, tutto avrebbe dovuto rivelarsi ai testimoni.

E poi, ancora, potrebbe obiettarsi che ben strano comportamento sarebbe quello di due individui (ancorche' cinici assassini) che, pur avendo un sequestrato in macchina, cerchino in tutti i modi di attirare su di se' l'attenzione, tamponando volontariamente (come riferito quasi concordemente dai testimoni) un'altra macchina, dunque inscenando liti sostanzialmente inutili, e addirittura fermandosi a sparare all'innocuo guidatore.

Come se tutto cio' non bastasse, potrebbe pure trovarsi assai dubbio il fatto che a tutti i testimoni fosse sfuggito che l'uomo rimasto in macchina, alla guida dell'auto investitrice, aveva sparato (come raccontato da SINAGRA) per uccidere il sequestrato che voleva ribellarsi e fuggire.



E lo stesso comportamento dell'uomo che aveva ucciso il PERI, a sua volta, potrebbe innestare non pochi argomenti di incertezza; se e' vero, come hanno riferito i testimoni, che costui era sceso dalla macchina (dopo avere svoltato per il largo Grandi) con la pistola in mano, ma aveva evitato, superandola, l'auto del TROMBETTA (che, come si e' detto, era arrivato per primo, perche' si era messo subito ad inseguire l'auto investitrice mentre il PERI si era fermato per constatare i danni del tamponamento), e si era con decisione diretto verso la vittima.

Se a tutto cio' si aggiunge che l'assassino era poi fuggito con l'ausilio di un altro complice che, a bordo di un'altra auto, lo aspettava sulla via Sperone, il quadro rischia di divenire assai perplesso.

Si finisce, in definitiva, con l'intravedere nella dinamica dei fatti relativi all'uccisione del PERI una diversa realta', tale da far supporre che costui fosse non un occasionale passante fermato dai sequestratori ma una vera e propria vittima designata, persona magari del tutto diversa da quella di cui al racconto del "pentito"; e che dunque lo stesso tamponamento volontario (con un'auto in sosta sul margine destro della strada, in attesa del passaggio della vittima) e la fuga verso una strada laterale fossero i particolari di una messinscena tale da indurre nel tranello il PERI, stimolato ad inseguire l'auto investitrice fino al luogo appartato dove l'assassino avrebbe potuto commettere il delitto ed infatti poi darsi alla fuga con l'auto di appoggio.

Osserva tuttavia la corte che tutte le obiezioni esaminate, utilizzabili ed in buona parte utilizzate allo scopo di screditare la tesi di accusa, non solo non apportano insormontabili difficoltà ne' dunque conducono ad una conclusione del tipo ora delineato, ma ad attenta valutazione finiscono con il rafforzare il convincimento circa la ricostruzione dei fatti nel senso ritenuto dai primi giudici; restando anzi dimostrato, attraverso le considerazioni che seguono, che ogni particolare della complessa vicenda può trovare coerente spiegazione solo se letto alla luce delle rivelazioni del SINAGRA.

Vi è infatti da chiedersi in primo luogo, rovesciando i termini di una delle precedenti proposizioni critiche, se non sia assurdo che un progetto di agguato ai danni di una vittima che, come è incontroverso, non viveva certamente nascosta conducendo anzi, come riconosciuto da tutti, una vita assolutamente normale, potesse venire realizzato in un momento così difficile dal punto di vista logistico. Se i due assassini (con il complice a bordo della "850" di appoggio) avessero programmato di uccidere il PERI per qualsivoglia causale, non avrebbero potuto certamente scegliere una circostanza più sfavorevole al fine di assicurare il buon esito dell'impresa, posto che non soltanto avrebbero studiato lo stupido piano di intervenire in un luogo possibilmente molto frequentato e ad un'ora già di traffico non indifferente (le ore 9 di una domenica mattina), ma addirittura avrebbero ciò fatto (supponendosi pure che conoscessero l'impegno che quella mattina portava



la famiglia in chiesa) con la certezza di attirarsi tutto un corteo di parenti. Laddove i parenti delle vittime, se pure in un ben noto contesto sociale non hanno magari buona propensione a testimoniare o a collaborare con le autorità per l'individuazione dei responsabili di un misfatto, costituiscono sicuramente un intralcio non trascurabile nella prospettiva dell'attuazione operativa ed in quella degli ulteriori futuri assetti (per le naturali reazioni che possono scaturirne).

E vi è da aggiungere che, secondo le fonti esaminate, quella mattina il PERI aveva già fatto un primo viaggio per accompagnare altri parenti in chiesa; di guisa che, se il delitto fosse stato premeditato, esso avrebbe potuto essere commesso anche prima e davanti ad un numero decisamente inferiore di testimoni interessati.

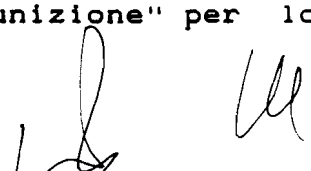
Sicché il tamponamento, definito volontario dai testimoni, non solo non è la dimostrazione logica di un piano preordinato ad indurre il PERI a cadere in un agguato, ma al contrario finisce con l'attestare l'autentico, esasperato, forse drammatico, disagio di chi deve muoversi con estrema sollecitudine e si imbatte in un lento corteo dal quale stenta a svincolarsi.

Come si ricorderà, tutti i testimoni, ma specialmente e con dettagliata descrizione, Maria Teresa PERI, avevano riferito il particolare della lentezza del corteo (... "ad andatura molto lenta a causa del traffico difficoltoso"...); ed in questa esatta chiave di lettura trova dunque spiegazione l'atteggiamento di chi è insofferente al

procedere lento ed intralciante delle auto in marcia di passeggio festivo e che, a fronte di quelli che si rifiutano di dare strada, con rabbia si scatena perfino ad urtare volontariamente (ma, come dimostrano le foto, lievemente: f.014977) la macchina che apre il corteo, in uno stato d'animo vieppiu' esasperato dal sequestro di persona appena commesso.

Ed ancora, nella stessa linea logica, il fatto che gli autori di un sequestro si mettano incautamente a litigare con gli automobilisti di passaggio, non solo non smentisce la premessa, ma nella specie in definitiva altro non fa che rafforzarla offrendo una spiegazione concordante. Perche', all'opposto, questo atteggiamento risulterebbe comprensibile solo se il sequestro fosse stato appena consumato (con una vittima che cercava ovviamente di resistere e ribellarsi nell'auto) e se per raggiungere la destinazione prefissata fosse stato necessario percorrere proprio quella strada (sul che tra poco si dira').

Come non puo' spiegarsi in modo diverso la decisione presa dai due inseguiti di fermarsi a sparare, se e' vero, come hanno raccontato tutti i testimoni, che il piccolo corteo di auto era ripartito a tutta velocita' ad inseguire a clacson spiegati la "Mini-minor" investitrice; perche', a questo punto, quello che era stato solo un gesto di stizza rischiava di trasformarsi in una situazione di reale pericolo di essere scoperti e che dunque imponeva una contromisura d'emergenza (o aveva magari ispirato in un'animo incline al delitto l'ulteriore "punizione" per lo



stupido che aveva intralciato il cammino del prepotente di quartiere).

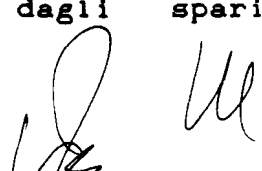
Sicche', approfondendo questa riflessione, non puo' attribuirsi alcun valore destabilizzante alla comparsa di un'altra auto (la "850" sulla quale l'assassino era risalito e che si trovava in attesa nella via Sperone, dalla quale erano tutti venuti); infatti la presenza di questo altro mezzo, se e' superflua nell'ipotesi di un preordinato progetto di agguato al PERI, diviene un elemento essenziale nella tesi di accusa. Tanto che, se non ve ne fosse stata traccia negli elementi del processo, se ne sarebbe potuto all'opposto ricavare un argomento di dubbio. Ed infatti, stando alla ricostruzione di SINAGRA (secondo cui la vittima era stata portata via con la sua stessa auto), il gruppo incaricato del sequestro del LO JACONO doveva essersi recato sul posto necessariamente con un'altra macchina; la quale ultima (ovviamente non notata dai testimoni nelle fasi precedenti) non poteva che seguire l'auto della vittima.

E perfino la fuga della prima auto con il complice a bordo, se ben si riflette, non ha altra spiegazione. Perche' sarebbe per converso assurdo che due assassini (con un complice in funzione di appoggio in un'altra auto) attirino la vittima (con il suo non trascurabile seguito di parenti) in un'imboscata e che al momento di compiere il delitto premeditato, ma prima di eseguirlo, uno dei due se ne scappi, lasciando l'altro da solo. Laddove la fuga medesima e' invece chiaramente significativa del fatto che quell'auto non poteva affatto sostare in quel luogo; ed e' dunque

plausibile che vi fosse un sequestrato da nascondere, perche' lo stesso si divincolava, e che insomma proprio in quel frangente, senza neppure la collaborazione del complice che lo tenesse a bada, l'uomo costituisse un serio pericolo (tanto che, coerentemente, come appunto raccontato dal coimputato collaboratore, dovette essere ucciso sul posto).

Tutto, in definitiva, depone nel senso di una decisione estemporanea e contribuisce dunque a dimostrare che il complice fosse sceso dall'auto proprio per fronteggiare una imprevista situazione verificatasi e cioe' per coprire la fuga dell'auto che doveva allontanarsi ad ogni costo, fermando gli ostinati inseguitori.

E che il sequestrato stesso non fosse stato visto dai testimoni non costituisce, alla luce di queste considerazioni, un ostacolo decisivo, proprio perche' la distratta attenzione dei passanti poteva non essere stata attirata dal comportamento degli occupanti la piccola vettura. Non si deve peraltro dimenticare che nella prima fase (quella del sorpasso) il passeggero seduto a destra poteva di certo costringere fisicamente il sequestrato ad una posizione rannicchiata, tale cioe' da giustificare il fatto che i testimoni non se ne fossero accorti; mentre, dopo che lo stesso era uscito ed era andato a sparare al PERI, l'attenzione di tutti si era ovviamente concentrata sull'uomo che impugnava la pistola e non su chi era rimasto in macchina. Considerazioni che, sul piano dell'id quod plerumque accidit, spiegano perche' mai i testimoni, fortemente condizionati dalla apparenza e dagli spari



ricollegati alla scena evidente (ma vi e' da dire che, significativamente, vi e' contrasto fra i testimoni sul numero dei colpi sparati dall'assassino), potrebbero non avere sentito lo sparo ulteriore relativo all'uccisione del sequestrato dentro la macchina (ma che puo' comunque essere avvenuta anche piu' avanti o in una posizione piu' defilata).

La chiave piu' significativa sul piano ricostruttivo e' tuttavia costituita dall'analisi dell'itinerario dei protagonisti della vicenda, che dimostra come non soltanto non fosse assurda la direzione di marcia degli assassini, ma come tutti i particolari esattamente concorrano ad attestare la veridicita' del "pentito".

Il punto di partenza e' costituito dalle informazioni che alla D'AMORE avevano dato i vicini della casetta a mare (che purtroppo, dato il tempo trascorso, questa corte non e' riuscita ad identificare in sede di rinnovazione del dibattimento, come da nota della polizia), secondo i quali il LO JACONO era rimasto ad eseguire i suoi lavori fin verso le ore 9, quando aveva detto che sarebbe andato a prendere i familiari (f.016008).

Dal che si desume che il LO JACONO non fu prelevato dai suoi sequestratori in quel posto, dove il fatto sarebbe stato notato dai vicini, i quali invece avevano salutato l'uomo al momento di andarsene; e che probabilmente il disegno medesimo non aveva potuto essere realizzato nel luogo proprio a cagione della presenza di altre persone o per qualsivoglia ragione. Ma si desume allora che, se e'

vero che il LO JACONO dopo essere andato via dalla casetta a mare non era piu' arrivato alla sua abitazione (per di piu', come meglio si dira', in abbigliamento che attestava che l'intenzione era veramente quella di andare solo a casa a prendere i familiari, come promesso alla moglie), il sequestro dovette necessariamente avvenire lungo il percorso che la vittima aveva intrapreso per andare a casa.

Ora, il LO JACONO, come risulta dagli atti, abitava in via G.B.Odierna, che e' sita nella zona di via Oreto, e per raggiungere casa doveva esattamente percorrere, come tragitto piu' breve, piu' logico, proprio la via Sperone (dopo avere lasciato la via Messina Marine all'imbocco di piazza Sperone).

Insomma dopo pochi minuti il LO JACONO aveva imboccato la via Sperone esattamente nel punto in cui il corteo dei PERI si sarebbe messo in movimento per percorrere quei 100-200 metri di cui hanno parlato i testi. E che il LO JACONO sia stato intercettato dai suoi sequestratori proprio subito dopo l'imbocco della via Sperone appare ancor piu' evidente ove si pensi alle migliori condizioni logistiche di questa strada piu' appartata rispetto alla via Messina Marine, arteria di grande scorrimento.

Tutto cio' spiega, al tempo stesso, la direzione di marcia dell'auto dei sequestratori, i quali avevano ovviamente seguito il LO JACONO per fermarlo nel momento piu' propizio; dato che quella era la direzione che la vittima aveva intrapreso. Spiega pure il perche' i testimoni avevano visto detta auto provenire dal marciapiede destro.



dal momento che, indubbiamente, se la vettura del LO JACONO era stata intercettata nei pressi dell'abitazione del PERI, essa era stata coerentemente stretta sul margine destro perche' vi prendessero posto i due sequestratori per ripartire subito a bordo della stessa, seguita dall'auto usata dai primi. E spiega il perche' di una partenza cosi' repentina, noncurante della contingente situazione determinata dall'occasionale passaggio del corteo dei PERI.

Ma la deduzione piu' significativa, dalla quale si trae giustificazione per tanti aspetti della vicenda apparentemente incomprensibili, attiene proprio alla direzione intrapresa dall'auto investitrice, la quale imbocco' il largo Achille Grandi seguito dai PERI. Infatti dallo stato dei luoghi, come rappresentato nella planimetria richiesta da questa corte, si ricava che il largo Grandi costituisce proprio il primo accesso a sinistra (a circa quattrocento metri dall'inizio di via Sperone) per tornare verso il corso dei Mille (attraverso la via Pecori Giraldi e la via XXVII Maggio) proprio nella direzione utile per raggiungere la "Villa Mirto", ubicata al civico 1317.

Dal che, in sostanza, si desume che non e' assolutamente vero che i due dell'auto investitrice volessero attirare il PERI (assurdamente, sul piano logico, come si e' detto) in un vicolo cieco, ma che avevano piuttosto proseguito la loro veloce marcia verso la meta, da questo momento pero' tallonati dal corteo strombazzante dei parenti decisi ad ottenere "soddisfazione" per il tamponamento subito.

E si spiega, ancora, la presenza dell'auto rimasta indietro sulla via Sperone, dove sarebbe salito l'assassino dopo che, coerentemente, la prima macchina era schizzata via e il complice era sceso a coprirne la fuga ed a fermare gli inseguitori.

Anzi, a tale riguardo, va evidenziato (per quanto possa concorrere al convincimento complessivo, pur nella aleatorietà del riferimento) che, come risulta dagli atti del processo (f.012793), in uno dei luoghi indicati dal SINAGRA come punti di riferimento della cosca per le imprese criminali (e nel quale il "pentito" aveva condotto gli inquirenti) fu rinvenuta una "Fiat 850" bianca (che, peraltro, non è un tipo di vettura che, secondo schemi consueti, viene utilizzata come auto di appoggio per un omicidio e destinata alla fuga repentina dopo il delitto); e che cioè, almeno, una vettura di quel modello era appunto disponibile da parte del gruppo.

Si spiega il perché del colpo sparato in aria a scopo intimidatorio, che è di regola un gesto di chi non ha intenzione di uccidere nessuno. L'assassino, evidentemente, non era sceso dall'auto per uccidere il PERI e neppure infatti i primi inseguitori arrivati, che sarebbero stati il più logico bersaglio (emblematica la deposizione di Nicasia PERI già ricordata: l'uomo, sceso dalla macchina, era passato accanto alla loro che, guidata dal marito Antonino TROMBETTA, era arrivata per prima, sparando un colpo in aria e gridando: 'mani in alto'); e dalla dinamica riferita dai testimoni si intuisce che la decisione omicida era sorta



improvvisamente, in quel momento, proprio perche' il PERI (che era il danneggiato dal tamponamento, tosto arrivato) aveva fatto intendere di volere uscire magari per avere "soddisfazione" (secondo le deposizioni gia' ricordate del padre Francesco e dalla sorella Nicasia, le quali suggeriscono la nitida immagine dell'uomo che va per scendere dalla macchina per affrontare l'investitore: "prima ancora che potesse mettere piede a terra"...)). Sicche' fermarlo era divenuto, nella distorta logica dell'assassino, ormai inevitabile ed il gesto andava anzi sottolineato con i termini punitivi che trapelano dalle parole pronunziate ("ora ti ammazzo"); a nulla rilevando neppure (se vera fosse la tesi della difesa) che quella zona fosse familiare all'assassino presunto, al punto che alcuni parenti potessero abitare in quel luogo, se vere sono, come lo sono, le residue, convergenti, clamorose, risultanze di questo processo circa lo spessore criminale e la tracotante ostentazione delle cosche mafiose.

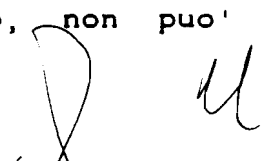
Il fatto, dunque, che l'assassino era passato davanti la prima auto andando ad uccidere il PERI, che occupava la seconda auto arrivata, non solo non significa affatto che costui fosse la vittima designata ma, nel contesto delle risultanze processuali, che certamente rimase vittima del suo gesto di volere affrontare l'investitore (ormai determinato, al colmo dell'ira, a non farsi piu' intralciare nel programma intrapreso).

Detto questo, che fortemente testimonia la veridicita' della rivelazione di SINAGRA, offrendosi un formidabile

quanto univoco riscontro obiettivo, ogni altro particolare desumibile dalle acquisizioni probatorie puo' essere rivisto alla luce della coerente compatibilita' con la ricostruzione ricavata, senza cioe' che se ne possano inferire difficolta' logiche insormontabili.

Come, in primo luogo, nel fatto che il LO JACONO avesse lasciato i vestiti nella sua casetta, dove furono rinvenuti i documenti personali salvo il denaro (circa £.70.000) che, secondo la moglie, doveva avere addosso (f.016008). Perche' tutto questo non significa necessariamente, come in apparenza potrebbe dedursi, che l'uomo doveva essere stato, sequestrato sul posto (cosa che, come si e' visto, resta anzi esclusa dalle informazioni raccolte in loco dalla D'AMORE), ma puo' significare, plausibilmente, che costui, dopo avere lavorato in abbigliamento piu' libero (pantaloncini corti e scarpe vecchie, precisera' la moglie), si sia allontanato nelle stesse condizioni per il breve tragitto necessario per recarsi a casa a prendere i familiari e basta, magari portando con se' solo il denaro per precauzione.

Ne' puo' costituire rilevante ostacolo sul piano probatorio la circostanza che non sia stata ritrovata l'auto del LO JACONO (al dibattimento di appello, ad espressa domanda, il SINAGRA ha precisato che l'auto era stata poi bruciata sotto un ponte vicino l'autostrada ma, dato il tempo trascorso, non e' stata piu' rinvenuta). Infatti tale mancato riscontro, che per vero sarebbe stato di notevole rilievo ove fosse stato positivamente acquisito, non puo'



compromettere la ricostruzione fatta o dimostrarne la non univocita'; posto che, anzi, proprio il fatto che nessun'altra auto gli inquirenti avessero rinvenuto in collegamento all'uccisione del PERI (cioe' corrispondente alla descrizione da parte dei testimoni) offre un significativo rilievo alla correlativa, e definitiva, scomparsa anche dell'auto del LO JACONO.

Ne' puo' utilmente eccepirsi, a fronte delle risultanze acquisite, che solo la ricognizione di persona avrebbe offerto la prova decisiva della tesi d'accusa; perche', a parte la naturale aleatorieta' di un tale mezzo istruttorio in un contesto sociale connotato da ben note diffidenze ed intimidazioni (si ricordi come il padre del PERI nel dibattimento di primo grado, invece di fare espressa menzione degli imputati, si sia ostinato a farvi riferimento solo per relationem utilizzando la copia di un giornale portato con se' in udienza), un simile atto non avrebbe potuto essere mai compiuto da questa corte di appello dato il tempo trascorso e la definitiva compromissione dell'elemento fondamentale del ricordo, cui e' affidato.

Ed infine, neppure le piu' macroscopiche contraddizioni dei testimoni circa il colore dell'auto degli assassini possono svalutare in modo decisivo le acquisizioni probatorie esaminate. Perche', oltre a quanto si e' gia' detto sulla comprensibile aleatorieta' dei ricordi di persone cosi' fortemente colpite sul piano emozionale, la stessa possibile confusione con l'auto del PERI (che era appunto una "Mini-minor" di colore rosso) puo' avere

determinato quelle imprecisioni (la cui genuina autenticita' e' appunto dimostrata dall'evidente disinteresse ad un qualsiasi mendacio, tale insomma da giustificare sul piano logico il perche' i testimoni avessero indicato tutti un colore diverso, cosi' come, analogamente, avevano fornito una descrizione diversa dell'assassino).

Viceversa, un diverso significato probatorio avrebbe assunto la circostanza che tutti i testimoni avessero dato una descrizione coerente e per esempio discordante dalle caratteristiche dell'auto (o, mutatis mutandis, dalla fisionomia dell'imputato).

Ne', come vorrebbe la difesa, puo' utilmente specularsi sulla indicazione, al dibattimento di appello, da parte del TROMBETTA di un particolare mai fino ad allora, e da nessun'altra fonte, ricavato, che l'auto da loro inseguita fosse "senza targa" (per inferirne che non potesse essere quella del LO JACONO); dal momento che, a parte la intuitiva inconsistenza del dato dell'ultima ora (ripetesi, di un dato sorprendentemente venuto in evidenza solo dopo molti anni e in un contesto di peraltro comprensibili deficienze di ricordo), non vi e' chi non veda come ancora piu' illogica si paleserebbe la tesi alternativa di un premeditato omicidio. Difatti, un gruppo criminale che deve recarsi a commettere un omicidio (appostandosi per attendere la vittima designata) non utilizzerebbe giammai un'auto senza targa, che ovviamente rischierebbe di attirare l'attenzione ancor prima dell'esecuzione del delitto; se mai, secondo un peraltro consueto modus operandi, impiegherebbe un mezzo



naturalmente privo di segni di identificazione o camuffato con targa falsa.

D'altra parte, a ben riflettere, se l'auto del LO JACONO era beige con il tetto amaranto (o marrone, o simile), puo' pure tentarsi di individuare una spiegazione delle contraddizioni in questione, nel contesto dei fatti processualmente noti. Perche', che l'auto fosse 'amaranto' era stato riferito dall'ANELLO; ma costui si trovava ben distante dalle due auto protagoniste del fatto al momento del tamponamento, tanto che poteva avere intravisto solo la parte superiore dell'auto a lui sconosciuta. Per converso, la piu' attendibile attenzione del TROMBETTA, che era colui che seguiva proprio l'auto investitrice e che per primo aveva iniziato il tragico inseguimento, si era concentrata sul prevalente colore beige, definito 'giallino' (ed infatti esiste un colore di automobili che ricade in questa duplice descrizione corrente), che era appunto quello che quasi interamente era apparso agli occhi del teste nei pur brevissimi istanti della drammatica vicenda.

Una ulteriore conferma del quadro probatorio cosi' ricostruito e' stato poi acquisita nel dibattimento di appello, nel corso del quale il nuovo collaboratore Francesco MARINO MANNOIA ha rivelato di avere appreso proprio da Antonino MARCHESE, il quale anzi ne faceva pubblico vanto, che costui aveva ucciso il conducente di un'auto con la quale si era scontrato e che contemporaneamente era stata uccisa un'altra persona che aveva tentato di fuggire mentre con un complice la stava

trasportando in macchina (e, come si e' detto nella trattazione della figura di questo "pentito", par.3.5, non e' processualmente accettabile la proposizione difensiva che costui abbia inventato tutto, mutuando le sue informazioni dal processo al quale aveva partecipato in primo grado).

Vi e', infine, da dire che nessun rilievo assume, nel contesto esaminato, la perplessita' sollevata dalla difesa sul fatto che il SINAGRA avrebbe assurdamente riconosciuto in fotografia la persona (il LO JACONO) uccisa, il cui corpo era gia' stato parzialmente distrutto dall'acido (neppure se, per assurdo, secondo una deduzione difensiva, il collaboratore si fosse limitato ad utilizzare dati di informazione diversi, per esempio giornalistici, ed allo scopo di corroborare le accuse formulate).

Infatti, come si e' rilevato, le risultanze del processo attestano univocamente che il SINAGRA non pote' avere "inventato" in toto il racconto, arricchito di particolari che non sarebbero stati ricavabili da alcuna fonte esterna (se non supponendo, assurdamente, una accurata ricostruzione critica alla stregua di quella qui imposta) e che erano perfettamente coincidenti con la realta' storica dei fatti.

Anzi, richiamando ancora una volta quanto si e' detto circa la generale problematica della valutazione dei "pentiti" (par.3.1 segg.), non puo' negarsi che simili spunti dialettici, se ben si riflette, finiscano per dimostrare esattamente il contrario. E tanto si ricaverebbe dall'assurdita' della proposizione che (un "pentito" in



generale, ma piu' in particolare uno come) SINAGRA, stando alla tesi, nel corso dei mesi, degli anni, precedenti la (ipotetica, improbabile, ma tuttavia fin da allora esattamente preventivata) collaborazione, avrebbe dovuto diabolicamente raccogliere, catalogare, memorizzare dati, particolari, fisionomie: e tutto per costruirvi, nella risalente quanto perversa premeditazione, ingegnosi racconti calunniatori capaci di apparire dotati di una accettabile parvenza di attendibilita' e perfino, nei casi, stranamente coincidenti con aspetti insospettabili della realta' storica.

Laddove poi, ove ad abundantiam si volesse tentare uno specifico approfondimento, si dovrebbe riconoscere, cosi' chiudendo il cerchio logico del discorso, che perfino nella specie sarebbe stato impossibile che SINAGRA avesse attinto tutto dai giornali; posto che, se e' vero che (come ha documentato la difesa) l'omicidio del PERI era stato riportato dalla stampa, non altrettanto era avvenuto per la "scomparsa" (di fatto contestuale, ma non contestualmente registrabile) del LO JACONO (di un LO JACONO, poi, di cui il diabolico "pentito" avrebbe dovuto pero' documentarsi circa le abitudini di vita di relazione, il domicilio, e cosi' via).

Le statuizioni dei primi giudici vanno quindi mantenute in ordine all'affermazione di responsabilita' degli imputati, colpiti da una chiamata in correita' cosi' circostanziata ed obiettivamente riscontrata; mentre va esclusa, data la ricostruzione dei fatti, la premeditazione

quanto ad entrambi gli episodi di omicidio, posto che sia il PERI che il LO JACONO vennero uccisi dal MARCHESE e dal SENAPA, in concorso fra loro, per decisione addirittura imprevista.

E' appena il caso di rilevare che anche al SENAPA, che pure era rimasto in macchina con il LO JACONO nel momento in cui il MARCHESE ne era sceso per fermare gli inseguitori determinandosi all'estemporaneo gesto omicida sul PERI, deve essere attribuita la responsabilita' di quest'ultimo delitto. Esso, infatti, seppure non voluto dal SENAPA, constitui' lo sviluppo logicamente prevedibile del comune piano criminoso intrapreso con il complice e consistente nell'eseguire il sequestro del LO JACONO e nel portare lo stesso a compimento ad ogni costo, fermando, come d'intesa, in qualsiasi modo quelli che minacciavano di arrecare intralcio.

Nella stessa fattispecie di cui all'art.116 c.p. trova poi giustificazione, salvo il computo della pena, la responsabilita' del MARCHESE per l'uccisione del LO JACONO decisa autonomamente dal SENAPA, anche qui per portare a compimento il piano delittuoso programmato.

La posizione di Filippo MARCHESE e' stata separata sul dubbio della sua esistenza in vita.



8.12. Omicidio di Pietro RAGONA (capi 214, 215). - Il 27 luglio 1982 Pietro RAGONA veniva rinvenuto, ucciso a colpi d'arma da fuoco, dinanzi alla stalla sita nel fondo Cannonito, nella zona di corso dei Mille, nella quale teneva custoditi alcuni animali, e quando ancora non era sceso dal motofurgone con il quale, nelle prime ore di quella mattina, era appena arrivato.

Dopo che le indagini dei carabinieri non erano riuscite a delineare se non uno sfondo, pur attendibile, nel quale era maturato il delitto, in merito ad esso veniva raccolta esclusivamente la rivelazione del SINAGRA, il quale riferiva appunto dell'uccisione di un uomo di 45 anni con un motofurgone abitante nella via Messina Marine (in un punto esattamente indicato e corrispondente al domicilio del RAGONA), al quale la cosca aveva addebitato di avere rubato materiali dai cantieri di Filippo MARCHESE, con il sospetto che fosse pure informatore della polizia. Secondo il SINAGRA, suo cugino "tempesta" gli avrebbe detto che su ordine dello stesso MARCHESE sarebbero dovuti andare ad uccidere quell'uomo e fuggire con il motorino, ma di fronte alla sue perplessita' circa l'idoneita' del mezzo da impiegare per la fuga, il cugino era andato a commettere il delitto in compagnia di Salvatore ROTOLO con una "Fiat 126". Il RAGONA sarebbe stato indicato da Gaetano TINNIRELLO, ma il "tempesta" lo conosceva gia', e l'agguato sarebbe stato teso semplicemente chiamando la vittima per farla fermare.

Le altre risultanze del processo rendevano, a giudizio

della corte d'assise, credibile l'intero racconto peraltro circostanziato e corredato di particolari corrispondenti al vero. Era stato infatti accertato che il RAGONA, che era pregiudicato per delitti contro il patrimonio, era stato recentemente licenziato dal cantiere di Gregorio MARCHESE (parente del predetto Filippo MARCHESE) per ragioni evidentemente pretestuose; e la rottura dei rapporti con il datore di lavoro era stata così drastica che nello stesso periodo il RAGONA era stato costretto a portar via alcuni animali che teneva custoditi in una stalla dello stesso MARCHESE e che aveva dovuto ricoverare in un'altra stalla, attigua a quella di Francesco Paolo FIUMEPREDDO.

Era stato pure accertato che quando era stato attinto dai colpi mortali il RAGONA si accingeva ad uscire dal furgone (tanto si ricavava dall'esame dei fori d'entrata dei colpi inferti) dopo avere inserito il freno a mano.

Tali riscontri venivano giudicati dalla corte medesima non intaccati dalle divergenze (indicate dalla difesa e reiterate in questa sede di gravame, nei termini che saranno esaminati) rispetto alla pur attendibile segnalazione di Rosario SCALIA, appuntato dei carabinieri, il quale aveva riferito che quella mattina aveva udito sei colpi di arma da fuoco (mentre sul luogo del delitto erano stati trovati due bossoli) e, da casa sua, aveva visto una "Fiat 500" allontanarsi dalla zona.

Venivano, dunque, condannati per questi fatti Filippo MARCHESE, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Salvatore ROTOLO. Gaetano TINNIRELLO veniva invece assolto con formula



dubitativa.

Contro le relative statuizioni hanno proposto appello sia gli imputati, che hanno dedotto l'insufficienza del materiale probatorio, connotato da notevoli contraddizioni, sia il pubblico ministero, il quale ha insistito per la condanna anche del TINNIRELLO in ordine all'omicidio del RAGONA, essendo emersa la responsabilita' dello stesso a titolo di concorso.

Osserva, cio' premesso, la corte che le risultanze del processo, se pure offrono ampi argomenti indiziari a sostegno della tesi d'accusa, a conforto peraltro delle rivelazioni del SINAGRA, non consentono tuttavia di ritenere acquisito un sicuro livello di univocita' tale da giustificare l'affermazione di responsabilita' degli imputati (gia' condannati o nei cui confronti e' stata chiesta condanna).

Infatti, le emergenze obiettive raccolte dagli organi inquirenti nella immediatezza del fatto altro non suggeriscono che il RAGONA era rimasto vittima di un agguato quasi certamente non sospettato. Egli era uscito da casa di buon'ora, come sempre, poco dopo le ore 6, per andare a governare gli animali; anzi la moglie lo aspettava nella mattinata perche' erano d'intesa che lo stesso avrebbe portato a casa della carne (f.015877). Francesco Paolo FIUMEFREDDO (colui che gli aveva messo a disposizione da pochi giorni la stalla) lo aveva rinvenuto verso le 7 ed era andato ad avvertire la famiglia.

Posto che il delitto dovette avvenire dunque fra le 6 e

- 1883 -

le 7, la dichiarazione segnalata dai carabinieri circa la scena vista dall'appuntato SCALIA finisce con l'innestare piu' dubbi che certezze, tanto da potersi in linea di principio concordare con la valutazione dei primi giudici in ordine alla erroneita' delle allegazioni medesime. Difatti lo SCALIA, mentre si trovava affacciato al balcone della sua abitazione di via S.90, settimo piano, alle 6,30 di quella mattina aveva sentito alcuni spari, due seguiti da altri quattro colpi in rapida successione, ed aveva poi visto una "Fiat 500" rossa con il tettuccio aperto, con a bordo due o tre persone, che imboccava a gran velocita' la prima, traversa a destra di via Messina Marine in direzione di piazza Torrelunga e corso dei Mille.

Su tali risultanze le difese hanno giustamente speculato ai fini di dimostrare l'inattendibilita' del SINAGRA, il quale aveva raccontato che gli assassini si erano recati sul posto con una "126" (diversa di modello, di colore, di tutto, come attestato dal particolare del tettuccio aperto, positivamente riferito dallo SCALIA). Ma il dato piu' significativo, nel contesto, e' pero' che lo SCALIA aveva sentito sei colpi mentre dagli atti risulta che per uccidere il RAGONA ne furono sparati due: eppure, stando al balcone, non doveva aver sentito male.

A cio' si aggiunga che i colpi uditi dallo SCALIA provenivano dal lato mare, e cioe', come si evince dalla stessa planimetria prodotta dalla difesa in primo grado, da una direzione affatto diversa; eppure, specie stando al balcone, anche la provenienza degli spari non doveva essere



falsata.

Infine e soprattutto, secondo la descrizione fatta dal graduato, la "500" aveva imboccato una traversa della via Messina Marine in direzione corso dei Mille, e cioe' in un itinerario esattamente opposto a quello di chi volesse allontanarsi dal fondo Cannonito, sito a breve distanza dal corso dei Mille.

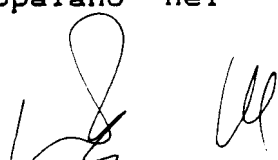
Ma se da tutto questo si evince che con molta probabilita' la scena vista dallo SCALIA non atteneva affatto al delitto, la circostanza dei numerosi colpi esplosi, esattamente alle sei e trenta del mattino (ad un'ora in cui non e' dato sentire molti rumori), innesta non trascurabili perplessita'; perche' dimostra, almeno, come non tutta la verita' sui fatti di cui si occupa questa parte del processo sia stata utilmente acquisita, e come, al piu', la rivelazione del SINAGRA apra solo uno spiraglio per collocare gli avvenimenti nel contesto della criminalita' di corso dei Mille.

Va, per vero, osservato come i riscontri che i primi giudici hanno ritenuto di individuare a sostegno della veridicita' di SINAGRA (e ad ulteriore supporto della generica credibilita' del collaboratore, sperimentata nelle numerose rivelazioni dimostrate veritiere), non hanno a ben riflettere una valenza oggettiva tale da giustificarne quel ruolo. Che infatti il SINAGRA abbia potuto offrire della vittima una descrizione esauriente (l'eta', l'abitazione, il mezzo di cui si serviva per i suoi spostamenti) non significa certo nulla di preciso, ne' nel

senso della veridicità ne' nel senso contrario. Come il fatto che la ubicazione dei fori d'entrata dei proiettili e la posizione del cadavere, ancora con i piedi dentro il motofurgone appena parcheggiato con la marcia di stazionamento inserita, attestino dunque che la vittima si era tranquillamente fermata per andare incontro ai suoi assassini, non può comportare un sicuro riscontro di veridicità del SINAGRA, che aveva detto appunto che l'uomo non aveva sospettato nulla. Tali argomenti di valutazione, infatti, non presentano un connotato di univocità, potendo quei dati, seppure calzanti con la rivelazione di SINAGRA, tuttavia collocarsi anche in altro contesto di fatti.

Significativi riscontri potrebbero invece individuarsi in ordine alla causale descritta dal "pentito", il quale ha riferito che il RAGONA sarebbe stato ucciso perché aveva più volte rubato materiali nei cantieri del MARCHESE (e si supposeva pure che fosse informatore della polizia: dato del tutto privo di riscontri anche solo logici). E difatti risulta dagli atti che costui era stato fino a poco tempo prima alle dipendenze di certo Gregorio MARCHESE, il quale lo aveva licenziato, sicché aveva cominciato ad occuparsi solo degli animali che aveva da poco acquistato.

Orbene il dato più importante non è tanto che certo Antonio MANISCALCO (noto alla polizia per i pregressi rapporti con il RAGONA, anch'egli notoriamente dedito a reati contro il patrimonio) abbia confermato che effettivamente entrambi andavano rubando ferro (f.015893), quanto che le ragioni di quel licenziamento appaiano nel



processo affatto pretestuose. Gregorio MARCHESE (nato nel 1959) ha infatti riferito che era stato costretto a licenziare il RAGONA in quanto il commercio del ferro vecchio, al quale lui si dedicava, aveva fatto registrare una stasi (f.015888). Ma se si tiene conto che, al tempo stesso, il MARCHESE aveva contestualmente invitato il RAGONA a portar via gli animali dalla sua stalla (di proprietà di uno zio omonimo, Gregorio MARCHESE, nato nel 1907, e sita nel corso dei Mille 302), e' agevole cogliere una improvvisa e definitiva rottura, affatto indipendente da fattori economici.

Emblematica e' sul punto la versione dei fatti raccontata da Rosario RAGONA, figlio della vittima, il quale ha riferito (f.015874) che il padre era stato costretto a portare gli animali nella stalla procuratagli da Francesco Paolo FIUMEFREDDO, perche' al MARCHESE (che non ha detto che avesse comprato altri capi) serviva lo spazio per ricoverare i suoi animali.

E' dato cioe' cogliere quella evenienza di improvvisa rottura dei rapporti tra il MARCHESE ed il RAGONA, che potrebbe pure dipendere dalla necessaria punizione ed emarginazione di chi, per ordine del "capo", va eliminato.

Ma, a fronte di queste considerazioni, sicuramente dotate di una notevole portata indiziante, correlate alle rivelazioni di SINAGRA, altre emergenze oggettive del processo, decisamente sottovalutate nelle fasi precedenti del giudizio, innestano serie perplessita' ricostruttive. Risulta infatti, dalle stesse affermazioni dell'interessato

(f.015889), peraltro opportunamente messe in luce nello stesso rapporto dei carabinieri (ff.015846 segg.), che il FIUMEFREDDO era a sua volta imparentato con i MARCHESE; egli era appunto genero di quel Gregorio MARCHESE (nato nel 1907), proprietario della stalla di corso dei Mille, proprio dove il RAGONA aveva tenuto gli animali e dove lo stesso MARCHESE sarebbe stato ucciso pochissimi giorni dopo l'omicidio del RAGONA, e cioè l'1 agosto 1982. Ma il FIUMEFREDDO era pure cugino acquisito (per parte della moglie) sia di Pietro MARCHESE, ucciso nel carcere di Palermo qualche mese prima (di cui si occupa altra parte di questa sentenza), che di Gregorio MARCHESE, fratello di costui e persona diversa dagli omonimi ricordati, a sua volta ucciso il 4 agosto 1982; come lo era pure con quel Filippo MARCHESE, capo della cosca di corso dei Mille, infatti sposato con Rosa MARCHESE, sorella dei predetti Pietro e Gregorio, tutti figli di Saverio MARCHESE, fratello del Gregorio MARCHESE (nato nel 1907) ucciso l'1 agosto 1982.

Ora tutto ciò rende del tutto nebuloso il contesto probatorio, dal momento che l'inserimento del FIUMEFREDDO nel clan familiare dei MARCHESE finisce con il non fare più decifrare i reali termini della controversia, nella quale venne coinvolto il RAGONA; perché la sua cacciata dal deposito di ferro vecchio di Gregorio MARCHESE (nato nel 1959) e dalla stalla dallo stesso utilizzata, seppure di proprietà dello zio omonimo (nato nel 1907), potrebbe non comportare più uno "sgarbo" fatto al clan, posto che



altrimenti non si giustificerebbe la protezione offertagli dal FIUMEFREDDO (che il RAGONA chiamava "parrino", ossia padrino, protettore, uomo di rispetto: f.015874) a sua volta strettamente inserito nella "famiglia" e di certo non oggetto di alcuna persecuzione (ossia, punizione); anzi, all'opposto, affatto risparmiato nella faida successiva (il mese di agosto aveva in effetti contrassegnato un periodo di numerosi omicidi nel contesto del clan MARCHESE), nella quale erano invece caduti i due Gregorio MARCHESE già ricordati (ossia, in definitiva, quelli che avevano "posato" il RAGONA).

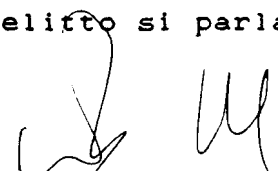
La vicenda dell'uccisione del RAGONA viene dunque a collocarsi in un più ampio contesto, di cui questo processo non conosce gli esatti connotati (facendone parte solo l'omicidio di Pietro MARCHESE, che è tuttavia caratterizzato da una diversa logica nella dinamica della guerra di mafia, come altrove - par.6.20 - si è detto), mancando l'apporto ricostruttivo dei fatti connessi alle uccisioni dei protagonisti collegati al RAGONA stesso.

Così analizzate le emergenze relative alla causale del delitto, la quale ne risulta non chiaramente delineata, l'intera impalcatura probatoria rimane dunque affidata alle rivelazioni di SINAGRA nella loro portata oggettiva. Ma l'analisi di queste, se pure suggerisce un quadro ricostruttivo notevolmente indiziante, viepiù rafforzato dalla generica credibilità non compromessa da alcun argomento logico di segno contrario ma anzi sorretta dalle molte comprovate verità, non consente, a giudizio della

corte, un sicuro risultato finale.

Il coimputato collaboratore aveva infatti affermato che il suo cugino omonimo ("tempesta") gli aveva detto che su ordine di Filippo MARCHESE entrambi avrebbero dovuto sparare a quell'uomo utilizzando il suo motorino; e che anzi il TINNIRELLO lo aveva indicato allo stesso cugino, il quale peraltro aveva mostrato di conoscerlo. Poiche' era parso a lui inadeguato l'uso del motorino ed il cugino non era sembrato convinto ad utilizzare una motocicletta di grossa cilindrata, lo stesso gli aveva detto che ci sarebbe andato con ROTOLO; cosa che avrebbe fatto, impiegando la di lui, "126".

La narrazione, come e' evidente, implica sul piano storico una gia' maturata determinazione di procedere al delitto; il quale viene predisposto con gli opportuni preparativi, ivi compresa, soprattutto, l'individuazione della vittima designata (che infatti il SINAGRA dimostra di non aver conosciuto in precedenza, a differenza del cugino). Ma, mentre non e' dato ad ogni buon conto comprendere se, e dopo quanto tempo, il "tempesta" sia andato effettivamente ad uccidere il RAGONA assieme al ROTOLO e tanto sia in sostanza avvenuto per scienza diretta del SINAGRA e non costituisca piuttosto una supposizione magari suffragata dal fatto che il RAGONA era stato poi veramente ucciso, cio' che appare connotato da margini di dubbio e' l'atteggiamento del "tempesta" descritto dal "pentito". Questi, infatti, non e' tratteggiato come un sicario fermamente deciso a commettere il delitto (perche') ordinato dal capo; del delitto si parla



961419

quasi come una cosa non impellente, imminente, tanto che il discorso si esaurisce nell'idoneita' del mezzo da impiegare e cade sulla semplice, e peraltro pertinente, obiezione del SINAGRA sulla validita' della scelta di un motorino. Quest'ultimo, stando alle sue parole, non fa capire che ha riserve di sorta sul fatto di commettere il delitto, ma basta appunto l'obiezione del motorino per far cadere, pur a fronte della giusta idea di utilizzare una moto di grossa cilindrata, ogni preparativo. Cio' che traspare e' insomma una grossa (e reticente) riserva mentale da parte del "tempesta" nei confronti del cugino, al quale il discorso sull'uccisione del RAGONA vien fatto tanto per parlare, magari per saggiarne lo spessore criminale o la disponibilita' ma certo non con il determinato proposito di attuarlo, e in una formazione disposta dal capo.

Le stesse pur genuine ed attendibili affermazioni del SINAGRA denotano dunque uno spazio di incertezza che, in un complessivo quadro probatorio tendente a sorreggere l'ipotesi accusatoria, finisce con il non legittimare una sicura affermazione di responsabilita'. Sicche' la corte, ferma la separazione della posizione di Filippo MARCHESE per il fondato dubbio sull'esistenza in vita dello stesso, dandosi carico di siffatte perplessita', giudica conforme a giustizia pronunciare assoluzione, con la formula indiscriminata imposta dal nuovo regime processuale e che assorbe le doglianze proposte dall'imputato gia' assolto in primo grado con la formula dubitativa.

8.13. Omicidio di Gaetano SCALICI (capi 235, 236). - Il pomeriggio del 19 ottobre 1982 un giovane biondo entrava in un deposito di prodotti chimici di via S.Cappello (zona corso dei Mille-via Messina Marine) chiedendo del titolare Gaetano SCALICI ed allo stesso ordinava due bidoni di acido; uscito con un pretesto, tornava armato di pistola e dopo averlo ucciso era scappato con una moto guidata da un complice.

Sul conto dello SCALICI Stefano CALZETTA raccontava che costui abitava nello stesso palazzo della famiglia TINNIRELLO e si era fatto notare in passato per il suo pedante interesse circa i movimenti della zona, tanto che una volta aveva avvertito la polizia per aver visto persone sospette da Lorenzo TINNIRELLO (il quale si era vendicato tagliando i pneumatici della sua auto, come da capo di imputazione oggetto del presente processo e per il quale e' intervenuta affermazione di responsabilita' a carico del predetto); ed era insomma conosciuto come "uno che ad ogni minima cosa chiamava la polizia". Il delitto, secondo CALZETTA, sarebbe stato eseguito da Salvatore ROTOLO, le cui sembianze (nonche' l'atteggiamento sorridente durante il delitto e l'abitudine a portare oggetti d'oro vistosi) corrispondevano a quelle riferite dalla stampa.

Preso atto che la perizia balistica aveva accertato che l'arma usata era una di quelle rinvenute nella "camera della morte", che, secondo le rivelazioni del SINAGRA, erano quelle che venivano adoperate proprio dal ROTOLO e dal

12 44

"tempesta", ma apprezzando a favore degli imputati rinviati a giudizio l'esito negativo del riconoscimento da parte della vedova dello SCALICI, e considerando che in definitiva le armi in questione erano a disposizione della cosca e dunque avrebbero potuto essere utilizzate da chiunque, la corte di primo grado assolveva Carmelo ZANCA. Salvatore ROTOLO, Onofrio ZANCA, Lorenzo TINNIRELLO e Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) per insufficienza di prove.

Contro questa statuizione hanno proposto appello il pubblico ministero, che ha dedotto la esistenza di certe prove di colpevolezza a carico del TINNIRELLO e di Carmelo ZANCA; nonche', a loro volta, gli imputati per reclamare la formula piena di assoluzione.

Nelle conclusioni in questo dibattimento, il procuratore generale ha chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati.

Osserva, cio' premesso, la corte che non puo' essere affermata la responsabilita' degli imputati, la cui posizione e' stata devoluta a questo giudizio di appello a seguito delle pronunzie emesse in primo grado. Ne' alcun concreto contributo puo' dare l'indagine sulla posizione del ROTOLO (per il SINAGRA, come si dira', va adottata ampia formula assolutoria), colpito da indizi di colpevolezza che, giudicati insufficienti dai primi giudici, non possono essere approfonditi in questo grado di giudizio nel quale non ci sono doglianze sul punto da parte del pubblico ministero e non possono incidere sulla posizione degli appellanti se non nei limiti della loro consistenza (v.

infra).

La tesi accusatoria sottoposta all'esame della corte di primo grado si fondava sulle ricordate rivelazioni del CALZETTA, facendo propria la ricostruzione logica basata in parte su fatti che erano stati a diretta conoscenza del "pentito", in parte su deduzioni da questi dipendenti. Costui, infatti, aveva rivelato che lo SCALICI era divenuto un personaggio molto scomodo per la cosca di corso dei Mille, per aver dato prova di essere testardamente capace di rivolgersi alla polizia per ogni cosa, di illecito o di sospetto, che passasse dinanzi ai suoi occhi.

Tanto era peraltro testimoniato, da una parte, dalle annotazioni rinvenute nell'esercizio della vittima circa spostamenti di auto "sospette", nelle quali si dava atto delle persone viste o della fisionomia delle stesse nonché dei numeri di targa delle vetture notate (ff.009067 segg.); dall'altra, dallo stesso episodio di danneggiamento subito dallo stesso SCALICI (capo 278 di questo processo, di cui infra, nella parte relativa ai c.d. reati minori) ad opera del TINNIRELLO (il quale, come si vedrà nella specifica sede, era stato accusato di avere forato in presenza del CALZETTA, che ha rivelato l'episodio, le gomme dell'auto dello SCALICI).

In sede di rinnovazione parziale del dibattimento, Iolanda GARGANO e Rosaria SCALICI, rispettivamente moglie e figlia della vittima, hanno finito con l'ammettere dinanzi a questa corte che nei mesi precedenti erano pervenute diverse telefonate estorsive, cessate qualche tempo prima

13 14

dell'omicidio, ma tali da avere determinato una vera e propria situazione di incubo.

Tali elementi, ulteriormente confortati dall'esito degli accertamenti balistici (dai quali, come si e' detto, e' risultato che per l'omicidio era stata impiegata una delle armi rinvenute nel covo della cosca di corso dei Mille, nella c.d. camera della morte), se refluiscono sulla posizione del ROTOLO (il quale era, come conclamato nel processo, uno dei "killer" del gruppo, connotato dall'espressione sarcastica riferita dal "pentito", confermata dalla vedova dello SCALICI e constatata da questa corte nel dibattimento di appello, ma nei cui confronti, come si è detto, non c'è appello del pubblico ministero), non possono tuttavia coinvolgere in pieno la posizione del TINNIRELLO e di Carmelo ZANCA.

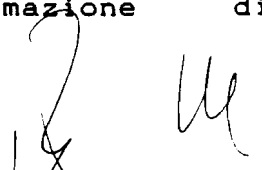
Vero e' infatti che questi ultimi, come risulta da altra parte del processo (relativa alle posizioni individuali, cui si rinvia), erano inseriti organicamente nella cosca di corso dei Mille e che potevano avere ispirato la decisione di eliminare lo SCALICI (o avervi contribuito sul piano volitivo). Ma di tutto cio' nel processo esiste solo l'aggancio connesso ai risentimenti contro il predetto, per la sua abitudine a chiamare la polizia per un qualsiasi movimento sospetto, anche nel palazzo dove abitava lo stesso TINNIRELLO.

Se non che tali ultime considerazioni, invero dotate di non trascurabile portata indiziante, non sono - a giudizio della corte - tali da condurre ad un sicuro risultato di

colpevolezza in ordine all'omicidio. Non soltanto per il diverso contesto suggerito dalle precedenti richieste estorsive (non seguite, secondo le dichiarazioni delle predette testimoni, dal pagamento di alcuna somma), ma soprattutto per ulteriori argomenti che scaturiscono dall'analisi del fatto.

E' infatti incontestato che uno degli assassini era entrato in un primo tempo nell'esercizio dello SCALISI e, dopo aver chiesto di lui, aveva detto di voler acquistare due bidoni di acido (di un tipo ben preciso, dunque mostrando di conoscere il prodotto). Per vero nel processo, non si e' raggiunta la prova che la cosca di corso dei Mille fosse solita approvvigionarsi di acido (utilizzato per le note finalita' di distruzione dei cadaveri) anche presso l'esercizio dello SCALICI, ubicato nella zona (laddove, per esempio, MARINO MANNOIA ha rivelato che Stefano BONTATE si riforniva da lui per l'acido occorrente alla lavorazione della droga); ma non puo' non cogliersi un sottile messaggio sotteso alla richiesta di grossi quantitativi di acido in chi, entrato con il proposito di uccidere, avrebbe potuto trovare un diverso pretesto, anche solo di voler parlare con il titolare. E tutto questo, insomma, finisce con l'introdurre altre possibili causali, magari collegate a fatti recenti non conosciuti (ne' conosciuti dallo stesso CALZETTA).

Il quadro probatorio a carico degli imputati appellati rimane dunque connotato da margini di incertezza, che non consentono a questa corte un'affermazione di



961425

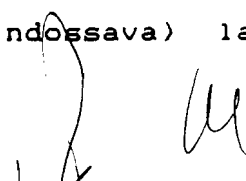
responsabilita'.

Mentre le statuizioni assolutorie, gia' adottate in primo grado con formula dubitativa, vanno convertite nella generale pronunzia di proscioglimento imposta dal nuovo regime processuale, dandosi atto dell'insufficiente acquisizione probatoria, nei confronti del SINAGRA (nato nel 1952), secondo le conclusioni del procuratore generale, va pronunziata assoluzione per non aver commesso il fatto, risultando dagli atti (fascicolo della posizione giuridica) che in quel periodo egli era detenuto, per essere stato infatti arrestato l'11 agosto 1982 per l'omicidio di certo DI FATTA.

8.14. Omicidio di Giovanni BENFANTE (capi 249, 250). -

Verso le ore 20,30 del 15 febbraio 1983, nella via Regione Siciliana di Palermo veniva ucciso, dentro l'auto in movimento, Giovanni BENFANTE, nei cui confronti erano stati registrati precedenti per furti e contrabbando. La vedova, Angela FERRO, raccontava che quella sera, essendo carnevale, il marito aveva insistito per andare ad un veglione da "Sir John" (ritrovo in via Messina Marine) e, al suo rifiuto, era uscito da solo telefonandole poco dopo da un posto che non poteva essere il locale da ballo, dato che non aveva sentito rumori, ottenendone un altro rifiuto. Il figlio, Pietro BENFANTE, riferiva di questioni insorte con i genitori che avevano osteggiato una sua relazione con Carmela RINELLA, imparentata con Filippo MARCHESE.

Il fatto veniva pero' ricollegato ad una rivelazione di Stefano CALZETTA, il quale aveva raccontato che appunto l'ultima sera di carnevale aveva visto il BENFANTE (che era un uomo del clan di BONTATE) ai "Bagni Virzi" (ritrovo della cosca e spesso base d'appoggio per attivita' illecite) con Pietro SENAPA, Paolo ALFANO (detto "Pietro 'u zappuni") e Salvatore ROTOLO. Parlando con il BENFANTE, aveva appreso che lo stesso aveva in animo di andare ad una festa con la moglie, ma le aveva telefonato inutilmente. Ad un certo punto il ROTOLO si era fatto riconoscere dal BENFANTE come autore di qualche misfatto, almeno cosi' gli era sembrato di capire poiche' quello aveva sottolineato con gesti (alzandosi il cappuccio di un giubbotto che indossava) la



sua presumibile impresa. A tarda notte costoro ⁹⁶¹⁴²⁷ con uno dei TINNIRELLO avevano una copia del giornale appena stampato che leggevano compiaciuti nella parte della cronaca; al che l'ALFANO gli aveva fatto notare la sorte toccata al BENFANTE, il cui omicidio era avvenuto poco dopo il precedente incontro e gia' era riportato nelle cronache del quotidiano del mattino successivo ("u viristi 'u tignusu?", riferendosi infatti al predetto, cosi' chiamato per la sua incipiente calvizie), e da questo aveva insomma capito che mentre ALFANO e SENAPA avevano ucciso un certo LO NIGRO (delitto avvenuto la stessa sera, esulante dal processo) il ROTOLO aveva ucciso il BENFANTE.

Per questo omicidio veniva formulata l'ipotesi, appunto basata sulla rivelazione di CALZETTA, che il BENFANTE fosse stato eliminato nel quadro della faida tra le famiglie mafiose, e che dunque fosse caduto vittima della sua vicinanza a Stefano BONTATE e cio' per ordine di tutta la c.d. "commissione".

Poiche' pero' le affermazioni del coimputato collaboratore non avevano trovato riscontro ulteriore, i primi giudici ritenevano non fondata l'accusa pronunciando assoluzione (secondo lo schema decisionale relativo ai delitti della guerra di mafia) con formula dubitativa per Michele GRECO, Salvatore RIINA, Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952), Bernardo PROVENZANO, Bernardo BRUSCA, Salvatore SCAGLIONE, Giuseppe CALO', Francesco MADONIA, Antonino GERACI e Salvatore ROTOLO; venivano invece assolti con formula piena Salvatore GRECO (cl.1927), Filippo

- 1899 -

MARCHESE, Pietro VERNENGO, Giovanni SCADUTO, Salvatore BUSCEMI, Ignazio PULLARA', Giuseppe SAVOCA, Salvatore CUCUZZA, Giovanni CORALLO, Giuseppe BONO, Ignazio MOTISI, Andrea DI CARLO.

Contro questa statuizione e' stata proposta impugnazione da parte e degli imputati assolti con formula dubitativa e del pubblico ministero, secondo il quale si poteva ravvisare nel delitto uno degli episodi collegati alla strategia di eliminazione degli avversari del gruppo dei "vincenti" nella c.d. "guerra di mafia".

In questo dibattimento di appello, il procuratore generale ha pero' concluso chiedendo l'assoluzione dei predetti imputati con ampia formula.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che, ferma la separazione delle posizioni di Rosario RICCOBONO, Giuseppe GRECO (cl.1952) e Salvatore SCAGLIONE per il fondato dubbio sull'esistenza in vita dei medesimi, non puo' ravvisarsi la prova di colpevolezza a carico degli imputati accusati di aver fatto parte dell'organo direttivo dell'associazione mafiosa.

Nel processo e' stato infatti acquisito soltanto il riscontro relativo alla dinamica dei fatti precedenti il delitto, data la coincidenza di orari e di fatti in ordine agli spostamenti del BENFANTE che, prima di dirigersi verso il locale prescelto, si era appunto fermato ai "Bagni Virzi", da dove, come esattamente testimoniato dalla moglie, aveva inutilmente tentato di convincere costei a recedere dal proposito di non andare a ballare.



La possibile ricostruzione degli avvenimenti successivi rimane in realta' affidata alle congetture del CALZETTA (e su questo deve in via di prima approssimazione concordarsi con i primi giudici). Costui, infatti, aveva tratto fondato convincimento, dal modo come i tre amici avevano commentato i due delitti avvenuti quasi contestualmente quella notte, che due (ALFANO e SENAPA) avevano ucciso quel certo LO NIGRO (di cui il processo non si occupa), mentre il ROTOLO aveva ucciso il BENFANTE. E se si considera, per quanto e' possibile qui osservare pur al di fuori della sede naturale di cognizione, che la sensazione ricavata dal CALZETTA quanto all'omicidio del LO NIGRO poteva essere suffragata dal fatto di avere visto, al ritorno dal presumibile delitto, uno dei due ravviarsi i capelli come se avesse indossato un cappello (e difatti quell'omicidio era stato compiuto simulando un controllo a casa da parte della polizia), la corrispondente conclusione relativa all'omicidio del BENFANTE risulta dallo stesso racconto del "pentito" affidata ad una mera deduzione per esclusione (poiche', in sostanza, gli altri due erano andati ad uccidere l'altro).

Per vero, potrebbe pure ricavarsi qualche argomento logico in piu' nelle risultanze del processo, specie ai margini di quello strano atteggiamento del ROTOLO riferito dal CALZETTA, e che questi aveva interpretato come messaggio mimico per ricollegare la memoria del BENFANTE ad un episodio possibilmente delittuoso commesso dal ROTOLO stesso. Ed infatti tale deduzione del CALZETTA non appare

giustificata in pieno, dal momento che il BENFANTE non avrebbe avuto motivo di fingere di non riconoscere il ROTOLO, in una sede certamente non sospetta (come era la "base" dei "Bagni Virzi"), se avesse con questo condiviso l'impresa illecita (emblematiche le parole del CALZETTA: "'il ROTOLO, rivolgendosi al BENFANTE, lo apostrofo' con tali parole: "zu Giannuzzu, non si ricorda 'i mia [di me]?"; il BENFANTE, piegandosi in avanti con la testa come per guardarlo meglio, rispose: "non mi ricordo, cu si' [chi sei]?". A questo punto il ROTOLO mettendosi sulla testa il cappuccio di un giubbotto beige che indossava...."; laddove la minuziosita' del particolare e' chiaro indice della genuinita' del racconto).

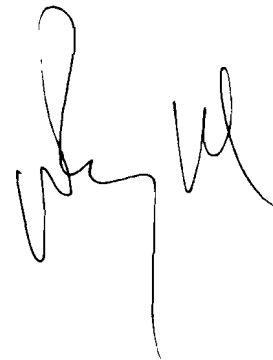
Ed in realta' appare piu' logico, sul piano ricostruttivo, desumere che il ROTOLO volesse ricordare al BENFANTE qualche episodio collegato ad una malefatta proprio di quest'ultimo; e se, come sarebbe in ipotesi possibile, di tale fatto il ROTOLO non fosse stato consenziente, se non perfino vittima, il successivo delitto potrebbe essere stato affidato ad una diversa causale di ritorsione.

Ma, indubbiamente, tale sforzo ricostruttivo non adduce nulla nella direzione dell'accusa qui devoluta, anzi la indebolisce; potendosi qui discutere della responsabilita' dei componenti la commissione (cui vanno riferite le pur generiche doglianze del pubblico ministero, come si e' detto abbandonate nel presente grado del giudizio), la cui posizione non puo' certamente essere agganciata dal pur debole indizio che colpisce il ROTOLO; in un contesto, poi,



in cui e' davvero assai remota la connessione fra la strategia della guerra di mafia e questo delitto, avvenuto molto tempo dopo il periodo "caldo" della faida e ai danni di un soggetto di nessuna fisionomia negli schieramenti noti nel processo (tale insomma da giustificare la eliminazione dopo tanto tempo e per il solo fatto di essere stato amico di Stefano BONTATE).

Gli imputati vanno, quindi, mandati assolti, compreso lo stesso ROTOLO pur colpito dagli indizi di colpevolezza esaminati, dandosi atto nei suoi confronti della insufficienza degli elementi di prova.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a vertical line and a small flourish.

P A R T E N O N A

L E A L T R E I M P U T A Z I O N I

9.1. Attentato dinamitardo alla "Termoblok" di Vincenzo CALZETTA (capi 270, 271, 272). - Come si era anticipato, nel presente procedimento sono stati inoltre formulati numerosi capi di imputazione (dal capo n.270 al capo n.453), in parte connessi ai fatti costituenti oggetto delle ipotesi esaminate, in parte promananti sul piano probatorio dalle stesse acquisizioni processuali.

Si procedeva, in primo luogo, in ordine ad un attentato dinamitardo ai danni della "Termoblok" di via S.Cappello, il cui titolare era Vincenzo CALZETTA, fratello di Stefano CALZETTA di cui si e' parlato. Poiche' il fatto era avvenuto (il 6 maggio 1983) dopo che quest'ultimo aveva iniziato la sua collaborazione con la giustizia (nel marzo precedente), l'accusa aveva ipotizzato che esso costituisse una ritorsione indiretta. Essendo rimasta tuttavia tale proposizione a livello di mera ipotesi non suffragata da riscontri processuali, i primi giudici assolvevano con formula dubitativa gli imputati che si era supposto fossero animati da sentimenti di vendetta, e cioe' Michele GRECO, Filippo MARCHESE, Pietro VERNENGO, Carmelo ZANCA, Tommaso SPADARO, Vincenzo SPADARO, Benedetto TINNIRELLO, Gaetano TINNIRELLO e Giuseppe GRECO (cl.1952).

Salvatore GRECO (cl.1927) e Domenico FEDERICO, invece, venivano assolti con formula piena.

Contro le relative statuizioni avevano proposto appello gli imputati assolti con la formula del dubbio, che hanno dedotto l'insussistenza di prove a carico, il

procuratore della Repubblica, che si è limitato a reclamare l'affermazione di responsabilità nei confronti degli imputati Gaetano TINNIRELLO, Carmelo ZANCA e Giuseppe GRECO (nato nel 1952), ed il procuratore generale la cui impugnazione non è stata seguita dalla presentazione di motivi quanto a Domenico FEDERICO o da esplicitazione di motivi nella specie quanto agli altri.

Nelle conclusioni formulate in questo dibattimento, il procuratore generale ha concluso nel senso dell'insicurezza delle prove acquisite.

Osserva, cio' premesso, la corte che ferma la separazione delle posizioni di Filippo MARCHESE e Giuseppe GRECO (cl. 1952), effettivamente le risultanze processuali non consentono una sicura affermazione della responsabilita' degli imputati. Ed invero, la tesi d'accusa era basata sulla ipotesi che l'attentato dinamitardo costituisse una ritorsione ai danni dei familiari di Stefano CALZETTA a causa della collaborazione da lui offerta agli organi inquirenti (e della quale questo processo riporta evidenti implicazioni). Ma i primi giudici hanno giustamente ritenuto non ben definito il quadro probatorio sia perche' la collaborazione del CALZETTA aveva avuto un inizio troppo recente (dal 12 marzo precedente) perche' se ne potesse supporre una diffusa conoscibilita', sia perche', in definitiva, l'esercizio commerciale preso di mira (come risulta aliunde) era gia' stato oggetto di estorsione.

In realta', provenendo l'una e l'altra iniziativa criminale dalla stessa cosca di corso dei Mille, gli

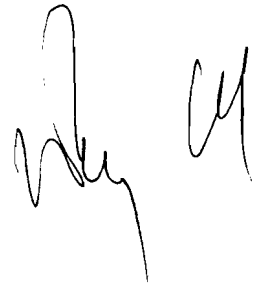


imputati, che ne sono appartenenti, risultano per questo gravemente indiziati dell'attentato (motivato nell'un caso da sentimenti di vendetta, nell'altro dalla possibile riluttanza a continuare a pagare il prezzo dell'estorsione). Ma tanto rende comunque incerta la prova ed impone dunque la pronunzia assolutoria (che, secondo il nuovo sistema processuale, non puo' che essere ampia pur nel caso di insufficienti elementi) anche nei confronti di Carmelo ZANCA che, invece, è raggiunto da convincente prova di reità quanto al delitto d'estorsione di cui al capo 275 (per il quale infra par. 9.4).

9.2. Detenzione di armi ascritta a Giovanni MATRANGA
(capo 273). - Giovanni MATRANGA veniva rinviato a giudizio per detenzione di armi e per tale imputazione condannato dalla corte di primo grado, perche', secondo le rivelazioni di CALZETTA, deteneva e forniva alla cosca un gran numero di pistole e rivoltelle.

Contro la relativa statuizione hanno proposto appello l'imputato, reclamando l'assoluzione, ed il procuratore generale, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'istituto della continuazione rispetto al reato associativo.

Data la evidente interconnessione probatoria, che impone la complessiva valutazione delle risultanze processuali, la responsabilita' dell'imputato sara' trattata nella relativa posizione individuale (parte X), cui si fa rinvio.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

9.3. Incendio di una baracca di Giovanni AMBROGIO (capo 274). - Pietro ZANCA di Cosimo veniva rinviato a giudizio per avere incendiato la baracca di Giovanni AMBROGIO, secondo le rivelazioni di CALZETTA ai margini dell'omicidio di costui (nei termini gia' ricordati), ma nei suoi confronti veniva dichiarato non doversi procedere per amnistia.

Della statuizione si duole lo stesso imputato, deducendo la totale mancanza di prove.

Osserva la corte che le risultanze processuali (dalle quali si ricava che CALZETTA aveva riferito che l'incendio era stato compiuto ai danni dell'AMBROGIO, perche' sospettato di avere sottratto materiali dal distributore di carburanti degli ZANCA) non consentono affatto di ritenere provata la totale estraneita' dell'imputato, ne' l'insussistenza del fatto (storicamente ammesso dallo stesso). Sicche' la statuizione va confermata.

9.4. Estorsione ai danni di Vincenzo CALZETTA (capo 275). - Nel contesto delle sue rivelazioni, Stefano CALZETTA aveva riferito che la spietata cosca di corso dei Mille aveva perfino imposto il pagamento del "pizzo" ai suoi fratelli (per la "Termoblok" di cui si e' detto) e che, ma solo grazie all'intervento di Pietro VERNENGO, la somma era stata ridotta, con disappunto di Carmelo ZANCA, a 300 mila lire al mese. Il "pentito" aveva raccontato che le trattative erano state avviate da Paolo ALFANO e che lui stesso si era dato carico di riferire le notizie ai fratelli, versando il denaro a Salvatore o a Pietro ZANCA; ed in questo era stato parzialmente smentito da Vincenzo CALZETTA, che aveva ammesso il "pizzo" ma precisando che aveva avuto rapporti solo con il fratello. In base a tali emergenze, la corte condannava Paolo ALFANO e Carmelo e Pietro ZANCA fu Pietro assolvendo per insufficienza di prova Pietro VERNENGO (il cui ruolo non ne risultava ben definito) e Salvatore ZANCA (raggiunto solo da un dubbio quanto alla effettiva partecipazione al programma di estorsione).

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello gli imputati, deducendo l'inattendibilita' del "pentito" sia sul piano generico che in relazione allo specifico episodio; a proposito del quale si e' osservato che ben potrebbe essere stato proprio lui a realizzare una sua autonoma iniziativa estorsiva ai danni dei fratelli che lo avevano emarginato dalle attivita' di impresa. Ha proposto appello anche il procuratore generale, non non



esplicitando motivi nella specie quanto a Pietro VERNENGO e non presentandone quanto a Salvatore ZANCA.

Il p.g. ha concluso chiedendo la conferma della sentenza sul punto delle condanne.

Osserva, cio' premesso, la corte che va condiviso il convincimento dei primi giudici in ordine alla responsabilita' degli imputati condannati (mentre le assoluzioni dubitative, contro le quali non vi e' impugnazione del pubblico ministero, vanno adeguate al nuovo regime processuale).

Ed infatti puo' ritenersi con certezza provata la sussistenza del fatto storico riferito dal collaboratore, a fronte delle ammissioni di Vincenzo CALZETTA, il quale ha riconosciuto di avere effettivamente versato la somma di £.300.000 mensili a titolo di "pizzo".

In realta', costui ha precisato (in questo trovando spiegazione la sorprendente deroga al diffuso atteggiamento di omerta' delle stesse vittime dei taglieggiamenti mafiosi) di avere consegnato il denaro al fratello Stefano. Ma tale circostanza, che da una parte costituisce il piu' significativo riscontro delle propalazioni del "pentito", d'altra parte finisce con il rendere affatto chiaro il quadro probatorio. E' difatti evidente (al di la', appunto, delle comprensibili reticenze della persona offesa) che mai l'estorsione avrebbe potuto essere autonoma iniziativa di Stefano CALZETTA (secondo la ricordata tesi difensiva), in quanto costui, che non godeva la fiducia dei congiunti, non sarebbe apparso credibile in una non comprovata

intermediazione degli ambienti criminali da lui frequentati. Trascurando l'episodio dell'attentato dinamitardo, di cui si e' prima parlato ma che, come si e' detto, non e' stato con certezza inquadrato nel contesto delle attivita' intimidatrici della cosca di corso dei Mille, si puo' osservare come tutti gli altri avvenimenti di cui questo processo si occupa, ed in ordine a molti dei quali si e' raggiunta la prova della partecipazione anche degli odierni imputati, costituiscano un eloquente supporto per sorreggere l'ipotesi accusatoria: sia per la personalita' degli imputati, dediti ad imprese criminali di tipo mafioso, sia, per la vasta e specifica attivita' estorsiva realizzata nella zona "controllata". Ed e' agevole arguire che in un simile contesto ambientale (come dimostrano ampi brani di questo processo, fra i quali merita ricordare il furto ai danni di Edoardo PIRAINO -infra, capi 332, 333- dove, a prescindere dall'esito processuale, la persona offesa, subito dopo avere aperto un deposito commerciale nella zona, aveva cominciato a percepire segnali evidenti di intimidazione, cogliendoli -fatto assai significativo- perfino in ambienti insospettati di persone apparentemente innocue che pure gli consigliavano di rivolgersi a "qualcuno" per eventuale protezione), dove la forza intimidatrice viene dunque percepita a livelli istintivi, Vincenzo CALZETTA non puo' avere risposto che ad una chiara pressione estorsiva proveniente da fonti diverse dal povero fratello, che si era reso, suo malgrado, latore di una seria e ben decifrabile richiesta di denaro (e che, anche agli



occhi dei congiunti, era di cosi' modesto spessore delinquenziale che non era riuscito ad ottenere se non uno "sconto" dalle persone che frequentava con il ruolo di gregario>).

La complessiva credibilita' delle rivelazioni del collaboratore, sul punto in esame, sorregge in modo affatto convincente la tesi d'accusa a carico degli imputati condannati, che lo stesso non avrebbe avuto motivo di indicare, ripetesi, nella loro comprovata appartenenza al sodalizio criminale, invece dei veri responsabili, come mandanti della richiesta estorsiva e destinatari degli illeciti pagamenti.

La statuizione va, quindi, confermata.

9.5. Danneggiamento in danno di Gaetano SCALICI (capo 278). - Come si era detto a proposito dell'omicidio di Gaetano SCALICI, giusta le rivelazioni del CALZETTA, Lorenzo TINNIRELLO veniva condannato per aver forato i pneumatici della di lui autovettura.

L'imputato ha proposto anche su questo capo impugnazione, chiedendo l'assoluzione.

Ha proposto appello anche il procuratore generale, dolendosi della erronea applicazione dell'istituto della continuazione rispetto al reato associativo (questioni trattate separatamente).

Osserva la corte, in esito al dibattimento, nel quale le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni, che la responsabilita' dell'imputato risulta adeguatamente sorretta dalle risultanze processuali.

Come si e' ricordato a proposito dell'omicidio dello SCALICI, costui era costretto a vivere in un regime di costante paura, tanto che aveva preso l'abitudine di annotare movimenti di auto e persone sospette. Il suo inserimento nella "zona" di corso dei Mille, tristemente famosa per le scellerate gesta di quella cosca, era poi vieppiu' connotato dalla peculiare attivita' di rivenditore di prodotti chimici, tra i quali proprio quell'acido che (come risulta nelle parti corrispondenti della sentenza) veniva impiegato per la dissoluzione dei cadaveri delle vittime destinate alla "lupara bianca". E la sua istintiva tendenza ad una resistenza di tipo legalitario, ricordata



appunto dal "pentito" CALZETTA, lo aveva portato a chiedere perfino l'intervento della polizia, probabilmente per far sorprendere le persone sospette che vedeva frequentare la vicina abitazione di TINNIRELLO (supra, par.8.13).

Non vale in questa sede rilevare come, nel corrispondente episodio di omicidio, non siano stati riscontrati (sia in primo grado che in questo giudizio di appello) elementi probatori certi per un giudizio di responsabilita' degli imputati, tra i quali lo stesso TINNIRELLO; perche', come appunto si e' osservato nella parte corrispondente, l'attribuzione dell'omicidio ai soggetti rinviati a giudizio finiva con lo scaturire, in sostanza, da un mero collegamento logico fra l'ambiente criminale, le cui vessazioni anche lo SCALICI subiva, e la vittima, e cioe' da una pur apprezzabile deduzione (in questi termini infatti "rivelata" dallo stesso CALZETTA, con il solo dato obiettivo che il "killer" mostrava quell'atteggiamento sorridente tipico di Salvatore ROTOLO, tuttavia non appellato), che pero' non offriva il sicuro aggancio per la pretesa responsabilita' morale, fra gli altri, del TINNIRELLO stesso.

La rivelazione del collaboratore, resa credibile nel contesto, e' invece nel caso in esame rivestita da connotazione di obiettivita'. Il CALZETTA, infatti, nel raccontare l'episodio, aveva attribuito il fatto proprio al TINNIRELLO, offrendo anche una specifica causale nella ricordata circostanza dell'intervento della polizia richiesto dallo SCALICI.

Vero e' che il fatto storico non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei familiari sentiti in sede di rinnovazione parziale del dibattimento di appello (nel quale la vedova Iolanda GARGANO e la figlia della vittima, Rosaria, non hanno saputo riferire l'episodio, che non e' risultato denunciato all'assicurazione). Ma e' pure innegabile che a causa del regime di terrore esistente nella zona dove la cosca imperava e' affatto comprensibile che lo SCALICI avesse tenuto nascosto l'accaduto ai familiari (e ovviamente all'assicurazione, che mai avrebbe risarcito un danno doloso alle gomme dell'auto).

La ritenuta credibilita' delle rivelazioni del CALZETTA imporrebbero dunque il rigetto dell'appello dell'imputato.

Se non che va rilevato che lo SCALICI fu ucciso il 19 ottobre 1982, sicche' il fatto per il quale qui si procede e' stato sicuramente commesso in data antecedente; onde il reato e' nelle more caduto in prescrizione, di cui va fatta declaratoria.

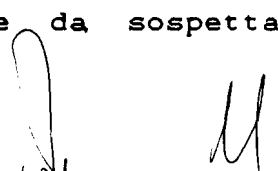


9.6. Danneggiamento in danno di Carmela SPARACINO (capo 279). - In base alle dichiarazioni del CALZETTA, si era pure proceduto contro Giovanni ZANCA (nato nel 1939) per danneggiamento aggravato. Costui, infatti, mentre era in compagnia del CALZETTA, si sarebbe recato in via Siracusa a Palermo per forare con un grosso coltello i pneumatici di un'auto ivi parcheggiata ed appartenente a certa SPARACINO, con la quale, secondo la spiegazione da lui stesso fornita, un'amica dello ZANCA aveva avuto contrasti. Poiche' il fatto trovava riscontro nelle risultanze processuali, la corte pronunziava condanna. L'imputato ha proposto appello.

Osserva la corte che la SPARACINO, nel confermare il fatto storico del danneggiamento (del quale non aveva ritenuto di dover presentare denuncia), aveva riferito che questo si era verificato nel 1981 (f.403742). Il reato e' dunque certamente prescritto e, poiche' nel contesto delle risultanze esaminate, ivi compresa la dichiarazione della persona offesa, che costituisce riscontro alla rivelazione del collaboratore, non vi e' spazio per un'immediata pronunzia assolutoria, ne va fatta declaratoria.

9.7. Estorsioni della zona di corso dei Mille (capi 280, 281, 282, 283, 284, 285). - Le rivelazioni di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) avevano offerto una spiegazione, oltre che agli omicidi di cui si e' parlato nella parte VIII, anche a numerosi episodi di estorsione e di atti di intimidazione patiti dai commercianti della zona di corso dei Mille, "controllata" dalla cosca di Filippo MARCHESE. Le vittime venivano avvicinate per il pagamento di una tangente e venivano intimidite con attentati preventivi o successivi anche a scopo punitivo. I fatti oggetto del processo si, erano verificati tra luglio e agosto 1982 e, in base alle indicazioni del SINAGRA, che si era lui stesso attribuito la responsabilita' di alcuni di questi (essendo addetto a collocare gli ordigni esplosivi), i primi giudici condannavano, assieme all'imputato confesso, Filippo MARCHESE, Antonio SINAGRA, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Salvatore ROTOLO per danneggiamento aggravato e tentata estorsione in danno di Giovanni BARONE, Antonino e Vincenzo BUTTIGLIERI, Simone D'AMICO e Pasquale LA FRANCA, Giacinto GENNARI e Onofrio CALDERONE; nonche' gli stessi MARCHESE, ROTOLO, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952) e Paolo ALFANO per gli stessi reati in danno dei titolari della "Max Majer Duco" spa; ed infine tutti quanti i predetti per i reati di detenzione e porto di esplosivi.

Contro le relative statuizioni hanno proposto appello gli imputati, deducendo la inattendibilita' delle rivelazioni del SINAGRA, peraltro connotate da sospetta



genericita'. Il p.g. (che all'impugnazione proposta non aveva fatto seguire i motivi per nessuna delle varie posizioni di Antonio SINAGRA e Vincenzo SINAGRA (cl. 1956) ha concluso per la conferma.

Osserva, cio' premesso, la corte che, ferma la separazione della posizione di Filippo MARCHESE per il fondato dubbio sull'esistenza in vita del medesimo, il quadro probatorio e' delineato in termini precisi dal collaboratore, la cui attendibilita', sul punto, come hanno correttamente osservato i primi giudici, e' dimostrata dalla aperta ammissione delle sue stesse responsabilita'.

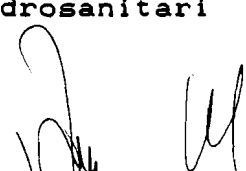
Ed invero il SINAGRA, nel rivelare le imprese della cosca, delle quali era a conoscenza, ha offerto innanzitutto un convincente sfondo nel quale in particolare le attivita' estorsive si collocavano; precisando (ff.012083 segg.) che (la giustificazione dell'intensificata attivita' criminale era perche') "occorrevano soldi non tanto per noi liberi che prendevamo pochissimo, quanto piuttosto per gli arrestati che dovevano pagare gli avvocati e mantenere le famiglie".

Non sfugge poi alla corte, sempre sul piano dell'attendibilita' del "pentito", come costui non abbia offerto una "rivelazione" per ogni episodio delittuoso avvenuto nella zona, ammettendo apertamente (ivi) che di diversi attentati dinamitardi non aveva sentito parlare: il che, con evidenza, rafforza il convincimento che laddove invece ha saputo fornire notizie, su fatti e autori, non ha ceduto ad una facile opportunita' di incolpare i coimputati. Se cio', in un certo senso, ha fatto a proposito di Filippo

MARCHESE (che ha indicato genericamente come responsabile di tutti gli atti di estorsione della zona, il suo atteggiamento e' giustificato dalla precisa conoscenza del ruolo di costui, che, come capo della cosca, aveva difatti il controllo di tutte le attivita' criminali.

Il contesto probatorio e' reso infine vieppiu' convincente per il fatto che il SINAGRA ha raccontato anche le modalita' di confezionamento degli esplosivi e di reperimento del materiale occorrente (... "miccia a combustione interna, del tipo della pesca di frodo....ROTOLO andava a prenderla nella zona di Cinisi-Punta Raisi in una cava" (passim).

Quanto ai tre episodi dei quali si occupa questa parte della sentenza, il SINAGRA aveva detto: "abbiamo messo ordigni esplosivi da BARONE in via Lincoln, dove agirono Vincenzo SINAGRA e Salvatore ROTOLO" (e risulta dagli atti che in effetti la sera del 30 luglio 1982 era stata fatta brillare una carica esplosiva nel negozio della ditta BARONE di via Lincoln 146, i cui titolari avevano ammesso di avere ricevuto telefonate estorsive ma negando, senza essere creduti dagli inquirenti, di aver pagato somme di denaro: ff.014793 segg.); ed ancora: "poi abbiamo messo altri ordigni nel negozio di rubinetterie DI FRANCO e D'AMICO in corso dei Mille, dove siamo andati io e Antonio SINAGRA con una 126 e Vincenzo SINAGRA e Salvatore ROTOLO con un'altra macchina eguale" (ed in effetti poco prima della mezzanotte della sera tra il 10 e l'11 agosto 1982 un attentato dinamitardo aveva danneggiato il negozio di idrosanitari e



961449

ceramiche di Simone D'AMICO e Pasquale LA FRANCA sito in corso dei Mille 64, i cui titolari pero' negavano -senza essere creduti- di avere ricevuto minacce o pressioni: ff.014756 segg.); ed infine: "la stessa sera, proseguendo, abbiamo messo un'altra bomba in una traversa di piazza Torrelunga verso il mare in un negozio di automobili" (e difatti, poco dopo la mezzanotte dei giorni tra il 10 e l'11 agosto 1982, un altro attentato dinamitardo era stato realizzato nell'autosalone di Onofrio CALDERONE, che aveva pero' negato, anche lui vittima della stessa intimidazione, sito in via Diaz 41, che e' una strada che congiunge appunto la piazza Torrelunga e la via Messina Marine, lungomare: ff.014762 segg.).

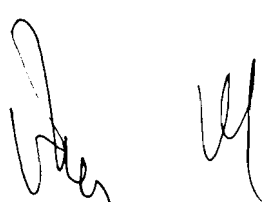
Particolarmente significativa (e difatti giustamente valorizzata dai primi giudici) e' poi la rivelazione del SINAGRA riguardante l'attentato alla Max-Meyer Duco spa di via Messina Montagna 8: (dopo aver precisato, nei termini gia' detti, che di parecchi attentati non sa parlare, aggiunge) ""invece, il primo dei tre attentati che la S.V. mi dice essere stati commessi contro la ditta Max-Meyer Duco, e cioe' l'unico attentato di cui io sono al corrente, fu commesso da Salvatore ROTOLO, Vincenzo SINAGRA e Pietro ""u zappuni" (nomignolo attribuito a Paolo ALFANO, come da posizione personale, cui si rinvia), sempre per conto di Filippo MARCHESE"". Laddove, l'aspetto piu' significativo di questa ultima rivelazione e' costituita proprio dal fatto che il SINAGRA tiene a chiarire di essere a conoscenza di solo uno dei tre episodi dinamitardi contro lo stesso

- 1921 -

esercizio commerciale (gli altri due infatti sono quelli di cui ai capi 299 e 300, trattati in prosieguo) e di apprendere soltanto dal giudice dell'esistenza degli altri.

Non puo' dunque negarsi la piena e convincente attendibilita' di rivelazioni e chiamate di correo tanto precise e circostanziate (laddove l'obiettivo ritrovamento di armi e materiali esplodenti nel rifugio della cosca apporta l'ultimo riscontro); a fronte delle quali le doglianze della difesa, tese ad enfatizzare gli errori del "pentito" in altre (fra le innumerevoli) propalazioni ovvero a sottolineare, alla stregua di una metodologia contraddittoria, le circostanze nelle quali i giudici non gli hanno invece creduto (come se esistesse un postulato secondo cui il teste che ha mentito o errato una volta debba essere sempre considerato un mentitore, nei termini piu' volte ribaditi in questa sentenza), non possono che apparire del tutto inconsistenti.

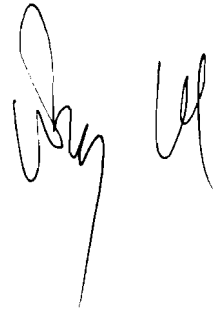
Come, del pari, infondato e' l'ulteriore argomento difensivo (di cui si e' trattato nella parte relativa all'omicidio di Paolo GIACCONE, cui si rinvia), secondo il quale sarebbe ben strano che persone le quali hanno programmato di commettere il giorno dopo piu' omicidi (appunto: GIACCONE e certo DI FATTA, in ordine al quale lo stesso SINAGRA venne tratto in arresto) passino la notte a collocare bombe: argomento che nulla adduce sul piano logico in ordine alla possibilita', infatti non esclusa in re ipsa, che l'intensa attivita' criminale della cosca si spingesse fino a tanto.



I reati di cui ai capi 282 e 284 sono estinti per prescrizione.

9.8. Altre imputazioni di estorsione e danneggiamento della zona di corso dei Mille (capi 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312). - Per tali fatti e' stato condannato solo Filippo MARCHESE, nei cui confronti il processo e' stato sospeso, dubitandosi della di lui esistenza in vita.

In ordine ai capi 303, 304, attinenti ad una tentata estorsione, con danneggiamento, in danno di Andrea DOMINICI, si rileva che le assoluzioni con ampia formula pronunziate in primo grado non sono state oggetto di impugnazione; sicche' delle relative conclusioni del p.g. (che ha comunque chiesto la conferma della statuizione) non va tenuto conto.



9.9. Rapina SICILPIERRE- MARABETI (capi 313, 314, 315, 316). - Verso le ore 22,30 del 12 dicembre 1981 due uomini travisati e armati facevano irruzione nel deposito di autotreni della "Sicil-Pierre" e, dopo avere immobilizzato e derubato il custode Paolo BATTAGLIA, entravano nell'abitazione del titolare Francesco TESTA e derubavano questo e la moglie Maria PIZZO; asportavano, quindi, con l'ausilio di complici, oltre alla macchina del BATTAGLIA, un autocarro con rimorchio di Gioacchino MARABETI carico di televisori ed elettrodomestici.

Questo episodio era stato raccontato dal "pentito" SINAGRA, il quale, nel precisarne i dettagli (coincidenti con le emergenze delle indagini), aveva confessato che autori, oltre a lui, ne erano stati Francesco MARINO detto "Ciccio" (amico di un basista), il cugino "tempesta", Antonio SINAGRA, Girolamo CASTIGLIONE, l'"americano" identificato in Salvatore FAIA, Gioacchino ALIOTO detto "piripicchio", un certo MINARDO, Salvatore GIULIANO, Cosmo RACCUGLIA detto "'a musca", nonché Salvatore DI MARCO. Giuseppe BATTAGLIA e i fratelli FASCELLA avevano contribuito all'occultamento ed alla liquidazione della merce.

Anche Salvatore DI MARCO, nelle sue confessioni, aveva ammesso di avervi partecipato ed aveva confermato che il "colpo" era stato compiuto dai cugini SINAGRA, da Antonio SINAGRA e dai predetti CASTIGLIONE, ALIOTO e FAIA, che aveva provveduto al trasporto della merce, mentre gli utili erano stati divisi (a meta') con Filippo MARCHESE.

Delle relative imputazioni venivano giudicati quindi colpevoli i tre SINAGRA, Girolamo CASTIGLIONE, Gioacchino ALIOTO, Cosmo RACCUGLIA, Salvatore DI MARCO, Francesco FASCELLA, Francesco MARINO, Filippo MARCHESE, Salvatore FAIA e Giuseppe BATTAGLIA (condannato per ricettazione). Giovanni MINARDO e Salvatore GIULIANO venivano invece assolti con formula dubitativa.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati, anche il MINARDO e il GIULIANO (che hanno reclamato la formula piena e nei cui confronti si registrano la rinunzia del procuratore della repubblica alla proposta impugnazione e la mancata presentazione di motivi a seguito dell'impugnazione proposta dal procuratore generale), deducendo in via generale l'inidoneita' del supporto probatorio, affidato alle incerte ed inaffidabili rivelazioni dei "pentiti", nella specie perfino tra di esse contraddittorie e lacunose l'una rispetto all'altra. Il FASCELLA, in particolare, si duole del fatto che non si sia tenuto adeguatamente conto dell'iniziale mendacio del SINAGRA, il quale aveva indicato fra gli autori del fatto anche il fratello Pietro, invece a quel tempo detenuto.

Il p.g., che non per tutti i condannati aveva sorretto la proposta impugnazione con la presentazione o l'esplicitazione di motivi, ha chiesto la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che, ferma la separazione della posizione di Filippo MARCHESE per il noto motivo, la decisione dei primi giudici non merita alcuna

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'M' and the other 'U'.

961455

censura, dovendosi soltanto nei confronti di Cosmo RACCUGLIA dichiarare non doversi procedere perchè estinti i reati per morte del medesimo.

La decisione di condanna e' infatti sorretta con certezza dalla valutazione delle prove acquisite, e in particolare dalle rivelazioni dei collaboratori che, pur con qualche marginale inesattezza o difformita', hanno trovato pieno e puntuale riscontro nei fatti obiettivi del processo.

Il racconto, sul punto, del SINAGRA e' in realta' esattamente in sintonia con i particolari della vicenda, delle quali egli non avrebbe potuto essere a conoscenza, se non appunto avendo partecipato alla rapina.

Costui aveva detto: che erano entrati nel deposito "dal lato mare" (f.014403: Paolo BATTAGLIA, che coadiuvava lo zio nella custodia del deposito, riferisce di essersi avviato verso il mare da dove aveva sentito abbaiare i cani); che avevano "immobilizzato tale BATTAGLIA, che collaborava col guardiano del deposito e cioe' Ciccio TESTA", lasciando il primo in un "casotto" e andando poi a casa del secondo, che era solo con la moglie, quest'ultima a letto, perche' la figlia non era presente; e che erano tutti travisati per non essere riconosciuti nella loro zona (e tutti questi particolari trovano esatta corrispondenza nel racconto, oltre che del BATTAGLIA, anche del TESTA e della di lui moglie Maria PIZZO: ff.014405 segg., dove si ricava che effettivamente i rapinatori erano travisati, avevano immobilizzato il BATTAGLIA lasciandolo nei pressi di una casetta adibita a canile, avevano fatto irruzione a casa del

TESTA mentre la moglie era a letto e non vi era nessun altro).

D'altra parte, lo stesso fatto era stato raccontato negli stessi termini, ancorche' in toni piu' sfumati, dal DI MARCO, il quale pero' - come si ricava dalla sua stessa deposizione, nei termini che saranno ulteriormente approfonditi - aveva assunto nel colpo un ruolo marginale (come e' testimoniato dal fatto che, nella distribuzione del bottino di 80 milioni, dopo che la meta' era andata al capo Filippo MARCHESE, gli era spettata la modesta somma di £.1.100.000 a fronte dei 10 milioni presi da "tempesta" e dei 2 milioni e mezzo ricevuti dall'omonimo cugino). Ma tuttavia il DI MARCO aveva riferito che la rapina era stata fatta in un deposito di autotreni, dove avevano tenuto a bada i guardiani e cioe' "una signora, un vecchio ed un'altra persona", impossessandosi di un autotreno carico di televisori e frigoriferi; e che la refurtiva era stata nascosta in un magazzino nei pressi della "Guadagna" (e cioe', come precisato da SINAGRA, in quello dei "fratelli FASCELLA" sito "nei pressi del ponte della Guadagna") e poi prelevata con diversi viaggi compiuti con un furgone "dell'americano" (cosi', negli stessi termini, anche SINAGRA, il quale precisa che costui, appunto Salvatore FAIA, e' persona diversa dall'altro "americano" di cui ha prima parlato -idest, Giuseppe ROMANO- a proposito degli omicidi; si noti che tale furgone risultera' adoperato per lo stesso scopo logistico anche nel furto di cui ai capi 332, 333, di cui infra).



961457

Non puo' sfuggire, in queste fondamentali linee, la singolare coincidenza di dati, che i "pentiti" non avrebbero potuto riferire se non fossero stati personalmente testimoni del fatto e che li rende dunque credibili anche quanto alla indicazione dei correi, nominativamente indicati ed esattamente collocati nel ruolo operativo svolto.

La corte non trascura di considerare, in primo luogo, che le dichiarazioni del SINAGRA appaiono connotate da alcune inesattezze; ma l'analisi di queste, se non conduce al risultato logico opposto, non autorizza affatto, comunque, la conclusione della inattendibilita' complessiva del collaboratore.

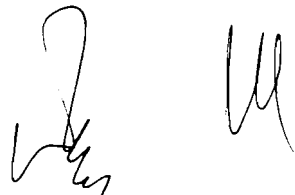
In primo luogo, infatti, il SINAGRA ha indicato il DI MARCO come colui che aveva guidato l'autotreno sottratto dal deposito, fatto smentito da costui (che ha anzi precisato di non essere in grado di condurre autotreni). Ma tale divergenza non puo' assumere un ruolo decisivo, specie se si considera che il DI MARCO, come da lui stesso ammesso, aveva poi partecipato alla fase successiva del trasporto della merce con il furgone del FAIA, del quale si era messo alla guida.

Ma la piu' evidente imprecisione riguarda il periodo in cui il fatto si sarebbe svolto secondo il racconto di SINAGRA, che ha parlato di una sera, verso le 20,30, dell'estate 1981 o 1982 (laddove puo' apparire macroscopico l'errore di riferimento alla rapina in esame, avvenuta il 12 dicembre 1981).

E' possibile tuttavia notare, a parte ancora una volta

la considerazione che le residue precise concordanze sui particolari della rapina assumono un ruolo decisivo nella valutazione della credibilita' delle rivelazioni, come le indicate inesattezze altro non testimonino che un cattivo ricordo, un lapsus circa la collocazione temporale della vicenda. E comunque, quanto all'ora, non puo' trascurarsi come le risultanze testimonino una particolare propensione delle vittime a denunciare il fatto il piu' tardi possibile (per intuitive ragioni di paura): solo verso le ore 4 del mattino la polizia era stata avvertita, per allegate difficolta' di reperimento di apparecchio telefonico, per un fatto asseritamente avvenuto verso le ore 22,30 (sicche', in definitiva, non sorprenderebbe se fosse avvenuto anche prima).

Quanto poi alla sostanziale divergenza circa il periodo dell'anno (estate, anziche' dicembre), alla corte non rimane che prendere atto di quello che altro non puo' essere che un cattivo ricordo, che da' luogo a quegli errori che, come si diceva, finiscono con il dimostrare, al contrario, la genuinita' delle fonti probatorie, attestando che nessuna manipolazione (se non, peggio, preventiva preparazione) da parte degli inquirenti vi sia stata a monte della collaborazione dei "pentiti" (cui si puo' rimproverare magari, come altrove non si e' mancato di riconoscere, di avere in alcuni casi mantenuto un atteggiamento reticente su fatti personalmente compromettenti, ma non tanto da ritenere per questo inquinata la complessiva acquisizione probatoria).

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- 1930 -

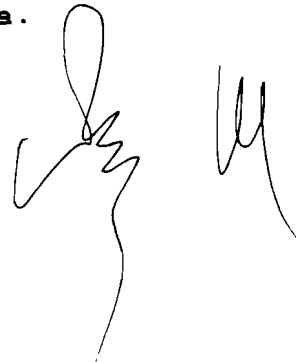
Gli appellanti hanno poi sottolineato le divergenze tra la dichiarazione di SINAGRA e quella di DI MARCO anche in ordine alla indicazione dei correi; nel senso che, piu' esattamente, come si era premesso, il secondo non aveva riconosciuto la partecipazione di alcune persone invece indicate dal primo.

Orbene, anche tali difformita' appaiono nel contesto (come si e' ripetuto, connotato da una ricchezza di obiettivi riscontri) giustificabili; tanto piu' che, come gia' osservato, l'uno (DI MARCO) aveva avuto un ruolo piu' marginale nell'esecuzione del colpo, tanto da giustificarsi un suo minor livello di informazione; e che, nel concreto, tali divergenze riguarderebbero il MINARDO ed il GIULIANO (che sono stati infatti assolti e la cui posizione non puo' essere discussa in difetto di impugnazione del pubblico ministero, mentre la formula assolutoria dovra' essere comunque adeguata al nuovo regime processuale), nonche' il MARINO (che era stato il basista, amico di una persona che lavorava in una bottega all'interno del deposito, dunque non comparso sulla scena della rapina) ed il RACCUGLIA (che aveva fatto da staffetta secondo SINAGRA e in merito al quale il DI MARCO dira': "tranne che non si tratti della persona che a bordo di una Golf o Ritmo bianca era nei pressi del luogo della rapina e mentre l'autotreno si accingeva ad uscire dal deposito suonando il clacson e facendo cenno con la mano, diede via libera").

Quanto, infine, alla deduzione difensiva che il SINAGRA aveva mentito circa la partecipazione anche di Pietro

FASCELLA, che si trovava invece detenuto, la corte ne rileva l'infondatezza. Per vero, infatti, il SINAGRA al dibattimento di primo grado aveva chiarito che non aveva voluto indicare i fratelli FASCELLA come entrambi presenti al momento della rapina: e che tale precisazione non era il frutto di un mero tentativo di riparare al mendacio scoperto e' dimostrato dal fatto che in realta' il collaboratore, nella sua dichiarazione istruttoria, aveva detto che l'autotreno era stato condotto nel magazzino "dei fratelli FASCELLA", e cioe' niente affatto attestando la presenza fisica di entrambi.

La statuizione di condanna, nei termini ritenuti dai primi giudici, resiste dunque ad ogni critica.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a long, wavy line extending downwards.

9.10. Rapine in danno di Vincenzo e Giuseppe BALSAMO
(capi 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323). - Il 16 aprile 1982 sulla via Tommaso Natale, in pieno giorno, un camion carico di tabacchi sul quale viaggiavano Vincenzo e Giuseppe BALSAMO, era stato bloccato da un'auto ed alcuni uomini armati e travisati avevano condotto i due in un casolare abbandonato mentre altri complici portavano via il mezzo (rinvenuto vuoto la sera stessa).

Il 18 giugno successivo la rapina era stata ripetuta con analoghe modalita' mentre si trovava a bordo del camion solo Vincenzo BALSAMO.

Anche su questi episodi erano state nel processo raccolte le confessioni e le chiamate di correo del SINAGRA e del DI MARCO. L'uno aveva ammesso che la prima volta il camion era stato bloccato da un'auto rubata dal DI MARCO, nella quale c'erano, oltre a loro due, Gioacchino ALIOTO e Girolamo CASTIGLIONE, mentre i fratelli SINAGRA (Antonio e Vincenzo, nato nel 1952) facevano da copertura a bordo di un'altra macchina; il camion era stato poi guidato dal DI MARCO. Avevano altresì organizzato il colpo Filippo MARCHESE e Francesco MARINO. Alla seconda rapina avrebbe partecipato anche Salvatore ROTOLO.

Il DI MARCO, dal canto suo, aveva confermato le stesse circostanze, con la sola differenza che non avrebbe partecipato il ROTOLO, chiamato in correita' dal SINAGRA.

La corte di primo grado, valutate le risultanze, condannava i predetti imputati per i reati di rapina,

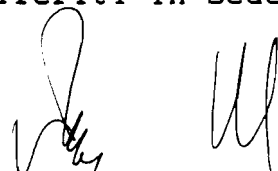
sequestro di persona e porto di armi, tranne il MARINO ed il ROTOLO assolti rispettivamente con formula dubitativa e con formula piena dai delitti connessi al secondo episodio. Francesco Paolo SINAGRA veniva condannato per ricettazione, date le concordi rivelazioni, sul punto, dei "pentiti" (capo 323).

Contro queste statuizioni convergono le doglianze degli imputati, i quali deducono in linea generale l'inattendibilit  dei collaboratori, che nel caso specifico sarebbe ulteriormente attestata dalle divergenze tra le versioni da costoro rispettivamente fornite.

Il p.g., che lamenta anche con riferimento a queste imputazioni l'erronea applicazione della continuazione rispetto ai reati associativi, ha concluso per la conferma sul punto dell'affermazione di responsabilit  degli imputati condannati (quanto agli assolti si registrano nei confronti del MARINO la rinuncia del procuratore della Repubblica all'appello e la mancata presentazione di motivi a sostegno dell'impugnazione proposta dal procuratore generale, e nei confronti del ROTOLO la mancata esplicitazione sul punto di motivi a sostegno dell'impugnazione proposta dal procuratore generale).

Osserva, cio' premesso, la corte che il convincimento espresso dai primi giudici sui punti devoluti merita di essere condiviso.

Infatti, le rivelazioni dei "pentiti" hanno trovato adeguato riscontro nelle risultanze obiettive del processo, dimostrandosi, anche qui, che i particolari riferiti in sede

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a vertical line. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly representing the letters 'M' and 'U'.

di chiamata in correita' non potevano essere noti, nei termini appunto raccontati, se non a chi avesse effettivamente partecipato ai due episodi delittuosi (peraltro rientranti in quella strategia criminale che, come dimostrano gli altri avvenimenti trattati in questa parte della sentenza, costituiva l'oggetto delle attivita' della cosca).

Trovano, in particolare, significativo riscontro: A) la circostanza, riferita dal SINAGRA, che il DI MARCO, "bazzicando nel quartiere di viale Strasburgo" avesse notato i frequenti viaggi del BALSAMO per i carichi di sigarette da trasportare fuori citta' (il BALSAMO -f.014326- precisera' che ogni settimana era solito rifornirsi presso un deposito di via Val Paradiso, nel quartiere Strasburgo); B) i luogo e le modalita' di entrambe le rapine, che i coimputati collaboratori non avrebbero potuto dettagliatamente recepire dalle notizie di stampa, come insinuato dalla difesa (ma senza che di una simile eventualita' sia dato apprezzare una plausibile spiegazione, se non quella di un mero capriccio accusatorio); C) la circostanza che i due BALSAMO la prima volta ed il solo Vincenzo BALSAMO la seconda, fossero stati costretti, con la minaccia delle armi, ad entrare in una delle auto dei rapinatori per essere condotti in un casolare abbandonato, al quale era possibile accedere attraverso una strada in "terra battuta", ed ivi abbandonati legati ed imbavagliati con nastro adesivo (difatti tutti questi particolari sono stati puntualmente confermati dal BALSAMO, con piena coincidenza di modalita' e di luoghi, nei quali la

polizia aveva comunque fatto accesso); D) il luogo dove era stato abbandonato dal DI MARCO il camion del BALSAMO (f.016350); E) il tipo di una delle macchine usate (si vedra' tra breve che esiste una lieve divergenza sul punto delle macchine); F) la reazione tentata dal BALSAMO soltanto in occasione della seconda rapina (come appunto confermato dalla vittima, che, messo sull'avviso da una macchina sospetta che lo seguiva data la precedente esperienza, aveva tentato di forzare il blocco dell'auto che gli aveva sbarrato la strada, fermandosi subito dopo per la minaccia delle armi, mentre la prima volta nessuna resistenza era stata opposta: f.016355).

Peraltro la esatta concordanza delle versioni fornite da SINAGRA e da DI MARCO avrebbe comportato un perverso accordo preventivo, al quale non avrebbero dovuto restare estranei perfino gli inquirenti: ed il tutto, ancora una volta, sulla base di una indecifrabile strategia di accusa rivolta a persone innocenti.

Per vero, come si era anticipato, e' dato riscontrare alcune divergenze nei particolari narrati dai chiamanti in correita'. Fra queste, alcune sono di facile spiegazione, come la circostanza, riferita da SINAGRA ma negata da DI MARCO, che quest'ultimo aveva rubato le auto utilizzate per le rapine (il DI MARCO attribuirà il furto ad un certo "Ciccio"); ed infatti non sono ne' insolite ne' inspiegabili le reticenze dei "pentiti" su particolari delle vicende raccontate, nei limiti in cui non ne venga intaccata la complessiva costruzione. Si noti, comunque, sul punto, che

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'J' shape. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly a name or a set of initials.

il DI MARCO finisce con l'ammettere cautamente che il "Ciccio" aveva proposto a lui di rubare l'auto presa di mira per quello scopo (pur precisando, appunto, che lui si era invece rifiutato).

Il tipo ed il colore delle auto medesime costituisce poi oggetto di ulteriori divergenze. Entrambi i collaboratori hanno affermato che per la prima rapina era stata utilizzata una "Lancia Beta" (SINAGRA ha precisato: di colore metallizzato grigio); mentre il BALSAMO ha affermato che si trattava di (un tipo che non era in grado di precisare, ma che poteva essere) una "Simca Horizon o una "Ford Fiesta", di colore blu notte. Ma non vi e' chi non veda come gli atteggiamenti emotivi della vittima possano giustificare siffatta divergenza. Così' come insignificante, per le stesse ragioni, e' l'indicazione del colore della macchina usata per la seconda rapina, concordemente descritta da tutti, pentiti e vittima, come una "Fiat 128", ma che sarebbe stata "azzurrina" per i primi e "bianca" per la seconda.

Le altre divergenze registrabili riguardano: A) il numero delle persone che si trovavano nell'auto della prima rapina, che secondo il BALSAMO sarebbero state 5 o 6 e non 4, come riferito dai pentiti (ma costoro hanno precisato che gli altri complici erano intervenuti con un'altra auto, che puo' essere sfuggita alla vittima che si era vista aggredire da tutte quelle persone); B) il fatto che, secondo SINAGRA, tutti erano a viso scoperto; mentre il BALSAMO aveva detto che uno solo era travisato da calzamaglia; C) l'importo

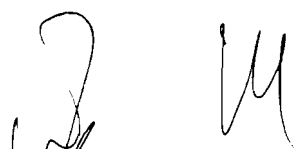
- 1937 -

realizzato come profitto delle rapine, indicato dai pentiti in 33 milioni la prima volta ed in una cifra inferiore la seconda, laddove il BALSAMO ha invece detto che il primo carico valeva circa 10 milioni ed il secondo 20 milioni (ma si intuisce che le valutazioni vengono fatte dai ricettatori e le informazioni che vengono date agli esecutori sono sempre approssimative).

Orbene, tutte queste divergenze, come e' facile avvedersi, al di la' delle specifiche ragioni che possono averle determinate nei termini osservati, non sono tali da compromettere la complessiva credibilita' delle rivelazioni. Cio' che sorregge il fermo convincimento della corte e' che in definitiva una tassativa corrispondenza di ogni particolare finirebbe con il dar corpo a quell'inconsistente postulato difensivo della preordinata (se non guidata) costruzione accusatoria su basi totalmente inesistenti; laddove, infatti, del tutto fisiologico deve considerarsi l'erroneo riferimento a particolari non essenziali, affidati ad un ricordo che la concitazione del momento (sia in chi compie che in chi subisce il fatto criminoso violento in condizioni esistenziali difficili: infatti in pieno giorno e in strade molto frequentate in entrambi i casi) e' capace di alterare. E di cio' le esperienze processuali sono continua occasione di verifica sul piano empirico.

Gli imputati condannati per le imputazioni connesse alle due rapine devono dunque ritenersi raggiunti da prove certe; onde le loro doglianze vanno disattese.

Per quanto attiene, in particolare, alla posizione del



MARINO, che ha espresso specifiche doglianze, si osserva (quanto alla prima rapina, dal momento che dalla seconda e' stato assolto senza che il pubblico ministero abbia proposto impugnazione) che la sua partecipazione e' stata in effetti esclusa dal DI MARCO. Ma di cio' si rinviene adeguata spiegazione. Infatti, il SINAGRA ha riferito che alcuni di loro avrebbero dovuto "trasbordare" nell'auto di costui, che avrebbe dovuto seguire il gruppo degli assalitori; se non che lo stesso "si era perduto", tanto che erano dovuti andare a trovare alcuni non meglio precisati parenti del CASTIGLIONE, che abitavano nella zona (Cardillo), per chiedere un passaggio per andarlo a cercare: cosa che era subito riuscita, facendo poi tutti ritorno sul posto.

Sicche', da tutto cio' si evince da una parte che il MARINO era a sua volta partecipe del programma criminoso e che, d'altra parte, l'affermazione del DI MARCO, che non lo aveva visto, era stata determinata dal fatto che lo stesso, come e' incontestato, si era allontanato alla guida del camion subito dopo la rapina ed il sequestro.

Nei confronti del medesimo per la seconda rapina va adottata la formula assolutoria imposta dal nuovo regime processuale.

Per quanto riguarda, infine, la posizione di Francesco Paolo SINAGRA, condannato per ricettazione, anche costui e' da ritenere raggiunto da concordanti prove, dal momento che viene indicato da SINAGRA (come un pescivendolo che aveva un bar-tabacchi assieme ad un certo NAPOLI) e da DI MARCO (che ha pure ricordato che un certo NAPOLI era venuto a prendersi

le sigarette).

La posizione di Filippo MARCHESE e' stata separata.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a smaller, more complex mark that resembles a stylized 'M' or 'A'.

9.11. Rapina in danno di Luigi QUADRINI e di Elio SABATINI e ricettazione (capi 324, 325, 326). - Durante la notte del 29 luglio 1982 alcuni uomini armati avevano aggredito Luigi QUADRINI ed Elio SABATINI, occupanti di un camion parcheggiato al Foro Italico ed intenti a riposare, e mentre due di essi avevano portato le vittime lontano, in riva al mare, era stato sottratto tutto il carico di scarpe in danno del QUADRINI.

Su questo fatto erano state raccolte le rivelazioni di SINAGRA, sulle cui confessioni e chiamate in correita' i primi giudici pronunziavano condanna anche nei confronti di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), Girolamo CASTIGLIONE, Gioacchino ALIOTO e Antonio SINAGRA. Salvatore MANISCALCO veniva invece condannato per ricettazione.

Contro questa statuizione hanno proposto appello tutti gli imputati, dolendosi dell'inattendibilita' dei "pentiti" e delle specifiche contraddizioni in merito all'episodio in questione.

Il procuratore generale ha concluso per la conferma della pronuncia.

Osserva, cio' premesso, la corte che le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici meritano di essere condivise.

Ed infatti non puo' negarsi come il circostanziato racconto del SINAGRA, ulteriormente sorretto -nei limiti che saranno esaminati- dalle corrispondenti rivelazioni del DI MARCO, abbia trovato un significativo riscontro proprio

nelle generiche risultanze del processo (ff.014377 segg.), laddove non puo' negarsi che la dovizia di particolari concordanti e perfino secondari della vicenda non possano che connotare il racconto di un sicuro protagonista di essa; e dove la contraria ipotesi rimane esclusivamente rimessa alla eventualita' del tutto insostenibile che l'intero apparato accusatorio sia stato accuratamente preordinato e concertato con i soggetti chiamati a svolgere (secondo le enfattizzazioni difensive sui limiti della collaborazione dei c.d. pentiti) un ruolo di accusatori (che peraltro, come questo processo dimostra in moltissime sue pagine, oltre che, come si vedra', anche in questo specifico episodio, non avrebbero adottato neppure la cautela minima di concordare gli esatti particolari, invece incedendo in divergenze e contraddizioni, meritevoli di analisi critica).

Orbene il SINAGRA, nel raccontare il fatto, ne ha descritto lo svolgimento nei minimi particolari, narrando che quella notte lui e i complici avevano sorpreso nel sonno i due occupanti del camion e, dopo averli fatti allontanare e tenuti sotto sorveglianza da parte di alcuni di essi, altri avevano provveduto a scaricare la refurtiva. Egli ha saputo indicare esattamente dove era fermo il camion delle vittime e sostanzialmente dove il DI MARCO era andato ad abbandonare la motrice utilizzata per il trasporto della merce; ha raccontato, con puntuale coincidenza, che i due sequestrati erano stati portati in un posto appartato verso il mare; ha saputo precisare che erano state asportate solo le scarpe, mentre la rimanente merce era stata giudicata di

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' followed by a horizontal line. The second signature is a more complex, cursive mark that appears to be a combination of letters, possibly 'U' and 'M'.

dubbio realizzo (e difatti il camion era pieno di collettame vario, oltre alle scarpe trafugate: f.014381); ha perfino riferito come le operazioni non fossero sfuggite a persone che si trovavano nella zona (precisando che nessuno aveva pero' "fiatato", offrendo - per inciso - un eloquente squarcio sulle tacite connivenze della diffusa omerta'), laddove il QUADRINI ha raccontato che, pur in presenza di altri, alla vista del camion abbandonato non molto lontano, egli e il suo socio avevano avuto esitazione ad avvicinarsi fino al provvidenziale passaggio di una pattuglia di carabinieri.

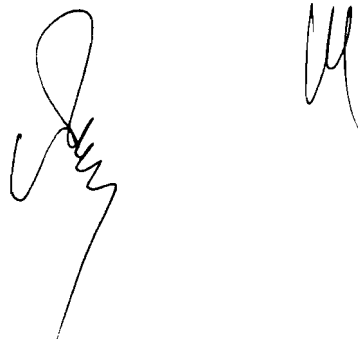
Ma il dato piu' significativo, e che dimostra con assoluta certezza che il SINAGRA non poteva che essere partecipe del fatto, e' costituito dal particolare, raccontato dalle vittime, che il furto duro' moltissimo tempo, circa due ore, nel corso del quale esse erano rimaste sotto minaccia degli assalitori. Ed il collaboratore spieghera' che il DI MARCO, che era stato incaricato di portar via il mezzo, non era in grado di guidare l'intero autotreno, sicche' si era provveduto a staccare solo la motrice e ad utilizzare solo questa per il tasbordo della merce.

A fronte di cio', il DI MARCO ha dichiarato di avere saputo della rapina, commessa dalle stesse persone indicate dal SINAGRA e che lo avevano invitato a parteciparvi, precisando tuttavia di non avere aderito alla stessa. Il DI MARCO ha pero' collocato, assieme agli altri, anche un certo personaggio, detto "'u siddiatu" (il seccato) di piazza

- 1943 -

Kalsa (rimasto non individuato, dopo che lo stesso collaboratore aveva precisato che non si trattava di Vincenzo SAVOCA, infatti noto con questo appellativo) che aveva guidato la motrice: cosa che lui non avrebbe potuto fare perche' non ne era in grado. Ma cosi' facendo, e cioe' in particolare inserendo nel contesto del racconto un personaggio diverso (e chiaramente inesistente, dato che alla fine, di fronte alle stringenti contestazioni del giudice, si era affrettato a dire che lui, questo "siddiatu", neppure lo aveva mai visto) ma chiamato a svolgere proprio lo stesso ruolo che era stato invece a lui attribuito, il DI MARCO ha finito con l'offrire un riscontro significativo alla veridicita' di SINAGRA, il cui racconto e' stato infatti confermato sia sul punto della scarsa idoneita' del DI MARCO stesso a condurre un autotreno intero, sia sul fatto che, in dipendenza di questo, si era dovuto staccare la motrice ed utilizzare solo questa con non senza difficolta' ("dopo circa un'ora il DI MARCO ritorno'....", raccontera' appunto SINAGRA).

Vanno, in definitiva, ritenute affatto veritiere le rivelazioni di SINAGRA sia sugli autori della rapina che sulle responsabilita' dell'imputato accusato della ricettazione, nei termini dell'accusa.



9.12. Furto in danno della gioielleria BRACCO (capi 327, 328, 329). - Il 24 luglio 1982 era stato consumato un furto nella gioielleria di Salvatore BRACCO nella centrale via Stabile di Palermo durante la chiusura pomeridiana dell'esercizio.

Le confessioni sostanzialmente concordanti di Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) e di Salvatore DI MARCO avevano consentito di individuare le responsabilita' anche di Carlo SCHIAVO, che sarebbe stato l'ideatore del colpo, di Vincenzo (nato nel 1952) e Antonio SINAGRA e di Girolamo CASTIGLIONE, che con i predetti lo avrebbero eseguito, nonche' di Francesco Paolo SINAGRA e Stefano NAPOLI che si sarebbero occupati della ricettazione della merce sottratta. Sicche' i primi giudici pronunziavano le corrispondenti condanne assolvendo Salvatore ROTOLO che era stato indicato dal SINAGRA, in contrasto con le dichiarazioni del DI MARCO, fra gli autori del fatto.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello tutti gli imputati, dolendosi della inattendibilita' dei collaboratori, sulle cui rivelazioni era stata fondata la condanna.

Il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che le doglianze proposte dagli imputati non hanno fondamento.

Quanto, infatti, allo specifico episodio in esame, il giudizio di responsabilita' e' stato adeguatamente sorretto

dalle univoche risultanze del processo, laddove e' stato accertato che le chiamate in correita' del SINAGRA e del DI MARCO trovavano puntuale riscontro nei fatti obiettivi.

In particolare, il SINAGRA ha raccontato, con dovizia di particolari, che lo SCHIAVO (decaduto nelle more e per il quale è intervenuta sentenza di non doversi procedere in data 15.2.1990), esperto in serrature, era riuscito con vari stratagemmi a rinvenire (fra le centinaia di esemplari di cui disponeva) le chiavi adatte per aprire la saracinesca della gioielleria e che, nottetempo, erano state opportunamente provate. Il collaboratore ha poi riferito che, in base allo studio fatto dal predetto, il colpo doveva essere realizzato durante la chiusura pomeridiana, perche' era solo allora che il proprietario non usava inserire il segnale di allarme; sicche' lui, con gli altri complici indicati, si erano recati sul posto nelle prime ore del pomeriggio e, mentre il DI MARCO si era introdotto nella gioielleria, erano rimasti fuori a fare da copertura. Avevano, quindi, notato che un impiegato della stessa gioielleria, arrivato per tempo, si era accorto della saracinesca leggermente sollevata (perche' non chiusa completamente dopo che il DI MARCO era entrato) ed era corso a chiamare soccorso presso il vicino Commissariato di polizia. Uscendo con la refurtiva, il DI MARCO si era poi trovato di fronte alcune persone, che aveva intimidito facendo mostra della pistola, mentre gli altri erano rimasti indifferenti per non farsi riconoscere; e tutti erano poi fuggiti, andando a vendere i gioielli a "Paolo" SINAGRA ed

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive name, possibly 'L. M.', and the second is a simpler, more vertical cursive mark, possibly 'A'.

al NAPOLI (mentre una pistola, che il DI MARCO aveva trovato nel negozio, era stata trattenuta).

Il DI MARCO, in perfetta concordanza (tranne che, come si dira', quanto alla partecipazione del ROTOLO), ha confermato la sua partecipazione al furto nel luogo esattamente indicato; ed ha precisato che questo era stato propiziato da un certo "Carlo", che aveva procurato le chiavi adulterine, ed eseguito dalle stesse persone indicate dal SINAGRA, tranne il ROTOLO. Descrivendo le modalita', ha ribadito di essere stato lui ad entrare nella gioielleria e di avere sottratto anche una pistola ivi rinvenuta, ed inoltre di non avere trovato i complici fuori del negozio al momento in cui era uscito, riunendosi agli stessi poco lontano.

Ora, non puo' sfuggire la esatta concordanza delle due chiamate in correita', le quali non solo trovano riscontro nelle generiche risultanze del processo quanto ai tempi ed alle modalita' di esecuzione del delitto, ma consentono tale confronto obiettivo soprattutto in alcuni particolari che solo gli effettivi esecutori potevano conoscere.

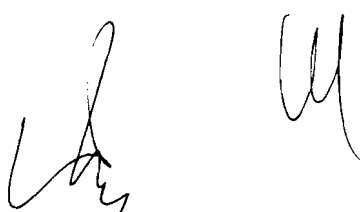
Infatti, solo il BRACCO ha confermato, sia in sede di indagini (f.016383) che nel processo, fino al dibattimento, che effettivamente non aveva l'abitudine di inserire il dispositivo di allarme durante la breve pausa di pranzo.

Inoltre, corrisponde a verita' che un impiegato della gioielleria, Fortunato MANCINO, aveva notato la saracinesca leggermente sollevata e si era accinto a correre a chiamare la polizia.

Infine, solo i responsabili del fatto potevano sapere che nel compendio del furto alla gioielleria era compresa anche una pistola che ivi il proprietario conservava.

L'unica dissonanza, sulla quale si erano peraltro accentrate le doglianze difensive, riguarderebbe la partecipazione del ROTOLO, ammessa da SINAGRA ed esclusa da DI MARCO, e sarebbe stata vieppiu' significativa (di un preteso abituale mendacio del primo) sulla base di un'asserita detenzione del ROTOLO a quel tempo. Ma tale ultima circostanza, che ha comportato l'assoluzione di questo imputato (non impugnata dal pubblico ministero, sicche' non e' dato approfondirne la posizione oltre il necessario procedimento ricostruttivo), si e' in realta' rivelata insussistente, poiche' e' agevole desumere dalla posizione giuridica del ROTOLO che costui il 24 luglio 1982 non era affatto detenuto.

Giova peraltro ricordare come i primi giudici abbiano esattamente valutato la portata delle ritrattazioni tentate dal DI MARCO (cfr. pagg.867 segg.), laddove e' emerso con evidente certezza che il collaboratore aveva fornito da una parte ampi e particolareggiati racconti, concordanti con le altre fonti, e dall'altra aveva finito con il far trapelare il comprensibile sottofondo di pressioni alle quali, anche nell'ambito familiare, veniva sottoposto: alla stessa stregua del SINAGRA, il quale aveva rappresentato al giudice, durante il dibattimento di primo grado, di essere stato a sua volta oggetto di pesanti intimidazioni (ff.059449 segg.).



La sentenza, sul punto, va dunque confermata.

9.13. Furti ai danni delle gioiellerie PISANO e BARRALE-TURCO e ricettazione (capi 330, 331). - Nella notte fra il 4 e il 5 luglio 1982 ed in quella fra l'8 e il 9 successivi erano stati consumati in Palermo due furti connotati dalle identiche modalita' di esecuzione ai danni di gioiellerie, nei cui locali i ladri erano penetrati dopo aver praticato un foro nella parete di attigui esercizi (in entrambi i casi, di barbiere).

Con la stessa dovizia di particolari circa i luoghi, le modalita' ed il bottino, il SINAGRA ed il DI MARCO (costui tentando una ritrattazione al dibattimento ritenuta inattendibile) avevano riferito di esserne stati gli autori in complicita' con i predetti Vincenzo e Antonio SINAGRA, Girolamo CASTIGLIONE e Carlo SCHIAVO (esperto scassinatore, deceduto nelle more: v. paragrafo precedente); e nei loro confronti la corte di primo grado pronunciava condanna, assolvendo Antonino LUCCHESI, rinviato a giudizio per ricettazione ma non colpito da sicuri elementi di prova.

Contro queste statuizioni, dolendosi il procuratore generale solo dell'erronea applicazione della continuazione rispetto ai reati associativi nei confronti di Vincenzo SINAGRA, classe 1952, hanno proposto appello tutti gli imputati, chiedendo l'assoluzione in base alle risultanze processuali incerte ed inaffidabili.

Al dibattimento, sono state adottate coerenti conclusioni.

Osserva, tanto premesso, la corte che la decisione dei



primi giudici in ordine alla responsabilita' degli imputati condannati per i due furti va immune da ogni censura.

Difatti, anche in questo caso, sono state registrate puntuali e concordanti chiamate in correita' da parte del SINAGRA e del DI MARCO, le quali hanno trovato ulteriore e decisivo riscontro nelle generiche risultanze processuali.

Il primo ha raccontanto, indicando esattamente l'ubicazione dei luoghi e descrivendo gli esercizi commerciali anche attraverso le caratteristiche delle insegne, che lo SCHIAVO, il quale nel gruppo aveva il ruolo di organizzatore ed esperto scassinatore, aveva studiato la possibilita' di accedere nelle gioiellerie, dotate di impianti di allarme, attraverso un facile scasso in attigui negozi di barbiere. Nel primo caso, aveva perfino pensato a sostituire il lucchetto con quello scassinato, per non destare sospetti data la zona centrale ed anzi profittando del notevole movimento di persone in coincidenza con i festeggiamenti per le vittorie nei campionati mondiali di calcio; provvedendo pure a far collocare delle auto per fare da copertura al momento dell'uscita dopo il colpo. Il collaboratore ha quindi indicato i partecipanti al furto, nella persona degli imputati, attribuendo a ciascuno un preciso ruolo, nonche' descrivendo le modalita' di esecuzione del foro di passaggio dal negozio di barbiere alla gioielleria; ha infine raccontato che la merce era stata poi acquistata dal fratello di quel LUCCHESE, detto "Lucchiseddu", che aveva un negozio di orologi e apparecchi radio.

Il DI MARCO, dal canto suo, ha confermato le stesse circostanze, precisando che la refurtiva era stata venduta, a dire dei SINAGRA, ad una persona che aveva un banco di vendita di frutti di mare.

Anche in questo caso, alla coincidenza delle due rivelazioni si aggiunge la esistenza di evidenti riscontri, che denotano la sicura conoscenza dei fatti da parte dei collaboratori, altrimenti non giustificabile. Basti pensare all'esistenza proprio del congegno di allarme nella gioielleria del PISANO (f.014436) o al particolare, raccontato appunto dal SINAGRA che, nell'esercizio del PISANO, erano stati "arraffati" soprattutto orologi: fatti che corrispondono esattamente al vero (f.014453), laddove invece nell'altra gioielleria erano stati asportati anche gioielli e argenterie (f.014462).

Non possono, nemmeno in questo caso, inferirsi dubbi sulla attendibilita' del DI MARCO, per via delle sue ritrattazioni dibattimentali; laddove non merita ripetere le ragioni altrove evidenziate (per esempio si veda il par.9.12), a fronte, peraltro, della gia' detta coincidenza con le residue risultanze.

Ne' infine puo' trarsi utile argomento di contestazione dell'attendibilita' medesima dalla divergenza tra SINAGRA e DI MARCO in ordine alla persona del ricettatore.

Quanto, infatti, a quest'ultimo aspetto della vicenda, si osserva che i primi giudici (in realta' motivando una assoluzione piena ma pronunciando formula dubitativa nel dispositivo) hanno considerato insuperabile il dubbio

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'J' or 'I' with a small crossbar. The second signature is a more complex, cursive mark that could be interpreted as 'M' or a similar letter.

derivante dalla divergenza delle fonti e su questa pronunzia, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, non e' dato in questa sede interloquire (con la necessita', anzi, di adeguare la formula al nuovo regime processuale); se non per osservare, ai fini residui che influiscono nelle questioni devolute, che in realta' un eventuale possibile errore del DI MARCO non appare tale da compromettere la complessiva credibilita', tanto piu' che costui aveva chiaramente riferito di avere solo sentito parlare dagli altri della persona del ricettatore. Si e' comunque anche altrove osservato come alcune marginali sfasature delle rivelazioni dei collaboratori finiscano con l'offrire un quadro di maggiore genuinita' e quindi di migliore credibilita' (una volta affidato lo specifico convincimento in ordine ai vari episodi all'individuazione di sicuri riscontri obiettivi e logici).

9.14. Furto in danno di Edoardo PIRAINO (capi 332, 333). - Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1981 veniva perpetrato un furto nel deposito di vini di Edoardo PIRAINO sito nella via Messina Marine, previa effrazione della saracinesca.

La persona offesa riferiva (ff.431087 segg.) di avere preso in affitto da poco tempo quel magazzino e che subito dopo (circa venti giorni dopo) si era verificato un fatto singolare: mentre si trovava nei locali dell'ufficio aveva avvertito rumori di scasso e si era accorto che alcuni malviventi, che erano fuggiti a bordo di una "500", avevano tentato di scassinare la saracinesca riuscendo a rompere il lucchetto. Dopo qualche tempo si erano poi presentati tre individui (successivamente da lui riconosciuti nei tre SINAGRA) i quali gli avevano rivolto strani discorsi: ammettendo di essere stati loro gli autori dello scasso, che era stato pero' "un errore", e chiedendo notizie su come mai si fosse determinato a prendere in affitto quel locale, gli avevano suggerito di rivolgersi a "qualcuno", visto che era "nuovo" della zona. Il giorno successivo (a questa missione chiaramente significativa di un intento estorsivo a chi aveva osato insediarsi nella zona senza chiedere permesso alla cosca), si era poi presentato Cosmo RACCUGLIA, che conosceva come proprietario di un ristorante cui aveva fornito del vino, e costui, ribadendo di essere passato "per caso" e di essersi fermato perche' da tempo voleva chiedergli come mai avesse deciso di aprire un deposito di



vinì in via Messina Marine, gli aveva "consigliato" di rivolgersi a "qualcuno", posto che così' era necessario fare se si voleva lavorare tranquillamente; gli aveva precisato anzi che lui stesso, essendo della zona, conosceva dei "giovanotti ...molto intraprendenti". Apprendendo quello che gli era capitato la sera prima (anche) il RACCUGLIA gli aveva detto che a suo avviso si era trattato di "un errore". Se non che il giorno dopo un meccanico (vulcanizzatore) che lavorava nelle vicinanze (ma rimasto purtroppo non identificato), e che anzi aveva notato subito dopo il primo tentativo di furto (e che naturalmente nulla e nessuno aveva dichiarato a lui di aver visto), gli aveva detto (a sua volta evidentemente latore di un messaggio) di aver sentito parlare al bar quei tre giovani che erano venuti da lui e che aveva capito che avrebbe dovuto pagare 350 mila lire al mese (dopo di che, e non essendo stato pagato alcunché, si era verificato il furto, a seguito del quale il PIRAINO aveva cambiato "zona").

In base alle rivelazioni dei "pentiti" SINAGRA e DI MARCO, che avevano riferito i particolari anche di questo episodio, i primi giudici condannavano i tre SINAGRA, Salvatore GIULIANO, Francesco MARINO, Girolamo CASTIGLIONE, Gioacchino ALIOTO, Giovanni MINARDO, Cosmo RACCUGLIA e Salvatore FAIA per il reato di furto aggravato; nonché Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), Antonio SINAGRA e Cosmo RACCUGLIA per il reato di tentata estorsione.

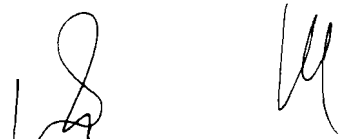
Contro questo capo della sentenza è stato proposto appello da parte degli imputati, i quali hanno reclamato

l'assoluzione a cagione della inaffidabilit  delle
propalazioni dei collaboratori.

Al dibattimento, il procuratore generale ha concluso
chiedendo l'assoluzione del MARINO, dell'ALIOTO e del
MINARDO (perche' non colpiti da concordati chiamate in
correita') e la conferma della sentenza quanto agli altri
(salvo il regime della continuazione, affrontato in alta
parte di questa sentenza).

Osserva, cio' premesso, la corte che il convincimento
dei primi giudici (salva la posizione individuale di alcuni
imputati, di cui si dira') risulta anche in questo caso
ampiamente e solidamente sorretto sulle risultanze
processuali, le quali offrono sicuro riscontro obiettivo
alle chiamate in correita' dei collaboratori SINAGRA e DI
MARCO, i quali, ancora una volta, sono stati in grado di
riferire fatti e modalita' esattamente concordanti con la
realta' ed in termini che non avrebbero potuto giammai
conoscere se non quali esecutori materiali del reato; e
laddove dunque si prospetterebbe come possibile alternativa
(nei termini talvolta suggeriti, seppur marginalmente e
larvatamente, da alcune deduzioni difensive) solo
l'eventualita' che tutto il contesto probatorio, cosi'
definito, sia stato artatamente costruito nella sede
inquirente (eventualita', della quale questa corte puo'
contestare la fondatezza senza darsi carico di ulteriore
approfondimento critico).

Nella specie, peraltro, la tesi accusatoria e le
rivelazioni dei pentiti trovano ulteriore ed obiettivo

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'L' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that could be interpreted as 'M' or a similar letter.

sostegno nel riconoscimento fotografico (dei tre SINAGRA) operato dal PIRAINO.

Aveva dunque raccontato il SINAGRA che, fra gli altri, era stato commesso dal suo gruppo un furto presso un deposito di vino "che era stato aperto in via Ponte di Mare (n.b.: prosecuzione di via Messina Marine) senza alcun permesso" e che lo stesso era stato eseguito come punizione alternativa rispetto a quella originariamente programmata di una "bomba". Secondo il collaboratore il furto era stato commesso, oltre che da lui, dai due SINAGRA, da Cosimo "la mosca" (la mosca, soprannome attribuito al RACCUGLIA), dal GIULIANO, dal MARINO, dal CASTIGLIONE, dal cognato di costui, detto "l'americano" (idest il FAIA) dall'ALIOTO e dal MINARDO, dopo che un primo tentativo, posto in essere da lui e dai cugini SINAGRA, era riuscito male per l'intervento del proprietario. In tale ultima circostanza loro tre erano poi andati a parlare con il titolare del deposito, dicendogli che doveva pagare la "protezione", ricevendo come risposta l'offerta, se mai, di qualche bottiglia di vino: risposta che era stata poi data anche al RACCUGLIA, che era andato a parlare profittando di essere cliente. Quanto alle modalita' del furto, il SINAGRA aveva riferito che la refurtiva, consistente soprattutto in confezioni di vino "Corvo", era stata trasportata con due furgoni, di cui uno appartenente all'"americano".

Dal canto suo, il DI MARCO aveva raccontato che una sera gli amici del clan lo avevano invitato a guidare un furgone (fornito da una persona denominata "l'americano")

per compiere un furto in un deposito di vini in via Messina Marine. Il furto era stato eseguito, oltre che da lui, dai tre SINAGRA e dal CASTIGLIONE, nonche' da un'altra persona addetta alla guida dell'altro furgone. Uno di loro si era introdotto nel magazzino attraverso un'apertura nella parte posteriore ed aveva poi forzato ed aperto la saracinesca. La refurtiva era stata di vini "Corvo" ed aveva poi appreso che il proprietario si era rifiutato di pagare la tangente.

E' facile avvedersi della singolare concordanza delle fonti, la quale e' resa vieppiu' significativa dall'ulteriore riscontro obiettivo di tutte le altre emergenze processuali, dalla qualita' e dalla marca della merce ai mezzi usati e perfino alle specifiche modalita', i cui dettagli sono esattamente coincidenti con quelli descritti nell'immediatezza del fatto dagli organi di polizia; i quali infatti avevano accertato (ff.014466 segg.) che i ladri erano entrati nel deposito dalla parte retrostante, dopo aver praticato un foro nel tetto, per aprire la saracinesca dall'interno rompendo i lucchetti, e che la refurtiva consisteva in vini "Corvo" per oltre venti milioni di lire.

Ma cio' che piu' significativamente contribuisce a definire il quadro probatorio e' la conferma, che si ricava da entrambe le fonti esaminate, che l'episodio si inseriva in un contesto di "punizione" per il proprietario che non aveva voluto sottostare alla imposizione del "pizzo", tipico strumento di sopraffazione mafiosa della cosca; laddove il racconto dei collaboratori collima esattamente con la

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'G' with a long horizontal stroke. The second signature is a simpler, more upright cursive 'M'.

versione dei fatti fornita dalla vittima (caso purtroppo non frequente di collaborazione con la giustizia) specie in ordine ai precedenti approcci intimidatori.

In un siffatto ambito di elevata attendibilita' delle rivelazioni dei collaboratori, le chiamate in correita' ne vengono dunque colorite da altrettanta affidabilita' anche in ordine, appunto, alla individuazione delle persone dei partecipanti ai reati (di furto e di tentata estorsione, incontestatamente desumibili dai fatti). Di certo, infatti, non puo' dubitarsi della responsabilita' degli imputati concordemente chiamati da entrambi i collaboratori (i SINAGRA, come si e' detto, erano stati riconosciuti dal PIRAINO).

Ma la circostanza che alcuni imputati siano stati indicati come partecipi del fatto solo da uno dei due collaboratori, non implica una compromissione della attendibilita' delle fonti. Sul punto, e' possibile osservare come il DI MARCO abbia assunto (in questo come in altri episodi delittuosi) un ruolo marginale: egli veniva chiamato, come si e' visto in altri casi gia' esaminati, solo per guidare il furgone per la fase del trasporto della refurtiva; sicche' e' agevole giustificare il fatto che poche confidenze gli altri gli rivolgessero sulle modalita' delle imprese e sulla identita' di tutti i veri complici.

Va poi osservato come questo furto sia stato commesso con peculiari modalita' esecutive, caratterizzate dal fatto che alcuni si erano introdotti nel magazzino dalla parte retrostante.

Non e' dunque inspiegabile che il DI MARCO, intervenendo nella fase finale del trasporto, possa non aver visto tutti i complici; specie ove si pensi che l'operazione (consistente nel carico di oltre venti milioni di vino) richiedeva il contributo di un numero di partecipanti certamente superiore alle cinque-sei persone, compresi gli autisti, che sarebbero state impegnate secondo il DI MARCO (il quale, peraltro, ammetterà la presenza di almeno un'altra persona non riconosciuta).

Ritiene, tuttavia, la corte, in adesione alle conclusioni del procuratore generale, che possa considerarsi colpita da dubbio la partecipazione del MARINO, dell'ALIOTO e del MINARDO, sul rilievo che, malgrado le svolte considerazioni, il ricordo del SINAGRA possa essere stato ancorche' in buona fede fuorviato dalla concomitanza di diverse imprese realizzate dal gruppo nella zona e in quello spazio temporale. Ma lo stesso deve concludersi anche per il GIULIANO, non essendo al riguardo bastevole la considerazione che costui possa aver fatto da palo (e per questo non sia stato notato dal DI MARCO).

Per la completezza del quadro probatorio complessivo, la corte non può non ricordare il ruolo svolto dal RACCUGLIA, deceduto nelle more del processo e nei confronti del quale va dichiarato non doversi procedere, nelle fasi precedenti della vicenda, allorquando, secondo la deposizione del PIRAINO, costui si era reso "portavoce" del gruppo per indurre la vittima al pagamento della tangente. La portata del ruolo di compartecipe morale si desumeva

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' or 'G' shape. The second signature is a more complex, cursive mark, possibly a 'M' or 'H'.

dall'atteggiamento tenuto, nei termini narrati dal PIRAINO: questi riceve il tipico "consiglio" da chi non e' a sua volta ne' vittima ne' semplice nuncius, costretto a compiere la missione. Basti pensare alla singolare coincidenza dell'affermazione che il precedente tentativo di furto era certamente frutto di "un errore", ripetuta negli stessi termini sia dai SINAGRA che, appunto, dal RACCUGLIA. Tutto ciò è dimostrativo del *modus agendi* di tali consorterie che dall'iniziale accostamento fatto di parole persuasive e allusive va, poi, alla vera e propria violenza punitiva per avere osato la vittima non far conto degli interessati suggerimenti.

La sentenza va, dunque, riformata solo entro questi limiti (provvedendosi alla concreta determinazione della pena nelle rispettive posizioni individuali degli imputati).

9.15. Rapina ai danni della "Pronto-credito" srl (capi 334, 335, 336). - Il 5 febbraio 1982 un gruppo di uomini armati avevano consumato una rapina presso la "Pronto-credito" srl chiudendo clienti e impiegati in uno sgabuzzino. Anche i particolari di questo episodio delittuoso, in ordine al quale l'inchiesta giudiziaria si era chiusa con declaratoria di non doversi procedere perche' rimasti ignoti gli autori dei reati (di rapina, sequestro di persona e porto di armi) erano stati rivelati da SINAGRA e DI MARCO: il colpo era stato preparato da Girolamo CASTIGLIONE e mentre DI MARCO si era fermato a parlare con il portiere (accorgendosi, sul posto, di conoscerlo e rivolgendogli dunque minaccia) il primo, con il SINAGRA e Gioacchino ALIOTO erano saliti inosservati.

I primi giudici pronunziavano quindi condanna a carico di tutti i partecipanti indicati e cioe', oltre ai predetti, di Antonio a Vincenzo (nato nel 1952) SINAGRA, assolvendo pero' Salvatore ROTOLO, che al tempo del fatto era risultato in stato di detenzione.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello gli imputati condannati. Tutti hanno dedotto, anche in questo caso, l'inattendibilita' delle rivelazioni dei "pentiti", rese qui vieppiu' fragili dall'accertato mendacio del SINAGRA, che aveva compreso fra gli autori del fatto anche il ROTOLO, il quale era invece nelle obiettive condizioni di non avervi potuto prendere parte.

Al dibattimento di appello, il procuratore generale ha



concluso per la conferma della sentenza sul punto della responsabilita' degli appellanti.

Osserva, cio' premesso, la corte che le rivelazioni dei pentiti, con le corrispondenti chiamate in correita', appaiono affatto credibili, anche in questo caso, a cagione della loro reciproca concordanza (che, come si e' altrove notato, implicherebbe per converso un preventivo accordo fra i collaboratori, al quale non e' dato credere) nonche' della obiettiva coincidenza con i fatti storicamente accaduti (il che comporterebbe altrimenti, ancora una volta, che quel perverso accordo tra i collaboratori, i quali non erano stati espressamente interpellati su questi fatti invece spontaneamente raccontati, avrebbe dovuto essere propiziato e preordinato ad opera degli inquirenti).

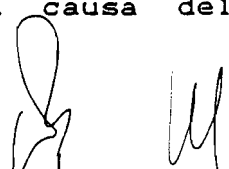
Difatti, nel raccontare le imprese criminose compiute in correita' con gli altri componenti il clan, il SINAGRA aveva ricordato come era stata da loro commessa una rapina ai danni di un'agenzia di affari o di una cassa cambiali, o qualcosa di simile, al settimo piano di un palazzo di via Mariano Stabile, di fronte al porto. Il "colpo" era stato preparato da "Mimmo" CASTIGLIONE, che aveva avuto una (poi rivelatasi inconsistente) informazione sul cospicuo denaro che vi si poteva trovare, ed era stato eseguito, oltre che da lui e dal CASTGLIONE, dai cugini SINAGRA, da "Gino" ALIOTO, da Salvatore ROTOLO e dal DI MARCO. Quest'ultimo si era fermato a distrarre il portiere dello stabile, mentre gli altri erano saliti negli uffici presi di mira, dove, armati e travisati, avevano commesso la rapina prelevando

pero' solo un milione circa e alcune cambiali, dopo avere chiuso in un ripostiglio gli impiegati ed alcuni clienti giunti nel frattempo. Il CASTIGLIONE si era poi adirato con chi gli aveva suggerito un'impresa cosi' rischiosa e poco remunerativa. Peraltro il DI MARCO aveva dovuto minacciare il portiere che lo aveva forse riconosciuto.

Dal canto suo, il DI MARCO, interrogato sul punto, aveva ammesso di avere partecipato ad una rapina "presso un ufficio sito in un piano alto di un palazzo vicino al porto", il cui portiere conosceva; per questo, difatti, aveva dovuto minacciarlo di non parlare. Il colpo era stato eseguito dai tre SINAGRA, dal CASTIGLIONE e dall'ALIOTO (non vi aveva partecipato ROTOLO).

Ora, non sfugge alla corte la singolare coincidenza delle due dichiarazioni, la cui complessiva attendibilita' non risulta affatto incrinata dall'erronea chiamata in correita' del ROTOLO, da parte del SINAGRA.

Siffatto convincimento non procede per vero, come ipotizzato in talune deduzioni difensive, da un preconconcetto approccio benevolo nei confronti delle propalazioni dei collaboratori, la cui personalita' la corte ha potuto compiutamente analizzare attraverso le risultanze processuali, evidenziandone, dove e' stato necessario, i limiti caratteriali e di comportamento processuale; ma costituisce la risultante di una valutazione informata ad una complessiva analisi di tutte le risultanze medesime (laddove, come si e' finito anche altrove con il notare, la svalutazione opposta delle fonti medesime, a causa delle



incongruenze episodiche accertate, si risolverebbe in una riduttiva quanto ingiustificata disapplicazione del dovere di attuare il concreto risultato di giustizia imposto dalla legge).

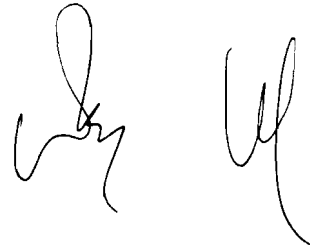
E' difatti bastevole il confronto con le emergenze processuali obiettivamente incontestabili, per rendersi conto della sicura veridicit  delle rivelazioni, e delle corrispondenti chiamate in correita', fatta eccezione per l'indicazione del ROTOLO (dunque, frutto di una non determinante svista mnemonica del SINAGRA).

Arturo BAZAN, responsabile della societ , sentito al dibattimento (ff.058704 segg.), ha confermato che quel pomeriggio, dopo che un giovane si era fatto aprire mostrandosi come un possibile cliente, avevano fatto irruzione altre quattro persone armate e travisate, che avevano rinchiuso in un ripostiglio impiegati ed occasionali avventori, nelle more sopraggiunti, e portato via la somma di circa un milione e delle cambiali: cioe', particolari che i collaboratori non avrebbero potuto conoscere se non partecipando personalmente alla rapina.

Per vero, Luciano MORELLO, portiere dello stabile, escusso nello stesso contesto, ha negato sia di conoscere il DI MARCO sia di avere ricevuto dallo stesso minacce, adducendo (la scarsamente credibile circostanza) che era stato invece distratto da una signora che aveva paura di salire in ascensore. Ma, a ben vedere, anche questo finisce con il rendere ulteriormente credibile il racconto dei collaboratori, nella specifica valutazione di una diffusa

reticenza, tipica di ben note forme di intimidazione.

La statuizione dei primi giudici va, dunque, confermata sul punto dell'affermazione di responsabilita' degli imputati.

Two handwritten signatures in black ink, positioned side-by-side. The signature on the left is more complex with multiple loops, while the one on the right is simpler and more vertical.

961495

9.16. Lesioni ai danni di un autista rimasto sconosciuto (capi 337, 338). - Il "pentito" SINAGRA aveva fra l'altro raccontato di una spedizione armata ai danni di un autista di autocorriere, reo di essersi comportato male con le donne, al quale sarebbero state inferte lesioni, ma poiche' il fatto non era stato denunziato e non si era neppure accertata l'identita' della persona offesa, i cinque imputati rinviati a giudizio (Ignazio FAZIO, Vincenzo SINAGRA nato nel 1956, Vincenzo SINAGRA nato nel 1952, Antonio SINAGRA, Lorenzo TINNIRELLO) per la corrispondente imputazione di lesioni aggravate venivano assolti con formula piena.

Il pubblico ministero ha proposto appello reclamando la condanna di Lorenzo TINNIRELLO.

All'odierno dibattimento, il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva la corte che, in realta', la stessa impossibilita' di confrontare il racconto del collaboratore con dati di fatto obiettivamente apprezzabili (a causa, verosimilmente, della mancata denuncia del reato) conferisce alle corrispondenti risultanze processuali quel margine di incertezza che non consente la formulazione di un giudizio di responsabilita'.

Coerentemente alle richieste del p.g., va dunque confermata la statuizione assolutoria nei confronti dell'appellato.

9.17. Rapina in danno di Benedetto BELLIA e danneggiamento in danno della ditta PECORARO (capi 339, 340, 341). - Il 21 dicembre 1981, verso le ore 21,30, alcuni uomini armati avevano fatto irruzione nel garage della ditta Pecoraro e, mentre alcuni tenevano a bada il guardiano Francesco CAPITANO e con minacce derubato Benedetto BELLIA, altri avevano danneggiato un autobus rompendo vetri e sedili. Il fatto era stato anche dagli inquirenti letto in termini di danneggiamento intimidatorio nel quale la rapina fosse stata simulata (f.014216) o realizzata come impresa secondaria.

Secondo le rivelazioni del SINAGRA, il delitto era stato ordinato da Lorenzo TINNIRELLO, che lavorava nel settore delle autocorriere, ed eseguito dai tre SINAGRA e da Antonino MARCHESE, mentre il primo, assieme a Gaetano TINNIRELLO, avrebbe atteso fuori.

In ordine ai commessi reati di rapina, danneggiamento e porto di armi, la corte d'assise giudicava in base alle risultanze raggiunti da prove certe di colpevolezza tutti i predetti tranne Antonino MARCHESE e Gaetano TINNIRELLO, nei cui confronti non erano stati acquisiti sufficienti riscontri e che venivano dunque assolti con formula dubitativa. La sentenza riconosceva erroneamente rinviato a giudizio, e dunque assolveva, Salvatore ROTOLO, inizialmente indicato tra i compartecipi dal SINAGRA, il quale subito dopo aveva pero' precisato che lo stesso non aveva preso parte all'impresa.



Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello gli imputati condannati e assolti per insufficienza di prove, tutti reclamando l'assoluzione sul rilievo dell'inattendibilita' del SINAGRA, nonche' il procuratore della Repubblica, il quale ha chiesto l'affermazione di responsabilita' anche di Gaetano TINNIRELLO.

Il procuratore generale, in esito al dibattimento, ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva, cio' premesso, la corte che la tesi d'accusa trova in effetti adeguata giustificazione nelle risultanze processuali, laddove, come negli altri casi esaminati in questa parte della sentenza (idonei ad apportare quanto meno un contributo concorrente sul piano della generica attendibilita' delle fonti qui ricorrenti), le stesse forniscono un puntuale riscontro alla chiamata in correita' dell'imputato collaboratore, la cui veridicita' e' appunto attestata dal fatto che (nello stesso contesto in cui incolpa se medesimo dei reati commessi) costui racconta il fatto con la completezza di particolari conoscibili solo dagli autori materiali (o dagli organi di polizia; ma su tale punto, e sulle ingiuste insinuazioni di certe posizioni difensive, si e' gia' altrove indugiato).

Gli accertamenti compiuti dalla polizia nella immediatezza del fatto (ff.014215 segg.; 016326 segg.) avevano infatti stabilito che almeno tre individui (tanti erano appunto entrati nell'alloggio dei custodi) avevano fatto irruzione minacciando con le armi il BELLIA e Francesco CAPITANO e, dopo aver sottratto il portafogli al

primo, avevano incaricato uno di loro di andare a danneggiare i pullman; si era poi udito il motore di un'auto (che "poi pero' si spegneva", aveva riferito il BELLIA, quasi a significare l'arrivo di altri) e, dopo che era stato compiuto il clamoroso danneggiamento (rottura di vetri e taglio dei rivestimenti dei sedili, come dopo era stato accertato), i malviventi si erano allontanati.

La descrizione dei fatti concorda dunque con il racconto del collaboratore; ma soprattutto conferma la causale da costui riferita, e cioe' che il danneggiamento (tale era infatti lo scopo della missione criminosa, emergendo il carattere del tutto estemporaneo della modesta rapina, laddove la somma di circa 50 mila lire sottratta, pur non trascurabile per le condizioni economiche della persona offesa, non avrebbe sul piano logico giustificato l'intera organizzazione) era stato attuato a scopo di punizione, perche', come ha precisato il collaboratore al dibattimento di primo grado, non avevano pagato la "tangente".

Su tale ultimo punto, il procuratore generale ha esattamente osservato che in realta' i primi giudici hanno offerto una causale diversa, quasi agganciandola a ragioni di concorrenza di Lorenzo TINNIRELLO (laddove questa era stata invero una semplice coincidenza), tanto da indursi a pronunciare assoluzione anche nei confronti di Gaetano TINNIRELLO. Sicche', le stesse conclusioni del requirente non appaiono condivisibili quando, tanto premesso, ha chiesto l'assoluzione del medesimo (nei cui riguardi e'

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'S' or 'J' shape. The second signature is a more complex, cursive mark that could be interpreted as 'M' or a similar letter.

stato proposto appello da parte del procuratore della Repubblica e ferma restando la pronunzia assolutoria per il MARCHESE, anzi da adeguare ai nuovi criteri processuali).

Difatti la chiamata in correita', correttamente ritenuta attendibile dai primi giudici, avrebbe dovuto giustificare l'affermazione di responsabilita' di tutti gli imputati giudicabili.

Ne' puo' essere utilmente dedotto che, avendo il SINAGRA accertatamente mentito quanto al ROTOLO, la chiamata medesima dovrebbe essere totalmente inficiata; a parte, infatti, che in linea di principio non sarebbe neppure proponibile in termini assoluti un sillogismo del genere, restando sempre immanente il dovere del giudice di ricavare argomenti di convincimento da tutte le risultanze processuali, nella specie non e' dato neppure rilevare alcun volontario mendacio (o errore) del SINAGRA, il quale, come ha esattamente osservato il procuratore generale, nella stessa fase istruttoria si era corretto, precisando appunto di aver ricordato male circa la partecipazione del ROTOLO.

Mentre va, pertanto, confermata la statuizione dei primi giudici in ordine alla posizione degli imputati appellanti, deve essere ugualmente affermata la responsabilita' di Gaetano TINNIRELLO in ordine ai reati di concorso in rapina e porto di armi.

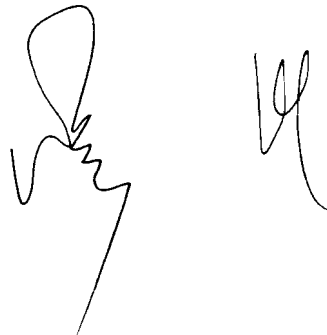
Quanto alla rapina, commessa, come si e' detto, con modalita' probabilmente estemporanee, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art.116 c.p., non potendosi dubitare che anche i correi che erano rimasti fuori a

"coprire" l'operazione o ad eseguire la specifica azione di danneggiamento debbano risponderne, rientrando nello sviluppo logicamente prevedibile del fatto voluto (dal momento che, come anche altri episodi analoghi dimostrano, le incursioni punitive venivano quasi regolarmente accompagnate da atti di violenza vari).

Ai TINNIRELLO andra' tuttavia riconosciuta la diminuzione di cui all'art.116, comma 2, c.p., essendo evidente che nel loro concorso anomalo nel reato di rapina sia individuabile una volonta' tendente alla realizzazione del reato meno grave.

Non si ravvisano, viceversa, gli estremi per attenuanti dipendenti dall'entita' del danno patrimoniale, dato che le condizioni economiche estremamente disagiate della persona offesa (un giovane, modesto autista) dimostrano la non lieve incidenza del reato nella di lui sfera individuale.

Il reato di danneggiamento e' invece estinto per prescrizione (capo 340).

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long, sweeping tail. The signature on the right is simpler, consisting of a few quick, fluid strokes.

9.18. Estorsioni e danneggiamento ai danni di Augusto BRAMBILLA (capi 342, 343). - Un altro episodio narrato dallo stesso SINAGRA concernente fatti da lui commessi in complicita' con gli altri della cosca di corso dei Mille era stata l'intimidazione, che sarebbe stata voluta da Filippo MARCHESE per suo interesse personale, rivolta al rappresentante della ditta "Cirio" affinche' abbandonasse alcuni locali presi in affitto nella zona. Nell'agosto 1981 Augusto BRAMBILLA aveva infatti ricevuto per telefono minacce di un anonimo che gli aveva ingiunto di andarsene via e poco dopo la sua auto era stata danneggiata.

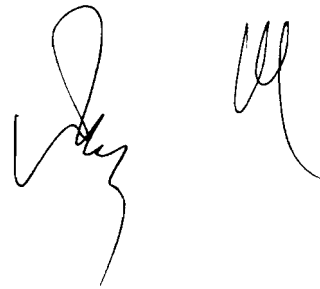
Valutata anche in questo caso l'attendibilita' delle confessioni del SINAGRA, la corte di primo grado condannava, in ordine alla tentata violenza privata oltre allo stesso SINAGRA, Salvatore ROTOLO, Lorenzo TINNIRELLO, Antonino TINNIRELLO e Filippo MARCHESE, e in ordine al danneggiamento i predetti ad eccezione di Antonino TINNIRELLO nei cui confronti fu dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato da amnistia.

Contro la relativa statuizione hanno proposto appello gli imputati, chiedendo l'assoluzione.

Il procuratore generale, che aveva proposto questione sull'applicabilita' della continuazione rispetto al reato associativo, ha concluso per la conferma.

Osserva preliminarmente la corte che ferma la separazione di Filippo MARCHESE i reati di cui ai capi di imputazione in esame (tentata violenza privata e

danneggiamento, commessi nell'agosto 1981) sono ormai estinti per prescrizione. La relativa declaratoria deve essere dunque adottata senza ulteriore indagine, poiche' (stante la consistenza degli elementi acquisiti, individuabili nelle chiamate in correita' suffragate dai riscontri degli atti di polizia giudiziaria) non vi e' affatto la prova che i fatti non sussistano o che gli imputati non li abbiano commessi. Per analogo motivo va confermata la sentenza sul punto dell'applicazione dell'amnistia al reato di danneggiamento contestato ad Antonino TINNIRELLO.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the text.

9.19. Rapina negli uffici della "Colibri" srl (capi 344, 345). - Il 20 febbraio 1982 tre giovani armati avevano fatto irruzione negli uffici della "Colibri" srl facendosi consegnare denaro e oggetti preziosi dai tre impiegati presenti. Dalle confessioni, quasi del tutto coincidenti del SINAGRA e del DI MARCO, i primi giudici traevano prove di colpevolezza per costoro e per i chiamati in correita' Vincenzo SINAGRA (nato nel 1952), Girolamo CASTIGLIONE, Gioacchino ALIOTO e Antonio SINAGRA.

Gli imputati, tranne Vincenzo SINAGRA nato nel 1956, hanno proposto appello formulando la ricorrente doglianza della inaffidabilita' delle rivelazioni dei "pentiti".

Il procuratore generale ha concluso per la conferma della sentenza.

Osserva la corte che le risultanze processuali consentono di condividere, ma non in tutto, le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici.

Il fatto ebbe a verificarsi nei locali della "Colibri" siti negli scantinati dell'edificio di via Petrarca n.28, nel pomeriggio del 20 febbraio 1982; secondo il racconto degli impiegati (ff. 441585 segg.), un giovane aveva bussato al citofono e, dopo che era stato aperto il portone d'ingresso, erano entrati in tre, di cui due parzialmente travisati, che avevano sottratto tutto il denaro con la minaccia delle armi.

Nelle sue spontanee rivelazioni, il DI MARCO aveva fra l'altro confessato di avere preso parte, assieme a Vincenzo

SINAGRA (nato nel 1956), all'ALIOTO ed al CASTIGLIONE, ad una rapina "in un ufficio ... in una traversa di via Notarbartolo con accesso da uno scivolo". Lui aveva suonato il campanello ed aveva fatto irruzione nell'ufficio assieme al SINAGRA ed all'ALIOTO, mentre il CASTIGLIONE era rimasto ad attendere fuori.

Anche il SINAGRA aveva parlato di una rapina commessa con i predetti ed i cugini "tempesta", in uno scivolo di una traversa di via Notarbartolo (presso quello che era stato indicato come un laboratorio sottostante ad un negozio di abbigliamento); e che i due racconti si riferissero a quel fatto era stato agevole accertarlo, posto che la "Colibri" aveva appunto sede negli scantinati di via Petrarca (che e' una traversa di via Notarbartolo) e che vi si accedeva attraverso uno scivolo.

Anche i particolari narrati da DI MARCO avevano trovato esatta coincidenza con la realta', potendosi dunque anche in questo caso dedurre che costui non potesse conoscere lo svolgimento dei fatti se non avendo effettivamente partecipato all'impresa criminosa.

Vero e' che il DI MARCO, nell'ambito del suo racconto, colloca temporalmente questa rapina "dopo qualche tempo" rispetto alla seconda rapina BALSAMO (supra, par.9.10), la quale era avvenuta nel giugno 1982; ma tale divergenza non appare rilevante, date le ulteriori precisazioni del collaboratore in ordine alla circostanza che era d'inverno ed era un sabato pomeriggio: laddove, appunto, il 20 febbraio 1982 era un sabato. E questo, assieme agli altri



particolari sul luogo (descrizione dello scivolo di accesso al locale) e sulle modalita' del fatto, rende vieppiu' credibile il racconto, che non puo' essere certo frutto di immaginazione.

Osserva tuttavia la corte che si prospetta invece generico ed impreciso il racconto del SINAGRA, pur ovviamente riferito con certezza allo stesso episodio criminoso (basti pensare al particolare dello scivolo di accesso del locale ubicato nella traversa di via Notarbartolo); e tanto impone di considerare dubbia l'effettiva partecipazione al fatto dei due SINAGRA, che secondo costui, e contrariamente al racconto del DI MARCO, avrebbero partecipato assieme agli altri alla rapina. E tale dubbio e' ancor piu' accentuato dalla considerazione che, secondo la testimonianza delle persone offese, solo tre giovani erano entrati negli uffici (e non e' plausibile che ben tre siano rimasti fuori a far da palo). Non vi e' quindi dubbio che soprattutto il ricordo del DI MARCO, a differenza di quello del SINAGRA, sia connotato da esatta corrispondenza alla realta' e che, pertanto, i due SINAGRA chiamati in correita' dall'altro collaboratore debbano essere assolti.

Le implicazioni ai fini del computo della pena saranno esaminate nelle rispettive posizioni personali.

9.20. Lesioni in danno di Salvatore MANCA (capo 346). -

Il 23 agosto 1981, verso le ore 12,45, mentre era seduto in un bar di via Messina Marine, Salvatore MANCA era stato aggredito da tre persone travisate e armate di bastoni. Poiche' il "pentito" SINAGRA aveva rivelato che quello era stato "punito" (per avere schiaffeggiato pubblicamente Cosmo RACCUGLIA) da lui, dal cugino "tempesta" e da Salvatore ROTOLO, nei confronti di tutti i predetti la corte pronunziava condanna per lesioni aggravate.

Gli imputati hanno proposto appello chiedendo l'assoluzione.

Osserva, preliminarmente, la corte che nei confronti di Cosmo RACCUGLIA va dichiarato non doversi procedere perchè estinto il reato da morte dell'imputato e che, quanto agli altri imputati, il reato di cui al capo in esame e' estinto per prescrizione e che di questo evento va fatta immediata declaratoria non essendovi la prova (date le chiamate in correita' del collaboratore) che il fatto non sussista o che gli imputati non lo abbiano commesso.



9.21. Furto in danno di Pietro VALENTINO (capo 347). -

Tra gli altri fatti connessi, veniva formulata imputazione a carico dei tre SINAGRA e di Salvatore DI MARCO per il furto di un'auto ("Fiat Ritmo") sottratta a Pietro VALENTINO nella notte fra il 27 ed il 28 aprile 1982. Tale auto, secondo le rivelazioni del SINAGRA, era stata utilizzata, ed a tal fine rubata, per trasportare i resti di Rodolfo BUSCEMI e Matteo RIZZUTO, i quali, come si e' ricordato in altra parte di questa sentenza (par.8.10), erano stati uccisi e gettati nell'acido perche' colpevoli di avere violato la zona di competenza di Filippo MARCHESE. Per tale reato di furto aggravato veniva pronunciata condanna a carico dei tre SINAGRA e del DI MARCO.

Su appello degli imputati, al dibattimento odierno il procuratore generale ha concluso per la conferma anche di questa statuizione.

Osserva la corte che la credibilita' dei collaboratori, sul punto specifico di questo episodio, e' stata gia' ampiamente esaminata nella parte, sopra richiamata, corrispondente all'omicidio in occasione del quale la macchina sarebbe stata utilizzata (per il trasporto del cadavere), alla quale occorre fare riferimento per le necessarie integrazioni. Basti ricordare, riassuntivamente, che l'auto, rubata con le specifiche quanto singolari modalita' (chiave adulterina ricavata durante il ricovero in officina), era stata rinvenuta bruciata esattamente il giorno dopo l'omicidio.

- 1979 -

In particolare il DI MARCO aveva raccontato che i tre SINAGRA gli avevano commissionato il furto (indicandogli l'auto e suggerendogli le modalita'), ma che questo era stato commesso da loro a fronte delle sue esitazioni, pur dopo avere ricavato la chiave adulterina.

Per vero, potrebbe pure dubitarsi della completa veridicita' del DI MARCO in ordine a tale ultimo punto, posto che poco verosimile appare che lui, dedito come in altre occasioni a commettere furti di auto, proprio questa volta si sia rifiutato (dopo avere procurato la chiave) di eseguire la commissione. Ma la possibile reticenza, resa giustificabile dalla preoccupazione di un coinvolgimento nell'episodio di omicidio (come si desume dalle caute distanze del DI MARCO, quando precisa che non sapeva a che cosa servissero le auto che gli facevano rubare, pur ammettendo che in definitiva, leggendo poi i giornali e apprendendo degli omicidi, un qualche collegamento lo sospettava), non puo' comunque inficiare la complessiva credibilita' in ordine proprio alla responsabilita' per il furto. Peraltro, sotto il profilo giuridico, a prescindere dalle modalita', i tre SINAGRA - se non autori materiali del fatto di sottrazione - risponderebbero a titolo di concorso morale.

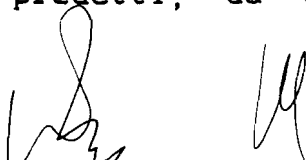
La statuizione va, quindi, confermata, anche nei confronti del DI MARCO, il quale ha proposto appello pur non formulando espressa doglianza sul punto controverso deciso dai primi giudici e cioe' che costui fosse stato rinviato a giudizio (e condannato) dopo che nella motivazione



dell'ordinanza di rinvio a giudizio si era prospettata la soluzione di proscioglimento.

9.22. Rapina al vagone postale nella stazione di Villabate-Ficarazzelli (capi 348, 349, 350, 351). - Nelle prime ore della mattina del 24 luglio 1981 un gruppo di malviventi armati aveva compiuto una rapina presso la stazione ferroviaria di Villabate-Ficarazzelli asportando, dopo avere neutralizzato i tre dipendenti dall'Amministrazione delle Poste (Filippo DI GESU", Leonardo GENDUSA e Filippo CAMPORETTO), il capostazione Gaetano PALMERI (quest'ultimo rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco), il capo-treno Matteo PIPITO' e i macchinisti Ignazio PEDI e Giuseppe VARVARA' (fatti scendere dal treno), circa 740 milioni fra denaro e assegni da un vagone postale.

Tale episodio, di rilevante interesse nel processo perche' collegato ad altri fatti delittuosi di cui si e' parlato, era stato raccontato dai "pentiti" DI MARCO e SINAGRA. Il primo aveva riferito che Giovanni FALLUCCA e Maurizio LO VERSO (della cui soppressione avvenuta il 31 luglio 1981 si era prima detto) gli avevano proposto di partecipare con circa altre sette persone ad una rapina organizzata da un tale Salvatore (cugino di un certo INGRASSIA, venditore di pane con la milza, in realta' erroneamente indicato con il cognome ZARCONE perche' cosi' figurante dall'insegna dell'esercizio intestato alla di lui madre, e anch'egli ucciso nei termini ricordati); costui infatti aveva conosciuto un "basista" alle Poste. Il colpo, secondo il DI MARCO, era stato quindi realizzato, nei termini descritti, oltre che da lui e dai predetti, da un

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'L' followed by a flourish. The second signature is a more complex, cursive script, possibly reading 'M. L.' or similar.

certo Matteo (che aveva poi rivisto all'inaugurazione dell'esercizio della "Palermo Carni"), da tale Carlo, da un uomo soprannominato "'u piluseddu" e da un altro, biondo, che aveva una "500" bianca. Il Salvatore gli aveva poi raccontato che alcune altre persone erano rimaste molto contrariate e dopo aver capito a sua volta la fine toccata a LO VERSO, FALLUCCA e INGRASSIA aveva avvicinato il "tempesta", dandogli la somma di 15 milioni, per giustificarsi e chiedere perdono non essendo stato a conoscenza dei retroscena dell'affare.

Anche SINAGRA aveva raccontato i particolari della vicenda in modo sostanzialmente coincidente e i primi giudici, ritenendo individuati in Matteo CORONA e Antonino MANGIONE ("u piluseddu") gli altri complici (sopravvissuti) del DI MARCO, pronunciava condanna a carico dei tre in ordine ai reati contestati ed il cui riesame viene proposto tra i motivi di gravame in questo giudizio, nelle more del quale, come si è detto sub. par.8.4, il CORONA è deceduto donde la pronunzia di non doversi procedere emessa il 13 novembre 1989.

L'esame di questa vicenda e' stato gia' anticipato al par. suddetto, al quale si rinvia, per i necessari collegamenti con l'intero contesto degli omicidi.

Occorre precisare, in dettaglio, che il reato di cui al capo 349 e' estinto per prescrizione e che le risultanze richiamate escludono un'immediata declaratoria di assoluzione per insussistenza del fatto.

Le refluenze delle corrispondenti pronunzie sul calcolo

della pena vanno esaminate nelle rispettive posizioni
personali.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex, with a large loop at the top and a long, sweeping tail. The signature on the right is simpler, consisting of a few loops and a short tail.

9.23. Rapina all'ufficio delle Poste-Ferrovia (capi 352, 353, 354). - Con la sentenza impugnata veniva inoltre pronunciata assoluzione con formula dubitativa nei confronti di (Filippo MARCHESE) Cosmo RACCUGLIA e Salvatore FAIA in merito alle imputazioni connesse ad una rapina consumata il 15 giugno 1977 nell'ufficio postale presso le Ferrovie dello Stato, quando con la minaccia delle armi era stata sottratta la somma di circa 860 milioni in denaro e valori.

Contro questa statuizione hanno proposto impugnazione soltanto gli imputati, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

Or bene, ferma la separazione della posizione di Filippo MARCHESE per il fondato dubbio sull'esistenza in vita del medesimo, essendo nelle more deceduto il RACCUGLIA, va dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere estinto il reato. Quanto al FAIA la corte osserva in esito al dibattimento, su conformi conclusioni del procuratore generale (il cui appello nei confronti del prevenuto è inammissibile per mancata presentazione dei motivi), che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa va senz'altro pronunciata, sul punto, peraltro, osservandosi che la decisione era stata basata sulle rivelazioni del collaboratore, parzialmente riscontrate dalle risultanze

delle indagini di polizia giudiziaria, sicchè non può sostenersi con fortuna la totale mancanza di prove, residuando, invece, un fondato dubbio che comunque dà luogo alla pronunzia assolutoria anzidetta.



9.24. Tentata estorsione in danno di Felicia. Antonio e Benedetto BUSCETTA (capo 356). - Giacomo Giuseppe GAMBINO veniva assolto con formula dubitativa da una imputazione di tentata estorsione che era stata elevata dopo che Tommaso BUSCETTA, nelle sue rivelazioni, aveva riferito che costui avrebbe avuto l'impudenza di andare a chiedere il "pizzo" ai suoi figli. Ma la corte di primo grado non giudicava adeguatamente riscontrata l'accusa.

Contro questa statuizione ha proposto impugnazione soltanto l'imputato, deducendo la totale mancanza di prove e chiedendo l'assoluzione con formula piena.

In esito al dibattimento, osserva la corte, su conformi conclusioni del procuratore generale, che il nuovo regime processuale, introdotto dal codice di procedura entrato in vigore nelle more del dibattimento, impone la formula assolutoria senza alcuna distinzione (artt. 530, secondo comma, c.p.p.; 254 disp. trans.) e che pertanto la stessa, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, va senz'altro pronunciata.

Sul punto si osserva che le rivelazioni del collaboratore non sarebbero state palesemente inattendibili neppure nella prospettiva di un' ulteriore mortificazione morale del BUSCETTA, costretto a fuggire nel contesto di una emarginazione dal sodalizio criminoso (per colpe altrove esaminate).

9.25. (rinvio). - I capi di imputazione nn. 362. 363.
364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 372. 373. 381. 382. 383.
384. 385. 387 e 388 saranno esaminati nelle rispettive
posizioni personali degli imputati (parte decima).

Handwritten signature and initials. The signature is a large, stylized 'S' with a long vertical stroke extending downwards. To its right are the initials 'M' and 'A' written in a cursive style.

9.26. I capi di imputazione nn. 379 e 400 contemplano rispettivamente un reato di detenzione di armi da sparo ed esplosivi contestato a Filippo MARCHESE e Cosmo RACCUGLIA i quali si servivano di un magazzino della zona di S. Erasmo in via Ponte di Mare, e un reato di furto contestato ai medesimi in danno di Giorgio DI FEDE cui sottraevano una moto parcheggiata in pubblica via.

I capi di imputazione nn. 355 e 380 contemplano rispettivamente il reato aggravato di violenza a pubblico ufficiale in danno del dr. Paolo PROCACCIANTI, commesso il 14.6.1984, e un reato di detenzione di armi ed esplosivi commesso il 4.1.1984 entrambi contestati a Filippo MARCHESE.

Ma, come già è stato più volte detto, la posizione del MARCHESE è stata separata per fondati dubbi sull'esistenza in vita del medesimo mentre il RACCUGLIA è deceduto nelle more donde la conseguenziale pronunzia di non doversi procedere nei di lui confronti.

9.27. Furto in danno di Giuseppe LA MALFA (capo 393). -

Nelle sue rivelazioni, Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956) aveva fra l'altro raccontato che una volta Salvatore ROTOLO aveva proposto di andare a commettere un furto a casa di un certo Giuseppe LA MALFA (con lui legato da un lontano rapporto di affinita') sapendo che costui deteneva fucili; a tal fine sarebbe stato chiesto il rituale permesso al "capo" Filippo MARCHESE tramite Angelo BAIAMONTE, ma quest'ultimo, sapendo che il LA MALFA era vicino alle famiglie mafiose, aveva raccomandato di agire con circospezione. Il furto sarebbe stato poi commesso dai tre SINAGRA e dal ROTOLO.

In ordine a questo reato, che non era stato peraltro oggetto di denuncia e che anzi il LA MALFA aveva addirittura negato come storicamente avvenuto, la corte d'assise pronunciava condanna per i predetti SINAGRA e ROTOLO assolvendo il MARCHESE.

Hanno proposto appello gli imputati, invocando l'assoluzione. Il procuratore generale ha concluso negli stessi termini.

Osserva la corte che effettivamente, malgrado la generica credibilita' delle rivelazioni del "pentito", la mancanza di qualsiasi possibilita' di riscontro a cagione non soltanto della originaria omissione di denuncia da parte della persona offesa (pur spiegabile nel contesto sociale specifico), ma perfino di ogni collaborazione da parte della stessa, che, come si e' detto, ha negato il fatto storico, non puo' sostenersi un giudizio di responsabilita' che vada

Two handwritten signatures are visible at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive 'M' or 'L' with a long vertical stroke. The second signature is a more compact, cursive mark.

immune da dubbi. Sicche' appare esattamente conforme alle regole del processo pronunciare assoluzione.

9.28. (rinvio). - I capi di imputazione nn. 394, 395 e 397 saranno esaminati nelle rispettive posizioni personali degli imputati (parte decima).

Two handwritten signatures are present. The one on the left is a stylized, cursive signature, possibly reading 'M. J.'. The one on the right is a simpler, more fluid signature, possibly reading 'A'.

9.29. Violenza privata in danno di numerose persone residenti in Ciaculli (c.d. "esodo da Ciaculli") (capi 398, 399). - Come si era ricordato in precedenza a proposito della c.d. "guerra di mafia" (1.4), le connesse vicende erano culminate in un vero e proprio esodo da Ciaculli imposto con la violenza a tutti quei dimoranti che, nel clima di terrore che si era instaurato e contrassegnato da reiterati fatti di sangue, non offrivano sufficienti garanzie di fedelta' al gruppo emergente che nella zona aveva un incontrastato centro direzionale. Secondo le acquisizioni processuali ritenute probanti dai primi giudici, i destinatari di questi fatti di intimidazione, consistenti per quel che e' dato conoscere (molti casi non sono stati neppure denunciati ma addirittura negati gli interessati) in minacce dirette o indirette, lettere, attentati, incendio di automobili, sarebbero stati Pietro MARCHESE e Salvatore GRECO, rispettivamente cognato e padre di "Giovannello" GRECO, ed ancora Salvatore GRECO detto "cicchiteddu" e suo fratello "Pine'" GRECO; quindi Giuseppe FANALE, Salvatore e Vincenzo FARAONE, Pietro BONACCORSO. Molte famiglie si erano allontanate da Ciaculli senza alcuna plausibile ragione e spesso contro ogni logica, e la corte di primo grado attribuiva la responsabilita' delle intimidazioni, e dunque delle corrispondenti imputazioni, a Michele GRECO (capo della famiglia, cui era certamente riferita tutta la vicenda), Giuseppe GRECO (nato nel 1952, "braccio destro" del primo nella strategia della "guerra") e

- 1993 -

Giovanni FICI, che nel processo era risultato possessore di tutte le chiavi per accedere ai numerosi cancelli della zona (costituenti in realta' una fitta rete di protezione). Giuseppe Francesco e Giovanni PRESTIFILIPPO venivano invece assolti con formula dubitativa. Salvatore GRECO (nato nel 1927) veniva assolto con formula piena.

Contro questo capo della sentenza hanno proposto appello gli imputati condannati e assolti con formula dubitativa, invocando l'assoluzione.

Il p.g. ha sostanzialmente concluso per la conferma.

Osserva la corte, in esito al dibattimento, che il fatto va riesaminato solo nella prospettiva della posizione processuale di Michele GRECO, che dopo la morte (rispettivamente accertata e presunta) di Giovanni FICI nei confronti del quale è stata emessa pronunzia di non doversi procedere in data 10.2.1989 e di Giuseppe GRECO, nato nel 1952, nei cui confronti il processo è stato sospeso ex art. 89 c.p.p. 1930, e' rimasto l'unico imputato condannato.

Quanto, infatti, agli imputati gia' assolti per insufficienza di prove, in difetto di impugnazione del pubblico ministero, nei loro confronti non potra' intervenire alcuna reformatio ed anzi sara' necessario applicare la formula di assoluzione piena ormai imposta, anche nel regime transitorio, dal nuovo rito penale; potendosi, al piu', osservare - per quanto di utilita' nella posizione processuale di questi imputati - che nei riguardi di costoro residuano proprio quegli elementi di dubbio, connessi alla posizione di attivo inserimento nella cosca



mafiosa, che aveva giustificato l'accusa sul presupposto di uno specifico interesse al controllo del territorio, nei termini di cui infra.

Ed infatti, quanto alla posizione del GRECO, si osserva che gli episodi, sopra riassunti (e sui quali non vi e' contestazione in punto di fatto), sono chiaramente accomunati dall'identico scopo di creare una specie di roccaforte nella zona di Ciaculli, dove (secondo gli inquirenti, ma anche secondo logica comune) probabilmente si rifugiavano associati di spicco: e non tanto per sottrarsi alle ricerche delle autorita' di polizia, quanto pure per organizzare una migliore difesa dalle aggressioni degli altri consociati in lotta.

Gli episodi in esame, anzi, potrebbero apparire poco credibili per la loro scarsa aderenza ad una certa, scontata, rassegnazione dei residenti innocenti ad una sorta di ineluttabile omerta': laddove cioe' non e' necessario, per le cosche, procedere a specifiche epurazioni in massa ma se mai ad isolate, e pero' emblematiche, "punizioni".

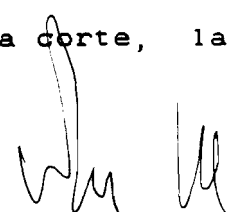
Se non che la peculiare connotazione di questi avvenimenti emerge, a giudizio della corte, da una duplice valutazione. In primo luogo, possono trarsi significativi argomenti dal saccheggio delle abitazioni di quegli associati (e dei loro parenti) che si erano schierati contro il gruppo rimasto in quel momento dominante nella zona. E poiche' le punizioni contro i parenti, affini ed amici, dei vari Giovannello GRECO, Pietro MARCHESE "ciaschitteddu" e "Pine'" GRECO (questi ultimi defilati da tempo anche

risalente), erano state autonomamente consumate, l'ulteriore "sfregio" delle abitazioni invase e danneggiate procede da una diversa finalita' di intimidazione, che, unita alle violenze rivolte anche ai residenti estranei all'organizzazione criminosa, suggerisce la volonta' di totale e definitivo controllo del territorio (senza cioe' neppure il dubbio che un pericolo possa venire da parti ritenute indifferenti)

In secondo luogo, non puo' sfuggire l'eloquente nesso cronologico degli avvenimenti, laddove questi episodi di violenza ebbero inizio proprio nei primi mesi del 1983 ed appaiono dunque, in modo incontrovertibile, concatenati con le fasi finali della guerra di mafia, ed in particolare con quella culminata nell'attentato a "scarpuzzedda" del Natale 1982; a seguito del quale, come si e' detto nella parte corrispondente, vennero scatenate feroci vendette e repressioni ai danni (dei parenti) di quelli che erano stati individuati come responsabili del "blitz".

Emerge, con chiarezza, quello stato di finale esaltazione criminale dello "scarpuzzedda", nei termini peraltro accennati dal collaboratore MARINO MANNOIA (il quale ne ha raccontato la fine, spiegando come fosse divenuto ormai personaggio troppo scomodo e pericoloso).

In un simile contesto, in cui i toni probatori sono nettamente accentuati attorno alla posizione di questo imputato (la cui presunta soppressione ha imposto la separazione degli atti e la sospensione del processo nei suoi riguardi), si indebolisce, a giudizio della corte, la

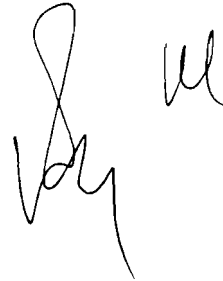


posizione di Michele GRECO; il quale era ancora in quel periodo il "capo" dell'organizzazione, ancorche' - come hanno riferito i collaboratori - il suo potere fosse ormai svuotato di contenuto, ed era anche lui interessato al controllo dei territori limitrofi sia per ragioni di sicurezza personale, in un clima non piu' governabile, sia per le esigenze di latitanza che presto sarebbero insorte.

Ma tali, pur fortissimi, elementi indiziari non consentono tuttavia una sicura affermazione di responsabilita', proprio per l'innesto delle valutazioni di cui si e' detto, in ordine alla ormai impazzita strategia reattiva dello "scarpuzzedda" ed alla sua preponderanza sulla volonta' del vecchio capo; tanto da non potersi con certezza individuare la concorrente volonta' del GRECO, che ne connoterebbe il concorso formale.

Ritiene, dunque, la corte che sia conforme a giustizia pronunciare assoluzione.

9.30. (rinvio). - I capi di imputazione nn. 401, 404 e
405 saranno esaminati nelle rispettive posizioni personali
degli imputati (parte decima).

Handwritten signature and initials. The signature is a stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal stroke. The initials are 'u'.

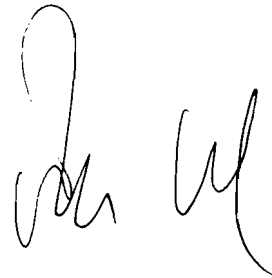
961527

9.31. Frode processuale relativa all'istigazione alla pazzia di Vincenzo SINAGRA e altri (capo 406). - Vincenzo SINAGRA (nato nel 1956), dopo avere deciso, come si e' detto, di collaborare a seguito del suo arresto per l'omicidio DI FATTA (coperto da giudicato in altro processo), aveva riferito fra l'altro che suo cugino Antonio SINAGRA, con lui detenuto, gli aveva detto di fingere la pazzia. Nel carcere egli sarebbe stato avvicinato pur nella condizione di isolamento, infatti agevolmente eludibile, anche da Francesco SPADARO (nato nel 1958), il quale gli avrebbe recato un messaggio in tal senso dell'avvocato, Salvatore CHIARACANE (imputato e condannato in questo processo per associazione mafiosa); e lo stesso avrebbero fatto Pietro SENAPA e uno del clan BONANNO (individuato in Armando BONANNO), con la minaccia che altrimenti gli sarebbe stata tagliata la testa. Secondo il racconto del "pentito", alle sue rimostranze per l'incapacita' di simulare, Giovanni BONTATE gli voleva fare avere una lametta per ferirsi e in altra occasione Giovan Battista PULLARA' lo aveva aiutato a simulare una impiccagione, in cella con il SENAPA e Giuseppe ZANCA, al punto che aveva temuto che lo stessero impiccando veramente. Anche Giuseppe GAMBINO avrebbe preso parte alla istigazione e tutti i predetti venivano condannati dalla corte di primo grado come responsabili del reato di cui all'art.374 c.p..

Contro questo capo di imputazione hanno proposto appello gli imputati.

Il procuratore generale ha concluso per la conferma della pronunzia.

Osserva, preliminarmente, la corte che il reato in esame e' estinto per prescrizione e di questo va fatta immediata declaratoria, non essendovi la prova (stante le dichiarazioni del SINAGRA) che il fatto non sussista o che gli imputati non l'abbiano commesso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller, more fluid signature.

9.32. (rinvio). - I capi di imputazione nn. 413, 414,
416, 417, 420, 425, 427, 428, 431, 440, 441, 443, 444, 445,
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 e 453 saranno esaminati
nelle rispettive posizioni personali degli imputati (parte
decima).

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.